

NUOVA CIRCOLAZIONE PROTETTA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE AUTO – ALTRI DANNI

SET INFORMATIVO

Il presente Set informativo, contenente:

- DIP Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
- DIP AGGIUNTIVO Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo dei contratti di assicurazione danni
- Condizioni di assicurazione comprensive del Glossario
- Informativa sul trattamento dei dati personali – GDPR n.º 679 / 2016

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

Ultimo aggiornamento 5/2021

POLIZZA R.C. AUTO
PRODOTTO "NUOVA CIRCOLAZIONE PROTETTA" 05/2021
AUTOVETTURE
DIP – DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE DANNI
COMPAGNIA – ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) delle autovetture per i quali è obbligatoria l'assicurazione, per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni causati a terzi derivanti dalla circolazione del veicolo
- ✓ Danni causati a terzi derivanti dalle operazioni di carico e scarico con operazioni manuali
- ✓ Danni causati a terzi durante la circolazione dell'eventuale perdita di accessori stabilmente installati sul veicolo
- ✓ Danni provocati a terzi dall'incendio, scoppio, esplosione del veicolo anche non in circolazione
- ✓ La responsabilità dell'istruttore per i veicoli adibiti a scuola guida
- ✓ Danni causati a terzi dalla conduzione illecita del veicolo da parte di figli minori

La Compagnia risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cosiddetto massimale). La legge prevede un massimale minimo per danni alla persona di Euro 6.070.000 e di Euro 1.220.000 per danni alle cose, indipendentemente dal numero delle persone coinvolte nel sinistro.

E' altresì possibile attivare ulteriori garanzie opzionali:

- ✓ Danni causati alle cose di terzi trasportati a bordo del veicolo
- ✓ Incendio e furto del veicolo
- ✓ Atti vandalici – Eventi sociopolitici
- ✓ Eventi naturali
- ✓ Cristalli
- ✓ Kasko
- ✓ Infortuni del conducente
- ✓ Tutela giudiziaria
- ✓ Ritiro patente
- ✓ Assistenza
- ✓ Garanzie accessorie



Che cosa non è assicurato?

Non sono considerati terzi e pertanto non sono coperti dall'assicurazione

- ✗ Il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose
- ✗ Il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicoli in leasing, per i danni a cose
- ✗ Il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
- ✗ I parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose
- ✗ Se l'assicurato è una Società, i soci a responsabilità illimitata e se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose
- ✗ Se il Conducente non ha conseguito la patente
- ✗ I danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti
- ✗ La circolazione su pista
- ✗ La circolazione in strutture aeroportuali dove non hanno libero accesso veicoli privati
- ✗ Il dolo del conducente



Ci sono limiti di copertura?

La Compagnia ha diritto a recuperare dall'Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) nei casi di:

- ! Guida con patente scaduta
- ! Conduzione del veicolo da parte di un figlio minore
- ! Revisione obbligatoria del veicolo scaduta
- ! Danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformi alle disposizioni vigenti

- ! Guida in stato di ebbrezza
- ! Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti

Da tali limitazioni sono escluse le autovetture nel caso venga richiamata in polizza la Condizione aggiuntiva "Rinuncia al diritto di rivalsa".

- ! Conducente minore di 26 anni e che non abbia conseguito la patente da almeno tre anni in caso di opzione "guida esperta"



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché in Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera e Andorra.

L'assicurazione copre anche negli Stati facenti parte del sistema delle Carta Verde riportati nel Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde), che viene rilasciato insieme al Certificato di assicurazione.

L'assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate nella Carta Verde.



Che obblighi ho?

- ! Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

- ✓ Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. E' possibile richiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione del 3%, in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite. Il pagamento del premio può essere effettuato attraverso assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, con strumenti elettronici di pagamento, con denaro contante nei limiti previsti dalle Norme in vigore. Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- ✓ La copertura R.C.A. dura un anno dalla data di sottoscrizione della polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione, e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta, la copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza.

E' possibile sospendere temporaneamente l'assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico



Come posso disdire la polizza?

- ✓ E' possibile disdire il contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna conto vendita, furto o rapina, demolizione o asportazione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia e hai diritto al rimborso della parte di premio pagata relativa al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte ed al contributo al SSN.

POLIZZA R.C. AUTO
PRODOTTO "NUOVA CIRCOLAZIONE PROTETTA" 05/2021
CICLOMOTORI E MOTOCICLI
DIP – DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE DANNI
COMPAGNIA – ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) dei Ciclomotori e dei Motocicli per i quali è obbligatoria l'assicurazione, per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni causati a terzi derivanti dalla circolazione del veicolo
- ✓ Danni causati a terzi derivanti dalle operazioni di carico e scarico con operazioni manuali
- ✓ Danni causati a terzi durante la circolazione dell'eventuale perdita di accessori stabilmente installati sul veicolo
- ✓ Danni provocati a terzi dall'incendio, scoppio, esplosione del veicolo anche non in circolazione
- ✓ La responsabilità dell'istruttore per i veicoli adibiti a scuola guida
- ✓ Danni causati a terzi dalla conduzione illecita del veicolo da parte di figli minori

La Compagnia risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cosiddetto massimale). La legge prevede un massimale minimo per danni alla persona di Euro 6.070.000 e di Euro 1.220.000 per danni alle cose, indipendentemente dal numero delle persone coinvolte nel sinistro.

E' altresì possibile attivare ulteriori garanzie opzionali quali:

- ✓ Incendio e furto del veicolo
- ✓ Assistenza
- ✓ Tutela giudiziaria
- ✓ Ritiro patene
- ✓ Garanzie accessorie



Che cosa non è assicurato?

Non sono considerati terzi e pertanto non sono coperti dall'assicurazione

- ✗ Il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose
- ✗ Il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicoli in leasing, per i danni a cose
- ✗ Il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
- ✗ I parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose
- ✗ Se l'assicurato è una Società, i soci a responsabilità illimitata e se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose
- ✗ Se il Conducente non ha conseguito la patente
- ✗ I danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti
- ✗ La circolazione su pista
- ✗ La circolazione in strutture aeroportuali dove non hanno libero accesso veicoli privati
- ✗ Il dolo del conducente



Ci sono limiti di copertura?

La Compagnia ha diritto a recuperare dall'Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) nei casi di:

- ! Guida con patente scaduta
- ! Conduzione del veicolo da parte di un figlio minore
- ! Revisione obbligatoria del veicolo scaduta

- ! Danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformi alle disposizioni vigenti
- ! Guida in stato di ebbrezza
- ! Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché in Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera e Andorra.

L'assicurazione copre anche negli Stati facenti parte del sistema delle Carta Verde riportati nel Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde), che viene rilasciato insieme al Certificato di assicurazione.

L'assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate nella Carta Verde.



Che obblighi ho?

- ! Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

- ✓ Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. E' possibile richiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione del 3%, in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite. Il pagamento del premio può essere effettuato attraverso assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, con strumenti elettronici di pagamento, con denaro contante nei limiti previsti dalle Norme in vigore. Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- ✓ La copertura R.C.A. dura un anno dalla data di sottoscrizione della polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione, e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta, la copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza.

E' possibile sospendere temporaneamente l'assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico



Come posso disdire la polizza?

- ✓ E' possibile disdire il contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna conto vendita, furto o rapina, demolizione o asportazione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia e hai diritto al rimborso della parte di premio pagata relativa al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte ed al contributo al SSN.

POLIZZA R.C. AUTO
PRODOTTO "NUOVA CIRCOLAZIONE PROTETTA" 05/2021
ALTRI VEICOLI
DIP – DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE DANNI
COMPAGNIA – ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) dei veicoli a motore – Autobus/Autocarri/Motocarri/Camper/Macchine Agricole/Macchine Operatrici per i quali è obbligatoria l'assicurazione, per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni causati a terzi derivanti dalla circolazione del veicolo
- ✓ Danni causati a terzi derivanti dalle operazioni di carico e scarico con operazioni manuali
- ✓ Danni causati a terzi durante la circolazione dell'eventuale perdita di accessori stabilmente installati sul veicolo
- ✓ Danni provocati a terzi dall'incendio, scoppio, esplosione del veicolo anche non in circolazione
- ✓ La responsabilità dell'istruttore per i veicoli adibiti a scuola guida
- ✓ Danni causati a terzi dalla conduzione illecita del veicolo da parte di figli minori

La Compagnia risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cosiddetto massimale). La legge prevede un massimale minimo per danni alla persona di Euro 6.070.000 e di Euro 1.220.000 per danni alle cose, indipendentemente dal numero delle persone coinvolte nel sinistro.

E' altresì possibile attivare ulteriori garanzie opzionali quali:

- ✓ Incendio e furto del veicolo
- ✓ Atti vandalici ed Eventi sociopolitici (solo per alcuni veicoli)
- ✓ Eventi naturali (solo per alcuni veicoli)
- ✓ Cristalli (solo per alcuni veicoli)
- ✓ Kasko (solo per alcuni veicoli)
- ✓ Infortuni del conducente (solo per i camper)
- ✓ Assistenza (solo per i camper)
- ✓ Tutela giudiziaria
- ✓ Ritiro patente (solo per i camper)
- ✓ Garanzie accessorie (solo per alcuni veicoli)



Che cosa non è assicurato?

Non sono considerati terzi e pertanto non sono coperti dall'assicurazione

- ✗ Il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose
- ✗ Il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicoli in leasing, per i danni a cose
- ✗ Il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
- ✗ I parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose
- ✗ Se l'assicurato è una Società, i soci a responsabilità illimitata e se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose
- ✗ Se il Conducente non ha conseguito la patente
- ✗ I danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti
- ✗ La circolazione in strutture aeroportuali dove non hanno libero accesso veicoli privati
- ✗ Il dolo del conducente



Ci sono limiti di copertura?

La Compagnia ha diritto a recuperare dall'Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) nei casi di:

- ! Guida con patente scaduta
- ! Conduzione del veicolo da parte di un figlio minore
- ! Revisione obbligatoria del veicolo scaduta

- ! Danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformi alle disposizioni vigenti
- ! Guida in stato di ebbrezza
- ! Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché in Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera e Andorra.

L'assicurazione copre anche negli Stati facenti parte del sistema delle Carta Verde riportati nel Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde), che viene rilasciato insieme al Certificato di assicurazione.

L'assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate nella Carta Verde.



Che obblighi ho?

- ! Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

- ✓ Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. E' possibile richiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione del 3%, in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite. Il pagamento del premio può essere effettuato attraverso assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, con strumenti elettronici di pagamento, con denaro contante nei limiti previsti dalle Norme in vigore. Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- ✓ La copertura R.C.A. dura un anno dalla data di sottoscrizione della polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione, e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta, la copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza.

E' possibile sospendere temporaneamente l'assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzati ne parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico



Come posso disdire la polizza?

- ✓ E' possibile disdire il contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna conto vendita, furto o rapina, demolizione o asportazione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia e hai diritto al rimborso della parte di premio pagata relativa al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte ed al contributo al SSN.

POLIZZA MULTIGARANZIA
PRODOTTO “**NUOVA CIRCOLAZIONE PROTETTA**”
AUTOVETTURE

**DIP AGGIUNTIVO – DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO DELLE POLIZZE
DI ASSICURAZIONE DANNI ED. 05/2021 – ultima disponibile**

COMPAGNIA – ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi Danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Informazioni relative all'Impresa di Assicurazione

Assicuratrice Milanese S.p.A. Società di Assicurazioni in forma di società per azioni, fondata nel 1988, Società appartenente al “Gruppo Assicurativo Modena Capitale” e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale S.p.A., iscritta all'Albo delle Società Capogruppo al numero 009.

Sede legale e Direzione Generale Corso Libertà 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro MO Italia.

Recapito Telefonico: 059 7479111 – Fax 059 7479112 – Sito web www.assicuratricemilanese.it – indirizzo di posta elettronica: info@assicuratricemilanese.it – assicuratricemilanese@legalmail.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n 298 del 21/12/1988, ed iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 54.941.423, mentre il capitale Sociale dell'impresa ammonta ad € 50.000.000,44. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari € 101.727.

Il Solvency Capital Requirement (SCR) è pari a € 26.371.658 e il Minimum Capital Requirement (MCR) è pari a € 8.013.039. Il Solvency Ratio (SCR Ratio) è pari a 231,88% e il Minimum Capital Requirement Ratio (MCR ratio) è pari a 763,13%.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2021.

Si precisa, che i dati sono riportati nella “Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (SFCR)” disponibile sul sito internet della Compagnia nella sezione “Chi siamo – relazioni SFCR”. La relazione è recuperabile anche al seguente link:

[Relazione-Annuale-sulla-Solvibilita-e-Condizione-Finanziaria-SFCR-Indi....pdf \(assicuratricemilanese.it\)](#)

La legislazione applicabile al contratto, in base all'articolo 180 del D. Lgs. 209/2005 è quella italiana



Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto previsto nel DIP R.C.Auto Nuova Circolazione Protetta – Autovetture

RESPONSABILITA' CIVILE

La garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali indicati in contratto

Massimale

il massimale minimo di legge ammonta ad EURO 7.290.000. La polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi accettando di pagare un premio più alto.

Garanzie estese

La garanzia Responsabilità Civile è estesa gratuitamente anche per:

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP R.C.Auto Nuova Circolazione Protetta – Autovetture

Tipo di guida

La polizza può essere personalizzata in base alle caratteristiche dei conducenti del veicolo

- Guida esperta – solo per conducenti di età superiore ai 26 anni e che abbiano conseguito la patente da almeno 3 anni
- Guida libera – la garanzia è operativa chiunque sia il conducente al momento del sinistro, nel caso però sia stato dichiarato che il veicolo non verrà mai guidato da un conducente di età inferiore ai 26 anni la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme pagate

QUALI OPZIONI/PERSONALIZZAZIONI È POSSIBILE ATTIVARE?

Opzioni con riduzione del premio

- Non sono previste opzioni con riduzioni di premio

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

- I danni cagionati da un rimorchio
- I danni derivanti dal gancio traino
- I danni causati a terzi dai trasportati a bordo del veicolo
- I danni causati alle cose di terzi in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato

In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza:

INCENDIO E FURTO

Garanzie di base

- I danni subiti dal veicolo assicurato derivanti da furto o rapina (consumati o tentati), nonché i danni da circolazione conseguenti a detti eventi
 - I danni subiti dal veicolo assicurato derivanti da incendio
- Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo**
- Ricorso terzi da incendio e ripristino locali di proprietà
 - Incendio doloso

Limitazioni, Esclusioni e Rivalse

Furto

- Ad apparecchiature ed impianti audiofonovisivi non di serie
- Alle cose trasportate

Sono altresì esclusi i danni verificatisi in occasione di furto del veicolo con chiavi vere, salvo il caso in cui tali chiavi siano state sottratte attraverso intrusione con scasso presso l'abitazione dell'assicurato e che lo stesso ne abbia fatto denuncia alle competenti Autorità.

Incendio

- Causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio
- Ad apparecchiature ed impianti fonoaudiovisivi non di serie
- Alle cose trasportate
- Derivanti da incendio doloso
- Alle cose trasportate anche di terzi

ATTI VANDALICI – EVENTI SOCIOPOLITICI

Garanzie di base

i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, derivanti da atti di vandalismo, terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

- Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

Limitazioni, Esclusioni e Rivalse

- Provocati da eventi riconducibili alla circolazione dei veicoli
- Ad apparecchiature ed impianti fonoaudiovisivi non di serie

EVENTI NATURALI

Garanzie di base

I danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, derivanti da grandine, tempeste, uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, mareggiate frane, smottamenti, valanghe, caduta neve, eruzioni vulcaniche, terremoti

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

- Collisione con animali selvatici

Limitazioni, Esclusioni e Rivalse

- I danni alle apparecchiature ed attrezzature particolari non espressamente dichiarate in polizza.
- Ad apparecchiature ed impianti fonovisivi non di serie

CRISTALLI

Garanzie di base

I danni materiali e diretti derivanti all'Assicurato per la sostituzione dei cristalli del veicolo assicurato dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

- Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

Limitazioni, Esclusioni e Rivalse

- Le rigature, le segnature e simili, salvo che le stesse siano tali da compromettere la sicurezza
- Le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli nonché quelle conseguenti ad uscita di strada e ribaltamento
- Le rotture conseguenti ad atti vandalici
- I danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli
- I danni ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni

KASKO

Garanzie di base

Danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione, urto, uscita di strada, ribaltamento, verificatisi durante la circolazione

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

- Collisione con animali selvatici

Limitazioni, Esclusioni e rivalse

- La garanzia non è operante se il sinistro si verifica quando il veicolo non è nel regolare assetto di marcia previsto dalle Norme della circolazione e dai documenti di circolazione del mezzo stesso
- Causati da oggetti, materiali od animali trasportati
- Da operazioni di carico e scarico
- Alle cose trasportate
- Subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovra a spinta, o a mano o di circolazione "fuori strada"
- Cagionati da surriscaldamento, grippaggio o fusione del motore comunque originati, da corto circuito o da getti di fiamma, da gelo delle cose assicurate
- Provocati da caduta di neve, grandine e di oggetti di qualsiasi genere
- Conseguenti a furto e rapina – consumati o tentati e derivanti da atti vandalici
- Conseguenti a incendio, esplosione, scoppio
- Ad apparecchiature ed impianti fonovisivi non di serie

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Garanzie di base

Gli infortuni subiti dal conducente durante la circolazione per i casi di "morte", "invalidità permanente" "rimborso spese sanitarie"

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

- Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

Limitazioni, Esclusioni e Rivalse

- La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'eventuale civilmente responsabile, **tuttavia nessun indennizzo sarà dovuto nei limiti in cui la lesione o le conseguenze dell'infortunio abbiano trovato integrale ristoro risarcitorio da terzi.**

TUTELA GIUDIZIARIA

Garanzie di base

Le spese che l'Assicurato deve sostenere per difendersi sia in giudizio che in fase stragiudiziale, conseguentemente ad un sinistro rientrante in garanzia

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

- Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

Limitazioni, Esclusioni e Rivalse

- Per qualsiasi controversia nei confronti della Compagnia
- Se il veicolo indicato in polizza non è coperto da valida ed operante assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile della circolazione;
- Nel caso di trasporto di persone, se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione o prescritto dalle leggi vigenti;
- Se il conducente del veicolo non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida del veicolo secondo la normativa vigente.
- In relazione a fatti derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative gare.
- Il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- Gli oneri fiscali (bollo su documenti, spese di registrazione di sentenza ed atti in genere, ecc);

- Le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- Le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore indicato in polizza;
- Le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario.

RITIRO PATENTE

Garanzie di base

le spese sostenute per frequentare un corso di recupero per il ripristino dei punti persi o per sostenere nuovamente la prova d'esame della patente di guida

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

- Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

Limitazioni, Esclusioni e Rivalse

- Se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guida un veicolo con patente diversa da quella prescritta (salvo che si tratti di patente speciale) oppure non ottempera agli obblighi prescritti in patente;
- Se l'assicurato partecipa a corse, gare e competizioni sportive ed alle relative prove in qualsiasi modo effettuate;
- Se la decurtazione dei punti o il ritiro della patente dell'Assicurato avviene in conseguenza di attività illecite di rilevanza penale come pure in caso di imputazione di fuga e/o di omissioni di soccorso, a meno che l'Assicurato sia prosciolto od assolto da tali reati.

ASSISTENZA

Garanzie di base

Un servizio di assistenza e di "pronto intervento per le varie circostanze legate alla circolazione del veicolo o inerenti l'Assicurato

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

- Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

Limitazioni, Esclusioni e Rivalse

- Sono escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.
- Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.
- Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).
- Immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- Operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- Immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere.
- Restano a carico dell'Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.

GARANZIE ACCESSORIE

Garanzie di base

Sulla base del pacchetto scelto, il rimborso dell'imposta di proprietà, le spese per la sottrazione o lo smarrimento delle chiavi dell'auto, di rimozione parcheggio, di lavaggio e disinfestazione, la perdita di bagaglio, i danni indiretti, le spese conseguenti al soccorso vittime della strada, le spese derivanti da collisione con veicoli non assicurati, le spese di ripristino AIR BAG

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

- Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

Limitazioni, Esclusioni e Rivalse

- Non sono previste particolari Limitazioni, Esclusioni e rivalse



Che cosa non è assicurato?

Oltre a quanto previsto dal DIP R.C.Auto Nuova Circolazione Protetta – Autovetture

- Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.lgs. 30/04/92 n. 285 Codice delle Strada e successive modificazioni.
- Per sinistri avvenuti quando il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola con le norme relative alla revisione.
- Nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- Nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- Nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- Non sono inoltre assicurati i rischi di responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP R.C.Auto Nuova Circolazione Protetta – Autovetture



Che obblighi ho?

Cosa fare in caso di sinistro

Denuncia di sinistro

- In caso di incidente l'Assicurato, indipendentemente dalla propria responsabilità, deve darne comunicazione alla Compagnia entro 3 giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuta conoscenza.

La denuncia del sinistro può avvenire:

- ✓ All'agenzia competente
- ✓ Via fax al n 059/7479112 di Assicuratrice Milanese S.p.A.
- ✓ Via posta all'indirizzo Assicuratrice Milanese spa Corso Libertà 53 41018 – San Cesario Sul Panaro MO

La struttura liquidativa dell'Impresa è unica e Direzionale, raggiungibile al telefono al numero 059/7479111 Centro Liquidazione Sinistri di Assicuratrice Milanese spa operante il martedì dalle 15 alle 18, Mercoledì e Giovedì dalle 9.30 alle 13.00

Risarcimento diretto

La procedura di indennizzo diretto è attivabile nel caso di incidenti:

- Che abbiano coinvolto due soli veicoli entrambi identificati e immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, regolarmente assicurati da imprese aderenti alla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (CARD) e che non vedano coinvolti ciclomotori diversi da quelli targati ai sensi del DPR 06/03/2006 n. 153 e/o le macchine agricole;
- In cui si sia effettivamente verificato un contatto tra i veicoli coinvolti;
- Da cui non siano conseguite lesioni gravi ai conducenti, intendendosi come tali i danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%. La procedura di risarcimento diretto si applica anche se sui veicoli coinvolti erano presenti, oltre ai conducenti, altre persone che hanno subito lesioni anche gravi (cioè danni alla persona con invalidità permanente superiore al 9%) La procedura "CARD" è applicabile anche in caso di danni agli oggetti di proprietà del conducente o dell'Assicurato, trasportati a bordo del veicolo stesso.

Richiesta di risarcimento da indirizzare alla Controparte

La procedura ordinaria di risarcimento si applica quando non trova applicazione la procedura di "risarcimento diretto".

Richieste di risarcimento da indirizzare alla Consap

Il Fondo per le Vittime della strada risarcisce in caso d'incidenti provocati da:

- Veicoli o imbarcazioni non identificati, per i soli danni alla persona (è previsto il risarcimento anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00 in caso di danni gravi alla persona)
- Veicoli o imbarcazioni non assicurati per i danni alla persona e alle cose

Assistenza diretta / in convenzione

Le prestazioni relative alla garanzia Assistenza Basic e Confort sono erogate direttamente dalla Struttura Organizzativa di Europe Assistance

Rimborso del sinistro per evitare il Malus

Alla scadenza del periodo assicurativo nel quale è stato pagato il sinistro, indipendentemente dall'eventuale rinnovo, l'Assicurato ha diritto a evitare l'evoluzione in Malus rimborsando gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri che hanno dato luogo a tale evoluzione, sempre che siano stati pagati a titolo definitivo Per i sinistri liquidati in regime di risarcimento diretto ex art. 149 del D.lgs. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private), la richiesta di informazioni e successivamente, di eventuale rimborso deve essere inoltrata a CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SPA – Stanza di Compensazione – Via Yser 14 – 00198 ROMA, tel. 06/85796530, fax 06/85796546/547, email rimborsistanza@consap.it sito internet www.consap.it.

Gestione da parte di altre Imprese

I sinistri sono interamente gestiti da Assicuratrice Milanese.

Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono dopo due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione. Relativamente alle garanzie di responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

- Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP R.C.Auto Nuova Circolazione Protetta – Autoveature

Obblighi della Società

Per la garanzia Responsabilità Civile, se la richiesta di risarcimento è conforme e il danno è risarcibile, l'assicuratore comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; se invece il danno non è risarcibile comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l'offerta. Tali comunicazioni vengono effettuate:

- Nel caso di danni materiali, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento;
- Nel caso di danni materiali e con il modulo blu firmato da entrambi i conducenti, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta;
- Nel caso di lesioni, entro 90 giorni dalla ricezione dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.

In caso di accettazione della somma offerta, la Compagnia verserà al danneggiato, nei 15 giorni successivi, l'importo relativo.

Per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, Assicuratrice Milanese si impegna a pagare l'indennizzo all'Assicurato, oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, entro 30 giorni dal momento in cui la Compagnai dispone di tutta la documentazione necessaria per liquidare il sinistro.



Quando e come devo pagare?

Premio

- Modalità di pagamento – non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP R.C.Auto Nuova Circolazione Protetta – Autovetture
- Frazionamento
 - o Aumento del 3% in caso di frazionamento semestrale
- Adeguamento – non è previsto alcun adeguamento automatico sia del premio che delle somme assicurate.

Rimborso

- Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP R.C.Auto Nuova Circolazione Protetta – Autovetture



Quando comincia la copertura e quando finisce?

DURATA

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP R.C.Auto Nuova Circolazione Protetta – Autovetture

SOSPENSIONE

Qualora il contratto abbia durata non inferiore all'anno e nessun vincolo a favore di Società di leasing o di finanziarie, il Contraente ha diritto di sospenderlo temporaneamente, facendone richiesta alla Società.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a tre mesi. Qualora tale durata sia inferiore ai tre mesi il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere tre mesi, con rinuncia da parte della Società alle successive rate di premio ancorché di frazionamento.

Decorsi dodici mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto al riattivazione della garanzia, il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito dalla Società.



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo – non è previsto il tacito rinnovo né per la garanzia RCA né per le garanzie accessorie

Ripensamento dopo la stipulazione – non è previsto il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.

Risoluzione – Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP R.C.Auto Nuova Circolazione Protetta – Autovetture



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto ai proprietari di autovetture che:

- Debbono adempiere all'obbligo di copertura assicurativa RCA per i danni causati a terzi derivanti dalla circolazione del proprio veicolo
- Vogliano assicurare rischi accessori collegati alla circolazione del veicolo



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari per la vendita di questo prodotto percepiscono in media il 10% del premio imponibile pagato dal Contraente, per remunerazioni di tipo provvigionale

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa Assicuratrice

Il reclamo è "una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti della Società di assicurazione relativa ad un contratto o ad un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto".

La gestione dei reclami ricevuti, inclusi i relativi riscontri ai reclamanti, è devoluta ad una specifica funzione aziendale.

I reclami devono essere inoltrati, per iscritto, presso la Sede legale di Assicuratrice Milanese S.p.A. all'attenzione dell'Ufficio Reclami, Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario sul Panaro (MO), utilizzando una delle seguenti modalità:

- A mezzo messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: servizio.reclami@assicuratricemilane.it
- Via fax al numero +39 059 8672387
- Con il servizio postale

La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.

All'IVASS

Se l'impresa non fornisce risposta entro 45 giorni, se la stessa è considerata insoddisfacente in quanto asseritamente non completa e/o non corretta, ovvero in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi a:

IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma

Fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353

PEC: ivass@pec.ivass.it

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- Nome, Cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico
- L'individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato
- Breve descrizione del motivo di doglianza
- Copia del reclamo già presentato direttamente alla Società corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa
- Ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo

Non rientrano nella competenza dell'IVASS:

- I reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all'attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente alla Società e che, in caso di ricezione, l'Istituto provvederà ad inoltrare alla Società entro 45 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti.
- I reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria

Sul sito internet di Assicuratrice Milanese S.p.A. e, precisamente, nella sezione "Reclami", è disponibile degli utenti, tramite apposito link, sia un modello di reclamo alla Compagnia, sia un modello di reclamo all'Istituto di Vigilanza

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it</p> <p>La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo, 4 marzo 2010 n.° 28.</p> <p>La richiesta di mediazione nei confronti di Assicuratrice Milanese S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html</p> <p>le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di "condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.</p> <p>Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti.</p>
Negoziazione assistita	<p>E' una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n.° 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l'obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con sui si intende chiedere il risarcimento, a qualsiasi titolo, di somme inferiori a 50.000 Euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria, nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Arbitrato</p> <p>Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti.</p> <p>Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito.</p> <p>In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà.</p> <p>In ogni caso è sempre possibile per il contraente rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contattare il numero 059/7479112 • Inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica info@assicuratricemilanese.it

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI ACCEDERE A TALE AREA PER CONSULTARE IL CONTRATTO STESSO

POLIZZA MULTIGARANZIA
PRODOTTO “**NUOVA CIRCOLAZIONE PROTETTA**”
CICLOMOTORI E MOTOCICLI

**DIP AGGIUNTIVO – DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO DELLE POLIZZE
DI ASSICURAZIONE DANNI ED. 05/2021 – ultima disponibile**

COMPAGNIA – ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi Danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Informazioni relative all'Impresa di Assicurazione

Assicuratrice Milanese S.p.A. Società di Assicurazioni in forma di società per azioni, fondata nel 1988, Società appartenente al “Gruppo Assicurativo Modena Capitale” e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale S.p.A., iscritta all'Albo delle Società Capogruppo al numero 009.

Sede legale e Direzione Generale Corso Libertà 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro MO Italia.

Recapito Telefonico: 059 7479111 – Fax 059 7479112 – Sito web www.assicuratricemilanese.it – indirizzo di posta elettronica: info@assicuratricemilanese.it – assicuratricemilanese@legalmail.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n 298 del 21/12/1988, ed iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 54.941.423, mentre il capitale Sociale dell'impresa ammonta ad € 50.000.000,44. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari € 101.727.

Il Solvency Capital Requirement (SCR) è pari a € 26.371.658 e il Minimum Capital Requirement (MCR) è pari a € 8.013.039. Il Solvency Ratio (SCR Ratio) è pari a 231,88% e il Minimum Capital Requirement Ratio (MCR ratio) è pari a 763,13%.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2021.

Si precisa, che i dati sono riportati nella “Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (SFCR)” disponibile sul sito internet della Compagnia nella sezione “Chi siamo – relazioni SFCR”. La relazione è recuperabile anche al seguente link:

[Relazione-Annuale-sulla-Solvibilita-e-Condizione-Finanziaria-SFCR-Indi....pdf \(assicuratricemilanese.it\)](#)

La legislazione applicabile al contratto, in base all'articolo 180 del D. Lgs. 209/2005 è quella italiana



Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto previsto dal DIP R.C.Auto Nuova Circolazione Protetta – Ciclomotori e Motocicli

RESPONSABILITA' CIVILE

La garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali indicati in contratto

Massimale

il massimale minimo di legge ammonta ad EURO 7.290.000. La polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi accettando di pagare un premio più alto.

Garanzie estese

La garanzia Responsabilità Civile è estesa gratuitamente anche per:

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP R.C.Auto Nuova Circolazione Protetta – Ciclomotori e Motocicli

Tipo di guida

La polizza non può essere personalizzata in base alle caratteristiche dei conducenti del veicolo

QUALI OPZIONI/PERSONALIZZAZIONI E' POSSIBILE ATTIVARE?

Opzioni con riduzione del premio

- Non sono previste opzioni con riduzioni di premio

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

- Non sono previste opzioni con maggiorazioni di premio

In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza:

INCENDIO E FURTO

Garanzie di base

- I danni subiti dal veicolo assicurato derivanti da furto o rapina (consumati o tentati), nonché i danni da circolazione conseguenti a detti eventi
- I danni subiti dal veicolo assicurato derivanti da incendio

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

- Ricorso terzi da incendio e ripristino locali di proprietà
- Incendio doloso

Limitazioni, Esclusioni e Rivalse

Furto

- Ad apparecchiature ed impianti audiofonovisivi non di serie
- Alle cose trasportate

Sono altresì esclusi i danni verificatisi in occasione di furto del veicolo con chiavi vere, salvo il caso in cui tali chiavi siano state sottratte attraverso intrusione con scasso presso l'abitazione dell'assicurato e che lo stesso ne abbia fatto denuncia alle competenti Autorità.

Incendio

- Causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio
- Ad apparecchiature ed impianti fonoaudiovisivi non di serie
- Alle cose trasportate
- Derivanti da incendio doloso
- Alle cose trasportate anche di terzi

TUTELA GIUDIZIARIA

Garanzie di base

Le spese che l'Assicurato deve sostenere per difendersi sia in giudizio che in fase stragiudiziale, conseguentemente ad un sinistro rientrante in garanzia

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

- Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

Limitazioni, Esclusioni e Rivalse

- Per qualsiasi controversia nei confronti della Compagnia
- Se il veicolo indicato in polizza non è coperto da valida ed operante assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile della circolazione;
- Nel caso di trasporto di persone, se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione o prescritto dalle leggi vigenti;
- Se il conducente del veicolo non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida del veicolo secondo la normativa vigente.
- In relazione a fatti derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative gare.
- Il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- Gli oneri fiscali (bollo su documenti, spese di registrazione di sentenza ed atti in genere, ecc);
- Le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- Le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore indicato in polizza;
- Le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario.

RITIRO PATENTE

Garanzie di base

Le spese sostenute per frequentare un corso di recupero per il ripristino dei punti persi o per sostenere nuovamente la prova d'esame della patente di guida

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

- Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

Limitazioni, Esclusioni e Rivalse

- Se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guida un veicolo con patente diversa da quella prescritta (salvo che si tratti di patente speciale) oppure non ottempera agli obblighi prescritti in patente;
- Se l'assicurato partecipa a corse, gare e competizioni sportive ed alle relative prove in qualsiasi modo effettuate;
- Se la decurtazione dei punti o il ritiro della patente dell'Assicurato avviene in conseguenza di attività illecite di rilevanza penale come pure in caso di imputazione di fuga e/o di omissioni di soccorso, a meno che l'Assicurato sia prosciolto od assolto da tali reati.

ASSISTENZA

Garanzie di base

Un servizio di assistenza e di "pronto intervento per le varie circostanze legate alla circolazione del veicolo o inerenti l'Assicurato

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

- Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

Limitazioni, Esclusioni e Rivalse

- Sono escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.
- Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.
- Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).
- Immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- Operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- Immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere.
- Restano a carico dell'Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.

GARANZIE ACCESSORIE

Garanzie di base

Sulla base del pacchetto scelto, il rimborso dell'imposta di proprietà, le spese per la sottrazione o lo smarrimento delle chiavi dell'auto, di rimozione parcheggio, di lavaggio e disinfestazione, la perdita di bagaglio, i danni indiretti, le spese conseguenti al soccorso vittime della strada, le spese derivanti da collisione con veicoli non assicurati, le spese di ripristino AIR BAG

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

- Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

Limitazioni, Esclusioni e Rivalse

- Non sono previste particolari Limitazioni, Esclusioni e rivalse



Che cosa non è assicurato?

Oltre a quanto previsto dal DIP R.C.Auto Nuova Circolazione Protetta – Ciclomotori e Motocicli:

- Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.lgs. 30/04/92 n. 285 Codice delle Strada e successive modificazioni.
- Per sinistri avvenuti quando il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola con le norme relative alla revisione.
- Nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- Nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- Nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- Non sono inoltre assicurati i rischi di responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP R.C.Auto Nuova Circolazione Protetta – Ciclomotori e Motocicli



Che obblighi ho?

Cosa fare in caso di sinistro

Denuncia di sinistro

- In caso di incidente l'Assicurato, indipendentemente dalla propria responsabilità, deve darne comunicazione alla Compagnia entro 3 giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuta conoscenza.

La denuncia del sinistro può avvenire:

- ✓ All'agenzia competente
- ✓ Via fax al n 059/7479112 di Assicuratrice Milanese S.p.A.
- ✓ Via posta all'indirizzo Assicuratrice Milanese spa Corso Libertà 53 41018 – San Cesario Sul Panaro MO

La struttura liquidativa dell'Impresa è unica e Direzionale, raggiungibile al telefono al numero 059/7479111 Centro Liquidazione Sinistri di Assicuratrice Milanese spa operante il martedì dalle 15 alle 18, Mercoledì e Giovedì dalle 9.30 alle 13.00

Risarcimento diretto

La procedura di indennizzo diretto è attivabile nel caso di incidenti:

- Che abbiano coinvolto due soli veicoli entrambi identificati e immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, regolarmente assicurati da imprese aderenti alla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (CARD) e che non vedano coinvolti ciclomotori diversi da quelli targati ai sensi del DPR 06/03/2006 n. 153 e/o le macchine agricole;
- In cui si sia effettivamente verificato un contatto tra i veicoli coinvolti;
- Da cui non siano conseguite lesioni gravi ai conducenti, intendendosi come tali i danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%. La procedura di risarcimento diretto si applica anche se sui veicoli coinvolti erano presenti, oltre ai conducenti, altre persone che hanno subito lesioni anche gravi (cioè danni alla persona con invalidità permanente superiore al 9%) La procedura "CARD" è applicabile anche in caso di danni agli oggetti di proprietà del conducente o dell'Assicurato, trasportati a bordo del veicolo stesso.

Richiesta di risarcimento da indirizzare alla Controparte

La procedura ordinaria di risarcimento si applica quando non trova applicazione la procedura di "risarcimento diretto".

Richieste di risarcimento da indirizzare alla Consap

Il Fondo per le Vittime della strada risarcisce in caso d'incidenti provocati da:

- Veicoli o imbarcazioni non identificati, per i soli danni alla persona (è previsto il risarcimento anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00 in caso di danni gravi alla persona)
- Veicoli o imbarcazioni non assicurati per i danni alla persona e alle cose

Assistenza diretta / in convenzione

Le prestazioni relative alla garanzia Assistenza Basic e Confort sono erogate direttamente dalla Struttura Organizzativa di Europe Assistance

Rimborso del sinistro per evitare il Malus

Alla scadenza del periodo assicurativo nel quale è stato pagato il sinistro, indipendentemente dall'eventuale rinnovo, l'Assicurato ha diritto a evitare l'evoluzione in Malus rimborsando gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri che hanno dato luogo a tale evoluzione, sempre che siano stati pagati a titolo definitivo Per i sinistri liquidati in regime di risarcimento diretto ex art. 149 del D.lgs. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private), la richiesta di informazioni e successivamente, di eventuale rimborso deve essere inoltrata a CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SPA – Stanza di Compensazione – Via Yser 14 – 00198 ROMA, tel. 06/85796530, fax 06/85796546/547, email rimborstanza@consap.it sito internet www.consap.it.

Gestione da parte di altre Imprese

I sinistri sono interamente gestiti da Assicuratrice Milanese.

Prescrizione dei diritti derivanti da contratto

I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono dopo due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione. Relativamente alle garanzie di responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP R.C.Auto Nuova Circolazione Protetta – Ciclomotori e Motocicli

Obblighi della Società

Per la garanzia Responsabilità Civile, se la richiesta di risarcimento è conforme e il danno è risarcibile, l'assicuratore comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; se invece il danno non è risarcibile comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l'offerta. Tali comunicazioni vengono effettuate:

- Nel caso di danni materiali, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento;
- Nel caso di danni materiali e con il modulo blu firmato da entrambi i conducenti, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta;
- Nel caso di lesioni, entro 90 giorni dalla ricezione dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.

In caso di accettazione della somma offerta, la Compagnia verserà al danneggiato, nei 15 giorni successivi, l'importo relativo.

Per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, Assicuratrice Milanese si impegna a pagare l'indennizzo all'Assicurato, oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, entro 30 giorni dal momento in cui la Compagnia dispone di tutta la documentazione necessaria per liquidare il sinistro.



Quando e come devo pagare?

Premio

- Modalità di pagamento – non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP R.C.Auto Nuova Circolazione Protetta – Ciclomotori e Motocicli
- Frazionamento
 - o Aumento del 3% in caso di frazionamento semestrale
- Adeguamento – non è previsto alcun adeguamento automatico sia del premio che delle somme assicurate.

Rimborso

- Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP R.C.Auto Nuova Circolazione Protetta – Ciclomotori e Motocicli



Quando comincia la copertura e quando finisce?

DURATA

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP R.C.Auto Nuova Circolazione Protetta – Ciclomotori e Motocicli

SOSPENSIONE

Qualora il contratto abbia durata non inferiore all'anno e nessun vincolo a favore di Società di leasing o di finanziarie, il Contraente ha diritto di sospenderlo temporaneamente, facendone richiesta alla Società.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a tre mesi. Qualora tale durata sia inferiore ai tre mesi il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere tre mesi, con rinuncia da parte della Società alle successive rate di premio ancorché di frazionamento.

Decorsi dodici mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto al riattivazione della garanzia, il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito dalla Società.



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo – non è previsto il tacito rinnovo né per la garanzia RCA né per le garanzie accessorie

Ripensamento dopo la stipulazione – non è previsto il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.

Risoluzione – Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP R.C.Auto Nuova Circolazione Protetta – Ciclomotori e Motocicli



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto ai proprietari di ciclomotori o motocicli che:

- Debbono adempiere all'obbligo di copertura assicurativa RCA per i danni causati a terzi derivanti dalla circolazione del proprio veicolo
- Vogliano assicurare rischi accessori collegati alla circolazione del veicolo



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari per la vendita di questo prodotto percepiscono in media il 10% del premio imponibile pagato dal Contraente, per remunerazioni di tipo provvigionale

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa Assicuratrice

Il reclamo è "una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti della Società di assicurazione relativa ad un contratto o ad un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto".

La gestione dei reclami ricevuti, inclusi i relativi riscontri ai reclamanti, è devoluta ad una specifica funzione aziendale.

I reclami devono essere inoltrati, per iscritto, presso la Sede legale di Assicuratrice Milanese S.p.A. all'attenzione dell'Ufficio Reclami, Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario sul Panaro (MO), utilizzando una delle seguenti modalità:

- A mezzo messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: servizio.reclami@assicuratricemilanese.it
- Via fax al numero +39 059 8672387
- Con il servizio postale

La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.

All'IVASS

Se l'impresa non fornisce risposta entro 45 giorni, se la stessa è considerata insoddisfacente in quanto asseritamente non completa e/o non corretta, ovvero in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi a:

IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma

Fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353

PEC: ivass@pec.ivass.it

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- Nome, Cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico
- L'individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato
- Breve descrizione del motivo di doglianza
- Copia del reclamo già presentato direttamente alla Società corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa
- Ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo

Non rientrano nella competenza dell'IVASS:

- I reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all'attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente alla Società e che, in caso di ricezione, l'Istituto provvederà ad inoltrare alla Società entro 45 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti.
- I reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria

Sul sito internet di Assicuratrice Milanese S.p.A. e, precisamente, nella sezione "Reclami", è disponibile degli utenti, tramite apposito link, sia un modello di reclamo alla Compagnia, sia un modello di reclamo all'Istituto di Vigilanza

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it</p> <p>La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo, 4 marzo 2010 n.° 28.</p> <p>La richiesta di mediazione nei confronti di Assicuratrice Milanese S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html</p> <p>le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di "condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.</p> <p>Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti.</p>
Negoziazione assistita	<p>È una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n.° 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l'obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere il risarcimento, a qualsiasi titolo, di somme inferiori a 50.000 Euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria, nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Arbitrato</p> <p>Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti.</p> <p>Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito.</p> <p>In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà.</p> <p>In ogni caso è sempre possibile per il contraente rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contattare il numero 059/7479112 • Inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica info@assicuratricemilanese.it

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI ACCEDERE A TALE AREA PER CONSULTARE IL CONTRATTO STESSO

POLIZZA MULTIGARANZIA
PRODOTTO “**NUOVA CIRCOLAZIONE PROTETTA**” – ALTRI VEICOLI

**DIP AGGIUNTIVO – DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO DELLE POLIZZE
DI ASSICURAZIONE DANNI ED. 5/2021 – ultima disponibile**

COMPAGNIA – ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi Danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Informazioni relative all'Impresa di Assicurazione

Assicuratrice Milanese S.p.A. Società di Assicurazioni in forma di società per azioni, fondata nel 1988, Società appartenente al “Gruppo Assicurativo Modena Capitale” e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale S.p.A., iscritta all'Albo delle Società Capogruppo al numero 009.

Sede legale e Direzione Generale Corso Libertà 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro MO Italia.

Recapito Telefonico: 059 7479111 – Fax 059 7479112 – Sito web www.assicuratricemilane.it – indirizzo di posta elettronica: info@assicuratricemilane.it – assicuratricemilane@legalmail.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n 298 del 21/12/1988, ed iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 54.941.423, mentre il capitale Sociale dell'impresa ammonta ad € 50.000.000,44. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari € 101.727.

Il Solvency Capital Requirement (SCR) è pari a € 26.371.658 e il Minimum Capital Requirement (MCR) è pari a € 8.013.039. Il Solvency Ratio (SCR Ratio) è pari a 231,88% e il Minimum Capital Requirement Ratio (MCR ratio) è pari a 763,13%.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2021.

Si precisa, che i dati sono riportati nella “Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (SFCR)” disponibile sul sito internet della Compagnia nella sezione “Chi siamo – relazioni SFCR”. La relazione è recuperabile anche al seguente link:

[Relazione-Annuale-sulla-Solvibilita-e-Condizione-Finanziaria-SFCR-Indi....pdf \(assicuratricemilane.it\)](#)

La legislazione applicabile al contratto, in base all'articolo 180 del D. Lgs. 209/2005, è quella italiana.



Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto previsto nel DIP RCA – Nuova Circolazione Protetta – Altri veicoli

RESPONSABILITA' CIVILE

La garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali indicati in contratto

Massimale

il massimale minimo di legge ammonta ad EURO 7.290.000. La polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi accettando di pagare un premio più alto.

Garanzie estese

La garanzia Responsabilità Civile è estesa gratuitamente anche per:

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP RCA – Nuova Circolazione Protetta – Altri veicoli

Tipo di guida

La polizza non può essere personalizzata in base alle caratteristiche dei conducenti del veicolo

QUALI OPZIONI/PERSONALIZZAZIONI E' POSSIBILE ATTIVARE?

Opzioni con riduzione del premio

- Non sono previste opzioni con riduzioni di premio

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

- Non sono previste opzioni con maggiorazioni di premio

In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza:

INCENDIO E FURTO

Garanzie di base

- I danni subiti dal veicolo assicurato derivanti da furto o rapina (consumati o tentati), nonché i danni da circolazione conseguenti a detti eventi
- I danni subiti dal veicolo assicurato derivanti da incendio

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

- Ricorso terzi da incendio e ripristino locali di proprietà
- Incendio doloso

Limitazioni, Esclusioni e Rivalse

Furto

- Ad apparecchiature ed impianti audiofonovisivi non di serie
- Alle cose trasportate

Sono altresì esclusi i danni verificatisi in occasione di furto del veicolo con chiavi vere, salvo il caso in cui tali chiavi siano state sottratte attraverso intrusione con scasso presso l'abitazione dell'assicurato e che lo stesso ne abbia fatto denuncia alle competenti Autorità.

Incendio

- Causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio
- Ad apparecchiature ed impianti fonoaudiovisivi non di serie
- Alle cose trasportate
- Derivanti da incendio doloso
- Alle cose trasportate anche di terzi

ATTI VANDALICI – EVENTI SOCIOPOLITICI (prestabile solo per alcune tipologie di veicolo)

Garanzie di base

i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, derivanti da atti di vandalismo, terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

- Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

Limitazioni, Esclusioni e Rivalse

- Provocati da eventi riconducibili alla circolazione dei veicoli
- Ad apparecchiature ed impianti fonoaudiovisivi non di serie

EVENTI NATURALI (prestabile solo per alcune tipologie di veicolo)

Garanzie di base

I danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, derivanti da grandine, tempeste, uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, mareggiate frane, smottamenti, valanghe, caduta neve, eruzioni vulcaniche, terremoti

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

- Collisione con animali selvatici

Limitazioni, Esclusioni e Rivalse

- I danni alle apparecchiature ed attrezzature particolari non espressamente dichiarate in polizza.
- Ad apparecchiature ed impianti fonovisivi non di serie

CRISTALLI (prestabile solo per alcune tipologie di veicolo)

Garanzie di base

I danni materiali e diretti derivanti all'Assicurato per la sostituzione dei cristalli del veicolo assicurato dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

- Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

Limitazioni, Esclusioni e Rivalse

- Le rigature, le segnature e simili, salvo che le stesse siano tali da compromettere la sicurezza
- Le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli nonché quelle conseguenti ad uscita di strada e ribaltamento
- Le rotture conseguenti ad atti vandalici
- I danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli
- I danni ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni

KASKO (prestabile solo per alcune tipologie di veicolo)

Garanzie di base

Danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione, urto, uscita di strada, ribaltamento, verificatisi durante la circolazione

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

- Collisione con animali selvatici

Limitazioni, Esclusioni e rivalse

- La garanzia non è operante se il sinistro si verifica quando il veicolo non è nel regolare assetto di marcia previsto dalle Norme della circolazione e dai documenti di circolazione del mezzo stesso
- Causati da oggetti, materiali od animali trasportati
- Da operazioni di carico e scarico
- Alle cose trasportate
- Subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovra a spinta, o a mano o di circolazione "fuori strada"
- Cagionati da surriscaldamento, grippaggio o fusione del motore comunque originati, da corto circuito o da getti di fiamma, da gelo delle cose assicurate
- Provocati da caduta di neve, grandine e di oggetti di qualsiasi genere
- Conseguenti a furto e rapina – consumati o tentati e derivanti da atti vandalici
- Conseguenti a incendio, esplosione, scoppio
- Ad apparecchiature ed impianti fonovisivi non di serie

INFORTUNI DEL CONDUCENTE (prestabile solo per i camper)

Garanzie di base

Gli infortuni subiti dal conducente durante la circolazione per i casi di "morte", "invalidità permanente" "rimborso spese sanitarie"

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

- Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

Limitazioni, Esclusioni e Rivalse

- La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'eventuale civilmente responsabile, **tuttavia nessun indennizzo sarà dovuto nei limiti in cui la lesione o le conseguenze dell'infortunio abbiano trovato integrale ristoro risarcitorio da terzi.**

TUTELA GIUDIZIARIA

Garanzie di base

Le spese che l'Assicurato deve sostenere per difendersi sia in giudizio che in fase stragiudiziale, conseguentemente ad un sinistro rientrante in garanzia

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

- Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

Limitazioni, Esclusioni e Rivalse

- Per qualsiasi controversia nei confronti della Compagnia
- Se il veicolo indicato in polizza non è coperto da valida ed operante assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile della circolazione;
- Nel caso di trasporto di persone, se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione o prescritto dalle leggi vigenti;
- Se il conducente del veicolo non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida del veicolo secondo la normativa vigente.
- In relazione a fatti derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative gare.
- Il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- Gli oneri fiscali (bollo su documenti, spese di registrazione di sentenza ed atti in genere, ecc);
- Le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- Le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore indicato in polizza;

- Le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario.

RITIRO PATENTE (prestabile solo per i camper)

Garanzie di base

le spese sostenute per frequentare un corso di recupero per il ripristino dei punti persi o per sostenere nuovamente la prova d'esame della patente di guida

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

- Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

Limitazioni, Esclusioni e Rivalse

- Se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guida un veicolo con patente diversa da quella prescritta (salvo che si tratti di patente speciale) oppure non ottempera agli obblighi prescritti in patente;
- Se l'assicurato partecipa a corse, gare e competizioni sportive ed alle relative prove in qualsiasi modo effettuate;
- Se la decurtazione dei punti o il ritiro della patente dell'Assicurato avviene in conseguenza di attività illecite di rilevanza penale come pure in caso di imputazione di fuga e/o di omissioni di soccorso, a meno che l'Assicurato sia prosciolto od assolto da tali reati.

ASSISTENZA (prestabile solo per i camper e gli autocarri fino a 35 quintali)

Garanzie di base

Un servizio di assistenza e di "pronto intervento per le varie circostanze legate alla circolazione del veicolo o inerenti l'Assicurato

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

- Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

Limitazioni, Esclusioni e Rivalse

- Sono escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.
- Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.
- Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).
- Immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- Operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- Immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere.
- Restano a carico dell'Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.

GARANZIE ACCESSORIE (prestabile solo per alcune tipologie di veicolo)

Garanzie di base

Sulla base del pacchetto scelto, il rimborso dell'imposta di proprietà, le spese per la sottrazione o lo smarrimento delle chiavi dell'auto, di rimozione parcheggio, di lavaggio e disinfestazione, la perdita di bagaglio, i danni indiretti, le spese conseguenti al soccorso vittime della strada, le spese derivanti da collisione con veicoli non assicurati, le spese di ripristino AIR BAG

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

- Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

Limitazioni, Esclusioni e Rivalse

- Non sono previste particolari Limitazioni, Esclusioni e rivalse



Che cosa non è assicurato?

Oltre a quanto previsto dal DIP RCA – Nuova Circolazione Protetta – Altri veicoli

- Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.lgs. 30/04/92 n. 285 Codice delle Strada e successive modificazioni.
- Per sinistri avvenuti quando il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola con le norme relative alla revisione.
- Nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- Nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- Nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- Non sono inoltre assicurati i rischi di responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP RCA – Nuova Circolazione Protetta – Altri veicoli



Che obblighi ho?

Cosa fare in caso di sinistro

Denuncia di sinistro

- In caso di incidente l'Assicurato, indipendentemente dalla propria responsabilità, deve darne comunicazione alla Compagnia entro 3 giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuta conoscenza.

La denuncia del sinistro può avvenire:

- ✓ All'agenzia competente
- ✓ Via fax al n 059/7479112 di Assicuratrice Milanese S.p.A.
- ✓ Via posta all'indirizzo Assicuratrice Milanese spa Corso Libertà 53 41018 – San Cesario Sul Panaro MO

La struttura liquidativa dell'Impresa è unica e Direzionale, raggiungibile al telefono al numero 059/7479111 Centro Liquidazione Sinistri di Assicuratrice Milanese spa operante il martedì dalle 15 alle 18, Mercoledì e Giovedì dalle 9.30 alle 13.00

Risarcimento diretto

La procedura di indennizzo diretto è attivabile nel caso di incidenti:

- Che abbiano coinvolto due soli veicoli entrambi identificati e immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, regolarmente assicurati da imprese aderenti alla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (CARD) e che non vedano coinvolti ciclomotori diversi da quelli targati ai sensi del DPR 06/03/2006 n. 153 e/o le macchine agricole;
- In cui si sia effettivamente verificato un contatto tra i veicoli coinvolti;
- Da cui non siano conseguite lesioni gravi ai conducenti, intendendosi come tali i danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%. La procedura di risarcimento diretto si applica anche se sui veicoli coinvolti erano presenti, oltre ai conducenti, altre persone che hanno subito lesioni anche gravi (cioè danni alla persona con invalidità permanente superiore al 9%) La procedura "CARD" è applicabile anche in caso di danni agli oggetti di proprietà del conducente o dell'Assicurato, trasportati a bordo del veicolo stesso.

Richiesta di risarcimento da indirizzare alla Controparte

La procedura ordinaria di risarcimento si applica quando non trova applicazione la procedura di "risarcimento diretto".

Richieste di risarcimento da indirizzare alla Consap

Il Fondo per le Vittime della strada risarcisce in caso d'incidenti provocati da:

- Veicoli o imbarcazioni non identificati, per i soli danni alla persona (è previsto il risarcimento anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00 in caso di danni gravi alla persona)
- Veicoli o imbarcazioni non assicurati per i danni alla persona e alle cose

Assistenza diretta / in convenzione

Le prestazioni relative alla garanzia Assistenza Basic e Confort sono erogate direttamente dalla Struttura Organizzativa di Europe Assistance

Rimborso del sinistro per evitare il Malus

Alla scadenza del periodo assicurativo nel quale è stato pagato il sinistro, indipendentemente dall'eventuale rinnovo, l'Assicurato ha diritto a evitare l'evoluzione in Malus rimborsando gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri che hanno dato luogo a tale evoluzione, sempre che siano stati pagati a titolo definitivo Per i sinistri liquidati in regime di risarcimento diretto ex art. 149 del D.lgs. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private), la richiesta di informazioni e successivamente, di eventuale rimborso deve essere inoltrata a CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SPA – Stanza di Compensazione – Via Yser 14 – 00198 ROMA, tel. 06/85796530, fax 06/85796546/547, email rimborsistanza@consap.it sito internet www.consap.it.

Gestione da parte di altre Imprese

I sinistri sono interamente gestiti da Assicuratrice Milanese.

Prescrizione dei diritti derivanti da contratto

I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono dopo due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione. Relativamente alle garanzie di responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

- Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP RCA – Nuova Circolazione Protetta – Altri veicoli

Obblighi della Società

Per la garanzia Responsabilità Civile, se la richiesta di risarcimento è conforme e il danno è risarcibile, l'assicuratore comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; se invece il danno non è risarcibile comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l'offerta. Tali comunicazioni vengono effettuate:

- Nel caso di danni materiali, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento;
- Nel caso di danni materiali e con il modulo blu firmato da entrambi i conducenti, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta;
- Nel caso di lesioni, entro 90 giorni dalla ricezione dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.

In caso di accettazione della somma offerta, la Compagnia verserà al danneggiato, nei 15 giorni successivi, l'importo relativo.

Per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, Assicuratrice Milanese si impegna a pagare l'indennizzo all'Assicurato, oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, entro 30 giorni dal momento in cui la Compagnia dispone di tutta la documentazione necessaria per liquidare il sinistro.



Quando e come devo pagare?

Premio

- Modalità di pagamento – non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP RCA – Nuova Circolazione Protetta – Altri veicoli
- Frazionamento
 - o Aumento del 3% in caso di frazionamento semestrale
- Adeguamento – non è previsto alcun adeguamento automatico sia del premio che delle somme assicurate.

Rimborso

- Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP RCA – Nuova Circolazione Protetta – Altri veicoli



Quando comincia la copertura e quando finisce?

DURATA

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP RCA – Nuova Circolazione Protetta – Altri veicoli

SOSPENSIONE

Qualora il contratto abbia durata non inferiore all'anno e nessun vincolo a favore di Società di leasing o di finanziarie, il Contraente ha diritto di sospenderlo temporaneamente, facendone richiesta alla Società.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a tre mesi. Qualora tale durata sia inferiore ai tre mesi il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere tre mesi, con rinuncia da parte della Società alle successive rate di premio ancorché di frazionamento.

Decorsi dodici mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto al riattivazione della garanzia, il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito dalla Società.



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo – non è previsto il tacito rinnovo né per la garanzia RCA né per le garanzie accessorie

Ripensamento dopo la stipulazione – non è previsto il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.

Risoluzione – Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP RCA – Nuova Circolazione Protetta – Altri veicoli



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto ai proprietari di veicoli che:

- Debbono adempiere all'obbligo di copertura assicurativa RCA per i danni causati a terzi derivanti dalla circolazione del proprio veicolo
- Vogliano assicurare rischi accessori collegati alla circolazione del veicolo



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari per la vendita di questo prodotto percepiscono in media il 10% del premio imponibile pagato dal Contraente, per remunerazioni di tipo provvigionale

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa Assicuratrice

Il reclamo è "una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti della Società di assicurazione relativa ad un contratto o ad un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto".

La gestione dei reclami ricevuti, inclusi i relativi riscontri ai reclamanti, è devoluta ad una specifica funzione aziendale.

I reclami devono essere inoltrati, per iscritto, presso la Sede legale di Assicuratrice Milanese S.p.A. all'attenzione dell'Ufficio Reclami, Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario sul Panaro (MO), utilizzando una delle seguenti modalità:

- A mezzo messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: servizio.reclami@assicuratricemilanese.it
- Via fax al numero +39 059 8672387
- Con il servizio postale

La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.

All'IVASS

Se l'impresa non fornisce risposta entro 45 giorni, se la stessa è considerata insoddisfacente in quanto asseritamente non completa e/o non corretta, ovvero in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi a:

IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma

Fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353

PEC: ivass@pec.ivass.it

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- Nome, Cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico
- L'individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato
- Breve descrizione del motivo di doglianza
- Copia del reclamo già presentato direttamente alla Società corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa
- Ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo

Non rientrano nella competenza dell'IVASS:

- I reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all'attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente alla Società e che, in caso di ricezione, l'Istituto provvederà ad inoltrare alla Società entro 45 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti.
- I reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria

Sul sito internet di Assicuratrice Milanese S.p.A. e, precisamente, nella sezione "Reclami", è disponibile degli utenti, tramite apposito link, sia un modello di reclamo alla Compagnia, sia un modello di reclamo all'Istituto di Vigilanza

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it</p> <p>La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo, 4 marzo 2010 n.° 28.</p> <p>La richiesta di mediazione nei confronti di Assicuratrice Milanese S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html</p> <p>Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di "condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.</p> <p>Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti.</p>
Negoziazione assistita	<p>È una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n.° 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l'obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere il risarcimento, a qualsiasi titolo, di somme inferiori a 50.000 Euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria, nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Arbitrato</p> <p>Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti.</p> <p>Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito.</p> <p>In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà.</p> <p>In ogni caso è sempre possibile per il contraente rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contattare il numero 059/7479112 • Inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica info@assicuratricemilanese.it

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI ACCEDERE A TALE AREA PER CONSULTARE IL CONTRATTO STESSO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO

POLIZZA “NUOVA CIRCOLAZIONE PROTETTA” SEZIONE RCA

**DOCUMENTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA “CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI” DEL TAVOLO
TECNICO ANIA – ASSOCIAZIONE CONSUMATORI – ASSOCIAZIONE INTERMEDIARI**

Il presente Documento è altresì redatto in base alle disposizioni dell'Articolo 166 comma 2 del Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n.° 209), secondo il quale "le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza".

All'interno del presente documento sono presenti alcuni Box esplicativi aventi la medesima grafica utilizzata nel presente riquadro. Tali Box hanno lo scopo di chiarire, anche attraverso esempi, gli aspetti più salienti delle Condizioni assicurative. Il testo contenuto in tali spazi non ha alcun valore contrattuale e ne costituisce, pertanto, solo una semplificazione. E' pertanto opportuno tenere in considerazione le condizioni contrattuali a cui si riferiscono.

INDICE

GLOSSARIO	2
IL CONTRATTO RCA E LE SUE NORME GENERALI	3
GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO	6
• CHE COSA POSSO ASSICURARE	6
• COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	10
• CHE COSA NON È ASSICURATO	21
• LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA	22
• COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO – PROCEDURE	23
GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE NATANTI	25
• CHE COSA POSSO ASSICURARE	25
• COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	26
• CHE COSA NON È ASSICURATO	26
• LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA	27
• COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO – PROCEDURE	27

AREA RISERVATA

In ottemperanza al Provvedimento IVASS n.° 7 del 16/7/2013, si comunica che sul sito internet di Assicuratrice Milanese – www.assicuratricemilanese.it – è disponibile l'AREA RISERVATA, che consente, ad ogni singolo cliente, di consultare il dettaglio delle proprie polizze e delle relative scadenze.

L'accesso è gratuito attraverso la registrazione al Servizio.



GLOSSARIO

Definizioni – Nel testo che segue si intende per:

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Attestazione dello stato del Rischio

Il documento elettronico che l'Impresa è tenuta a rilasciare all'avente diritto, nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.

CAP

Il Decreto legislativo n. 209 del 7/9/2005 – Codice delle Assicurazioni Private.

Carta verde

Il Certificato di Assicurazione veicoli a motore, rilasciato per la circolazione negli Stati esteri in esso indicati.

Certificato di assicurazione

Il Certificato di assicurazione è il documento rilasciato al Contraente che ha la funzione di provare la regolarità dell'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria per legge.

Classe di merito

Comprende la Classe di merito interna e la Classe universale – CU

- La Classe di merito interna è la categoria alla quale il contratto è assegnato sulla base di una scala di valutazione stabilita dall'Impresa e correlata al livello di rischio della garanzia prestata
- La Classe di merito universale è la categoria alla quale il contratto è assegnato sulla base di una scala di valutazione stabilita da IVASS che le Compagnie di assicurazione devono indicare nell'Attestato di rischio, accanto alla classe di merito interna così da permettere il confronto fra le offerte assicurative RCA presenti sul mercato.

Codice della strada

E' il complesso di norme emanate per regolare la circolazione su strada di pedoni, veicoli e animali – il Decreto legislativo 30 aprile 1992 n.° 285 e successive modifiche.

Contraente

La persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di Assicurazione.

Franchigia

L'importo contrattualmente stabilito che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

Impresa

Assicuratrice Milanese.

Indennizzo

La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

Intermediario

La persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all'articolo 109 del CAP.

Massimale

La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente stabilito.

Polizza

Il documento che prova l'Assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa, a corrispettivo dell'Assicurazione.

Proprietario

L'intestatario del veicolo al pubblico registro automobilistico – sono equiparati alla figura del proprietario l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di locazione finanziaria.

RCA o RC Auto

L'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, prevista dalla legge.

Responsabilità minoritaria

La responsabilità minoritaria ricorre quando, in caso di sinistro, venga attribuito un grado di responsabilità inferiore a quello assegnato ai conducenti degli altri veicoli coinvolti.

Responsabilità paritaria

La responsabilità che, in caso di sinistro ed in assenza di un responsabile principale, venga attribuita in pari misura a carico dei conducenti di almeno due veicoli coinvolti.

Responsabilità principale

La responsabilità principale ricorre:

- nel caso in cui un sinistro coinvolga due veicoli, quando venga attribuita una responsabilità maggiore ad uno dei conducenti;
- nel caso di più di due veicoli coinvolti, quando ad uno dei conducenti venga attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.

Risarcimento

La somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Risarcimento diretto

Procedura con cui il danneggiato non responsabile o parzialmente responsabile si rivolge alla propria Compagnia di assicurazioni per ottenere il Risarcimento dei danni subiti

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Rivalsa

Azione esercitata dall'Impresa nei confronti del Contraente/Assicurato/conducente, nei casi previsti dalla legge e dal contratto, per recuperare la somma pagata a terzi danneggiati.

Scoperto

La parte del danno liquidabile a termini di polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Tariffa

La tariffa dell'Impresa in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo.



IL CONTRATTO RCA E LE SUE NORME GENERALI

CHE OBBLIGHI HO, CHE OBBLIGHI HA ASSICURATRICE MILANESE E COME MI ASSICURO

✓ NORME VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

Art. 1.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Qualora sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private, l'Impresa **eserciterà diritto di rivalsa** per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 1.2 – Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dall'Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto (articolo 1188 del Codice Civile), la quale è autorizzata a rilasciare il certificato e l'eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore. Salvo diversa specifica pattuizione, il premio è annuo ed è sempre determinato per un anno assicurativo.

E' consentito il pagamento del premio in rate di pari importo, delle quali la prima all'atto della stipulazione del contratto e le successive entro le date indicate in polizza.

Cos'è il premio?

Il premio è il prezzo che viene pagato alla Compagnia di assicurazioni per dare effetto alla copertura assicurativa. Esso viene determinato al momento della sottoscrizione del contratto, sulla base della tariffa in vigore in quel dato momento ed in funzione dei parametri di rischio presi in considerazione per il relativo calcolo.

Art. 1.3 – Durata del contratto

Il contratto ha durata annuale oppure annuale più frazione di anno e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

La frazione, se prevista, costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale la tariffa che verrà applicata sarà quella dell'Impresa a tale momento.

Art. 1.4 – Rinnovo del contratto

Il contratto non prevede il tacito rinnovo pertanto, così come previsto dall'art. 1.3, cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza.

Pur tuttavia, anche se il Contraente decide di non rinnovare il contratto con questa Impresa, per consentirgli di stipulare un nuovo contratto con altra Compagnia di assicurazioni, questa Impresa manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza, **ma non oltre le ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.**

In prossimità della scadenza, l'Impresa può formulare una proposta di rinnovo comunicando al Contraente il relativo premio da pagare, il quale può manifestare la volontà di accettare la proposta di rinnovo, in assenza di modifica delle sue esigenze, entro il 15° giorno successivo alla scadenza mediante il pagamento del premio proposto da Assicuratrice Milanese. Il pagamento del premio comporterà accettazione delle condizioni economiche proposte e la prosecuzione del rapporto per un'ulteriore annualità. Se il Contraente intende modificare le coperture assicurative dovrà stipulare un nuovo contratto. Tutte le informazioni sono reperibili presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

Art. 1.5 – Forma delle comunicazioni

Ogni comunicazione deve essere fatta per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o all'Impresa.

Art. 1.6 – Aggravamento di rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.). Qualora sia applicabile l'art. 144 della Legge, l'Impresa **eserciterà diritto di rivalsa** per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 1.7 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare all'Impresa se ha stipulato altre polizze per gli stessi rischi coperti dalla presente polizza.

L'Impresa entro 30 giorni dalla comunicazione può recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni, in tal caso l'Impresa si impegna a rimborsare all'Assicurato la parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte di legge.

Art. 1.8 – Competenza territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente il Foro di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato.

Art. 1.9 – Oneri a carico del Contraente

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, **sono a carico del Contraente** anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.

Art. 1.10 – Rinvio alle norme di Legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.



Art. 1.11 – Procedimento di Mediazione

Per le controversie nascenti o collegate al presente contratto prima di agire in giudizio, è obbligatorio effettuare un tentativo di mediazione. Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di Mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente. La parte che viene chiamata in mediazione si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivandone le ragioni per iscritto all'Organismo.

Se è ammessa la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica o on-line, la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle parti.

In ogni caso la parte richiedente si impegna:

- ad indicare nell'istanza di mediazione i dati identificativi dell'oggetto della controversia e ad indicare il seguente indirizzo PEC per la notifica all'Impresa – assicuratricemilanese@legalmail.it
- a richiedere all'Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.

✓ **NORME VALIDE PER LA SOLA SEZIONE RCA VEICOLI**

Art. 1.12 – Sospensione in corso di contratto

Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione all'Impresa restituendo il certificato e l'eventuale Carta Verde.

L'Impresa rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente e la sospensione ha decorrenza dalla data indicata sulla predetta appendice.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a tre mesi. Qualora tale durata sia inferiore a tre mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere tre mesi, con rinuncia però, da parte dell'Impresa, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento.

Decorsi dodici mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito all'Impresa.

La riattivazione del contratto – fermo il proprietario assicurato – avviene per lo stesso veicolo od altro veicolo, purché della medesima tipologia e prevede che sia le scadenze delle eventuali rate intermedie che la scadenza annuale del contratto vengano prorogate per un periodo uguale a quello della sospensione.

Sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto, compresa l'eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione: si rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Per tutta la durata della sospensione, se uguale o superiore a tre mesi, rimane anche sospeso e non ha effetti il periodo di osservazione relativo alle regole evolutive delle forme contrattuali che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi di sinistri. Il periodo di osservazione riprende a decorrere dal momento della riattivazione del contratto.

Non è consentita la sospensione per contratti di durata inferiore all'anno.

Art. 1.13 – Alienazione del veicolo

Il trasferimento di proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita comporta la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà.

- Nel caso in cui l'alienante, previa restituzione del certificato e della eventuale Carta Verde relativi al veicolo alienato, chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, civilmente unite o conviventi di fatto o di proprietà del coniuge, di persona convivente di fatto o civilmente unita, l'Impresa rilascerà il certificato per il nuovo veicolo, previo eventuale conguaglio del premio.**
- Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di assicurazione il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa,** la quale, previa restituzione del certificato e della eventuale Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando all'acquirente i predetti nuovi documenti; l'alienante è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l'Impresa non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio; per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.
- Nel caso in cui l'acquirente del veicolo documenti di essere già Contraente di polizza riguardante lo stesso veicolo, l'Impresa assicuratrice del veicolo ceduto all'acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nel contratto ceduto. Quest'ultimo sarà annullato e l'Impresa restituirà al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte e del contributo S.S.N., corrisposta e non usufruita, per il periodo di garanzia residua dalla data dell'effettiva alienazione riportata sull'atto di compravendita con successiva restituzione del certificato di assicurazione e dell'eventuale Carta Verde.
Per i contratti con frazionamento del premio l'Impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.
È fatto salvo quanto previsto dall'art. 1.12.

Art. 1.14 – Cessazione di rischio per distruzione od esportazione definitiva del veicolo assicurato

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, **il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato e l'eventuale Carta Verde.**

Il contratto si risolve e l'Impresa restituisce la parte di premio, al netto delle imposte e del contributo S.S.N., corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dalla data dell'operazione riportata sulla documentazione indicata al primo comma. Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, l'Impresa procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo.

Nel caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo successiva alla sospensione del contratto prevista dall'art. 1.12, l'Impresa restituisce la parte di premio, al netto delle imposte e del contributo S.S.N., corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dalla data di richiesta della cessazione di rischio.



Art. 1.15 – Cessazione del rischio per demolizione del veicolo

Nel caso di cessazione del rischio per demolizione del veicolo, **il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo copia del certificato di cui art. 46, quarto comma, Decreto Legislativo 5/2/97 n° 22**, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice ed attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; **il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare contestualmente il certificato di assicurazione nonché l'eventuale Carta Verde.**

Il contratto si risolve e l'Impresa restituisce la parte di premio, al netto delle imposte e del contributo S.S.N., corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua dalla data dell'operazione riportata sulla documentazione indicata al primo comma. Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo demolito sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge, di persona convivente di fatto o civilmente unita, l'Impresa procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo.

Nel caso di demolizione del veicolo successiva alla sospensione del contratto prevista all'art. 1.12, l'Impresa restituisce la parte di premio, al netto delle imposte e del contributo S.S.N., corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua dalla data di richiesta della cessazione di rischio.

Art. 1.16 – Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

In caso di furto totale del veicolo il contratto può essere risolto, a richiesta del Contraente, dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità competente. In tal caso il contratto si risolve con la restituzione della parte di premio, corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua previa consegna di copia della citata denuncia.

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il disposto di cui al comma precedente si applica previo incasso della relativa rata di premio.

L'Assicurato proprietario, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo presso l'Impresa stessa, in caso di furto totale del veicolo ha diritto di ottenere l'attestazione dello stato di rischio per assicurare la R.C.A. dell'eventuale veicolo acquistato in sostituzione del precedente, usufruendo della classe di merito già maturata.

Qualora la classe di merito sia stata attribuita al nuovo veicolo acquistato in sostituzione di quello oggetto di furto e in seguito avvenga il ritrovamento del veicolo oggetto di furto totale, l'Assicurato proprietario ha diritto di mantenere la classe di merito precedente la perdita di possesso.

In tali circostanze l'Impresa è tenuta a rilasciare su richiesta del Contraente, entro 15 giorni, l'attestazione sullo stato del rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa (intendendosi per tale l'ultimo periodo di osservazione effettivamente concluso).

Al momento della richiesta il Contraente è tenuto a presentare la denuncia rilasciata dall'Autorità competente (copia della stessa verrà acquisita dall'Impresa)

L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto.

Art. 1.17 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, delle Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Svizzera, Andorra, Azerbaigian, Gran Bretagna, Israele, Repubblica Islamica Iraniana, Moldavia, Montenegro, Russia, Serbia, Tunisia, Turchia e Ucraina.

Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano state barrate, l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall'Impresa detto certificato e sia stato pagato il relativo premio.

Per i veicoli muniti delle speciali targhe di riconoscimento "NATO" (AFI, FTASE e simili) l'assicurazione vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea nonché per il territorio del Liechtenstein, della Norvegia, dell'Islanda; per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate, l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall'Impresa detto certificato e sia stato pagato il relativo premio.

Nel rispetto di quanto sopra la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. auto, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.

La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, e trovi applicazione l'art. 1901 2° comma del C.C., l'Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive, alla condizione che al momento del sinistro il rischio non sia coperto da altro assicuratore e che sia applicabile l'art.1901 C.C.

Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente **è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa: l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.**

Art. 1.18 – Documenti assicurativi e Duplicati

I documenti assicurativi sono: il Contratto, il Certificato e la Carta verde.

L'Impresa fornisce, senza oneri a carico del Contraente, il duplicato di Certificato e Carta verde nei seguenti casi e con le modalità indicate:

- Smarrimento, sottrazione o distruzione
 - **Il Contraente autocertifica il motivo della richiesta**
- Altri casi, ad esempio deterioramento
 - **Il Contraente restituisce i documenti non più utilizzabili**



GARANZIA RCA VEICOLI

COSA POSSO ASSICURARE

Art. 2.1 – Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza.

L'assicurazione comprende altresì:

- La responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.
- I danni a terzi derivanti dalle operazioni di carico e scarico **purché non eseguite con mezzi e dispositivi meccanici, esclusi, in ogni caso, i danni alle cose trasportate o in consegna ed i danni alle persone trasportate sul veicolo o che prendano parte alle suddette operazioni.**
- I danni causati a terzi durante la circolazione dall'eventuale perdita di accessori (quali ad esempio porta bagagli, porta biciclette, ecc.) stabilmente installati sul veicolo e non indicati sulla carta di circolazione, **purché gli stessi siano regolarmente omologati e montati nel rispetto delle schede tecniche delle case costruttrici e dell'accessorio.**
- Il rimborso delle somme che il proprietario sia tenuto a pagare in quanto civilmente responsabile per danni provocati a terzi dall'incendio, scoppio, esplosione del veicolo compreso il carburante contenuto nel serbatoio dello stesso e destinato al suo funzionamento.

La garanzia opera per i danni non derivanti dalla circolazione del veicolo assicurato, con il limite di euro 50.000 per evento e per anno.

L'assicurazione non comprende i danni:

- Alle cose in uso, custodia, possesso dell'Assicurato, ad eccezione del locale da lui condotto in locazione ed adibito ad autorimessa del veicolo assicurato
- A cose di persone non considerate "terze" ai sensi di legge
- Da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo

Il predetto limite si somma con quello previsto per il medesimo evento dalla copertura incendio se operante nel contratto.

- La Responsabilità civile dei trasportati a bordo di autoveicoli per i danni causati a terzi a seguito di fatti connessi con la circolazione del veicolo stesso.

A titolo di esempio:

Un passeggero, senza alcuna responsabilità del conducente, apre una portiera del veicolo provocando danno ad un ciclista. In questo caso il ciclista sarà risarcito dalla Compagnia di assicurazioni.

La legge impone, al fine di poter circolare con un veicolo a motore, l'obbligo di stipulare un'assicurazione di Responsabilità Civile Autoveicoli (c.d. anche RCA o RC Auto).

Questa assicurazione tutela il responsabile dell'incidente da eventuali danni causati a terzi con il veicolo assicurato.

La Compagnia di assicurazioni si farà carico, in tal caso, di risarcire i danneggiamenti fino alla somma (Massimale) indicata in polizza.

La legge fissa gli importi minimi dei massimali:

- Per sinistri relativi a danni alle persone, indipendentemente dal numero dei danneggiati
- Per sinistro relativi a danni a cose ed animali, indipendentemente dal numero dei danneggiati

è comunque possibile richiedere alla Compagnia di assicurazioni dei massimali più elevati a fronte di un supplemento di premio.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni facoltative", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali Condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso le somme assicurate indicate in polizza sono destinate innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni facoltative" stesse.

Esempi di applicazione del massimale

- 1) Valore del massimale per danni a persone euro 6.070.000
 - Danno provocato per danni a persone euro 1.500.000
 - Importo risarcito euro 1.500.000
- 2) Valore del massimale per danni a persone euro 6.070.000
 - Danno provocato per danni a persone euro 8.000.000
 - Importo risarcito euro 6.070.000



CONDIZIONI FACOLTATIVE

Valide soltanto se espressamente richieste dal Contraente, richiamate in prima facciata di polizza e ne sia stato versato, ove previsto, il relativo premio.

A) Autoveicoli adibiti a scuola guida.

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

B) Danni a cose di terzi trasportati su Autotassametri, autoveiture e motocarrozze date a noleggio con conducente o ad uso pubblico.

L'Impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; **sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.**

L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

C) Carico e scarico.

L'Impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. **Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terze.**

D1) Rinuncia al diritto di rivalsa (valida per le sole autoveiture)

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 4.1 – Esclusioni e rivalsa:

Cos'è la rivalsa nell'assicurazione RCA:

La legge stabilisce che il danneggiato a causa di un sinistro, provocato dalla circolazione di un veicolo con obbligo di assicurazione, ha diritto al risarcimento da parte della Compagnia di assicurazioni del veicolo responsabile.

La Compagnia di assicurazioni è pertanto obbligata a risarcire il danno nel limite del massimale assicurato senza opporre al danneggiato alcuna eccezione.

Se però il sinistro è avvenuto in violazione delle regole del contratto (ad esempio guida in stato di ebbrezza, guida sotto effetto di droghe, guida con patente scaduta) la Compagnia di assicurazioni può, per legge, esercitare la rivalsa, richiedendo al proprio Assicurato di rimborsargli tutto o parte del risarcimento versato al danneggiato.

Perché quindi sottoscrivere questa Condizione facoltativa?

Con la sottoscrizione della Condizione ed il pagamento di un sovrappremio è possibile ampliare la copertura della garanzia RCA escludendo o limitando la rivalsa nei confronti del Proprietario/Conducente da parte della Compagnia di assicurazioni.

Ad esempio:

in caso di sinistro provocato dal proprietario o dal conducente del veicolo, sanzionato per omissione della revisione obbligatoria, Assicuratrice Milanese potrà esercitare rivalsa, fino all'intero ammontare del danno risarcito al terzo.

Sottoscrivendo la presente Condizione facoltativa Assicuratrice Milanese non eserciterà alcuna rivalsa.

• **Rinuncia all'azione di rivalsa per veicolo dato in uso a Dipendenti.**

Nel caso di veicolo, adibito a servizio privato e dato in uso dalla società proprietaria a dipendenti o collaboratori anche occasionali, l'Impresa, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della sola società proprietaria:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

L'assicurazione non è operante nel caso in cui la società proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

• **Rinuncia all'azione di rivalsa per patente scaduta**

L'Impresa rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa spettante ai sensi di legge nel caso in cui il veicolo assicurato sia condotto, al momento del sinistro, da persona che, pur essendo in possesso di idonea abilitazione alla guida, abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo della stessa.

Resta comunque inteso che, qualora detta abilitazione alla guida non venisse rilasciata o rinnovata dalla competente Autorità entro tre mesi dalla data dell'esame o della richiesta di rinnovo, l'Impresa eserciterà altresì il diritto di rivalsa se l'abilitazione non consenta la guida del veicolo assicurato a norma delle disposizioni legislative in vigore.

• **Rinuncia all'azione di rivalsa per fatto di figli minori**

L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa per i danni da circolazione arrecati a terzi dalla conduzione del veicolo assicurato da parte di un figlio minore convivente del proprietario del veicolo assicurato, e di persone minori soggette a tutela del proprietario stesso sempre con lui conviventi, **purché la circolazione avvenga a insaputa del proprietario del veicolo assicurato, e non si ravvisi la colpa grave del genitore per il comportamento del minore.**

• **Rinuncia all'azione di rivalsa per omissione della revisione obbligatoria**

L'Impresa rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato, nel caso in cui lo stesso non sia stato sottoposto alla revisione obbligatoria ai sensi di legge, **qualora successivamente, la revisione venga effettuata ed abbia esito positivo.**



- **Rinuncia all'azione di rivalsa per danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione**

L'Impresa rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato, nel caso in cui il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione, limitatamente ai danni subiti dai terzi trasportati.

Nel caso in cui le persone trasportate non abbiano le cinture di sicurezza allacciate, l'Impresa rinuncia comunque ad avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente, ferma la facoltà dell'Impresa stessa di risarcire il danno in proporzione.

- **Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza**

L'Impresa rinuncia, nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'Articolo 186 del Codice della Strada, al diritto di rivalsa che le compete **solo nei casi in cui il tasso alcolemico sia inferiore a 1,5 gr/l.**

L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei soli confronti del Proprietario del veicolo assicurato, qualora sia stata ravvisata la violazione dell'Articolo 186 del Codice della Strada ed il tasso alcolemico riscontrato sia superiore a 1,5 gr/l, a condizione che il proprietario del veicolo non fosse a conoscenza dello stato di ebbrezza del conducente al momento dell'affidamento del veicolo.

- **Rinuncia alla rivalsa per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (valida solo per veicoli intestati a Società)**

L'Impresa rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa **nei confronti del solo proprietario del veicolo**, qualora, al momento del sinistro, il conducente sia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, a condizione che il proprietario del veicolo, non fosse a conoscenza dello stato di tossico dipendenza del conducente al momento dell'affidamento del veicolo

D2) Guida esperta

Il contraente dichiara che il veicolo viene guidato unicamente da persone di età superiore ai 26 anni e che abbiano conseguito la patente, valida per la guida del veicolo assicurato, da almeno tre anni.

Qualora al momento del sinistro alla guida del veicolo si trovi una persona priva dei requisiti sopra indicati l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme pagate.

L'impresa non eserciterà tuttavia il diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- guida da parte di una persona incaricata di effettuare riparazioni, manutenzioni o custodia.
- utilizzo del veicolo dovuto ad emergenza connessa a grave stato di salute, purché certificato da Ente ospedaliero.

RT) Ricorso terzi (valida per le sole autovetture)

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato:

- **in tutti i casi di responsabilità civile dell'Assicurato che non debbano essere coperti dall'assicurazione obbligatoria**
- **nei confronti di terzi che non siano compresi tra le persone enumerate dall'art. 129 del D.lgs. n.° 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni Private).**
- **entro il limite di euro 150.000**

Devono intendersi esclusi i danni alle cose trasportate di terzi

H) Veicoli locati in "leasing"

Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della Società indicata in polizza ed immatricolato al P.R.A. a suo nome, è stato concesso in "leasing" al Contraente sino alla data indicata in polizza, l'Impresa assicuratrice si impegna nei confronti della citata Società a:

- a. non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della citata Società;
- b. comunicare alla citata Società ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c. comunicare alla citata Società, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione delle garanzie ai sensi di legge. Resta inteso che l'Impresa assicuratrice potrà dare regolare disdetta del presente contratto, da inoltrarsi al Contraente ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente alla citata Società con lettera raccomandata. Resta altresì inteso che, in caso di incendio, furto o guasti accidentali (kasko) del veicolo assicurato, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, 2° comma C.C., corrisposto alla citata Società nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

I) Veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore

La presente polizza è vincolata a favore della Società sino alla data indicata in polizza e pertanto l'Impresa assicuratrice si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a:

- a. non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della citata Società;
- b. comunicare alla citata Società ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c. comunicare alla citata Società, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo;
- d. non pagare, in caso di sinistro incendio, furto o guasti accidentali (kasko) l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto della citata Società e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la citata Società è fin d'ora autorizzata dal Contraente.

L) Assicurazione di rimorchio identificato

La garanzia **vale esclusivamente** per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione, **esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.**

M) Estensione garanzia all'estero - Carte Verdi

- a. La validità dell'assicurazione per il veicolo descritto nella carta internazionale di assicurazione veicoli a motore (carta verde) all'uopo rilasciata, viene estesa ai danni che il veicolo stesso cagioni durante la circolazione nel territorio dei Paesi riportati sulla carta verde stessa.
- b. Per la circolazione nei Paesi anzidetti nei quali esiste il regime di assicurazione obbligatoria, **la garanzia si intende prestata in base alle disposizioni ed entro i limiti di legge sull'assicurazione stessa.**

L'Impresa risponde, inoltre, entro i massimali della polizza, ed a termini di questa, per danni che non siano compresi nell'assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni a cose in genere; danni a persone e cose di stranieri rispetto al paese visitato).



- c. **La carta verde è valida per il periodo in essa indicato.** Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, l'Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo al momento del sinistro il rischio non sia coperto da altro assicuratore.
- d. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la carta verde, cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla carta verde, è convenuto che anche questa cessa di avere vigore ed il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa; **l'uso del documento al di là della data di cessazione della polizza è illecito e comporta responsabilità e sanzioni di legge.**

CS) Collisione con animali selvatici – L'Impresa garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate a seguito di urto accidentale contro animali selvatici. La liquidazione del danno avverrà solo a seguito di presentazione del verbale/rapporto delle Autorità di Pubblica Sicurezza, intervenuti sul luogo del sinistro, il quale dovrà inequivocabilmente certificare il verificarsi di un evento conforme al contenuto della presente garanzia. Non verranno ritenute sostitutive di quanto precede dichiarazioni di diversa natura.

ULTERIORI CONDIZIONI FACOLTATIVE

- o **Aumento dei massimali minimi di legge**
E' possibile ampliare la copertura assicurativa con l'innalzamento dei massimali minimi previsti dalla legge, a fronte di un aumento del premio.
- o **Autovetture con traino**
Quando sia dichiarato in polizza che le autovetture trainano rimorchi identificati con targa propria (caravan, carrello tenda, carrello porta imbarcazioni e simili), è possibile garantire i danni cagionati a terzi dal rimorchio, a fronte di un aumento di premio.



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Art. 3.1 – Attestazione dello stato del rischio.

L'Impresa mette a disposizione in via telematica nell'apposita area del sito internet (www.assicuratricemilanese.it) riservata ai Contraenti e agli aventi diritto (proprietario ovvero usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria), almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, l'attestazione dello stato di rischio in conformità alle disposizioni di legge.

Cosa intendiamo per Attestato di rischio?

- L'Attestazione dello stato del rischio o Attestato di rischio è il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato

E per Rischio?

- Viene definito Rischio la probabilità che si verifichi un evento idoneo a generare un sinistro; la probabilità che l'autovettura assicurata possa urtare un'altra può essere un esempio.

L'attestazione contiene:

- la denominazione dell'Impresa di assicurazione;
- il nome ed il codice fiscale del contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di contraente persona giuridica;
- i medesimi dati di cui sopra riportati relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto
- il numero del contratto di assicurazione;
- i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- la classe di merito Assicuratrice Milanese di provenienza, quella di merito Assicuratrice Milanese di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, a prescindere dalla formula tariffaria con al quale sia stato sottoscritto il contratto;
- l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità; tale indicazione, con effetto 1 gennaio 2019, verrà sostituita da una "tabella di sinistrosità pregressa" riportante l'indicazione del numero dei sinistri pagati anche a titolo parziale, nei dieci anni anteriori alla scadenza del contratto, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria con l'indicazione, per questi ultimi, della relativa percentuale di responsabilità.
- la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone);
- gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato.
- Il Codice Identificativo Univoco del Rischio, cosiddetto UIR, determinato dall'abbinamento tra il proprietario, o altro avente diritto ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Regolamento IVASS n.° 9 del 19 maggio 2015, e ciascun veicolo di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio.

Nel caso di stipula del contratto con l'utilizzo del c.d. "**Bonus Familiare RCA**", l'attestato di rischio dovrà riportare l'indicazione che la stipula è stata fatta ai sensi dell'articolo 134, comma 4-bis del CAP, tale indicazione dovrà essere mantenuta anche negli attestati di rischio successivi al primo.

In qualsiasi momento sia richiesto, l'attestazione sarà consegnata al Contraente o, se persona diversa, all'avente diritto (proprietario ovvero usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria), entro 15 giorni dalla richiesta.

L'Agenzia cui è affidato il contratto ne rilascia copia cartacea senza applicazione di costi; tale copia avrà tuttavia mero valore consultivo ai sensi delle disposizioni in vigore.

In caso di furto o rapina del veicolo, esportazione definitiva all'estero, alienazione (qualora il Contraente abbia scelto la risoluzione del contratto), consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione, se il periodo di osservazione risulta concluso l'Impresa mette a disposizione la relativa attestazione aggiornata.

L'Impresa non mette a disposizione con le modalità sopra illustrate l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale: tuttavia, qualora il Contraente abbia scelto la risoluzione del contratto, in caso di furto o rapina del veicolo, esportazione definitiva all'estero, alienazione, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione, se il periodo di osservazione risulta concluso l'Impresa invia la relativa attestazione aggiornata;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Validità dell'attestazione dello stato del rischio

Nei casi di:

- documentata cessazione del rischio assicurato – demolizione, cessazione definitiva della circolazione per esportazione all'estero, furto, vendita, consegna in conto vendita del veicolo,
- sospensione o mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente di non aver circolato,

l'ultima attestazione dello stato del rischio conseguita conserva validità per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

L'attestazione dello stato del rischio conserva la sua validità nel caso di stipula di un nuovo contratto, sia se riferito allo stesso veicolo indicato nell'attestazione, sia se riferito a veicolo diverso (appartenente allo stesso settore e della medesima tipologia) di proprietà dell'Assicurato.



Art. 3.2 – Classe di Conversione Universale – ex CU 1/13 bis

La Classe di Conversione Universale (CU) è il parametro che indica la posizione nella scala di valori bonus-malus su cui si basa la Compagnia di assicurazioni per valutare il grado di rischio associato a ogni Assicurato.

È collocata in una scala che va da 1 a 18 dove il primo valore è il migliore ed il secondo il peggiore.

Ciascun contratto è assegnato ad una Classe Universale (CU) secondo le regole stabilite dal CAP e da IVASS di seguito riportate.

Art. 3.3 – Criteri di individuazione della Classe di Conversione Universale – CU

Nel caso di attestazioni, relative a tutte le tipologie di veicolo, sfornite della classe di merito CU, l'individuazione della classe CU stessa avviene secondo i criteri di seguito riportati:

- In caso di prima immatricolazione del veicolo o di voltura al PRA o a seguito di cessione del contratto, salvo quanto previsto dal c.d. Bonus familiare RCA" (Legge 19 dicembre 2019, n.° 157), si applica la classe di merito 14
- Il contratto è assegnato alla CU 18 se non sono stati esibiti gli originali della carta/certificato di circolazione, o del foglio complementare/ certificato di proprietà o dell'appendice di cessione del contratto
- Per i rischi già presenti in portafoglio dell'Impresa:
 - a) Viene in primo luogo determinata una classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione dell'annualità in corso) senza sinistri di alcun tipo:

ANNI SENZA SINISTRI	CLASSE DI MERITO
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

Nota bene: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità progressiva riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile)

- b) Si prendono quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati, anche a titolo parziale, con Responsabilità principale, provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

A titolo di esempio:

- il rischio assicurato da 5 anni senza sinistri sarà assegnato alla classe di merito 9
- il rischio assicurato da 5 anni con un sinistro sarà assegnato alla classe di merito 12 (classe 10 in relazione ai 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un sinistro)
- il rischio assicurato da 3 anni e senza sinistri sarà assegnato alla classe di merito 11
- il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri nello stesso anno sarà assegnato alla classe di merito 15 (classe 11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza di due sinistri).



Art. 3.4 – Formula Tariffaria

Operante solo se espressamente richiesta dal Contrente e richiamata in prima facciata di polizza.

F) – FORMULA TARIFFARIA “Bonus/Malus” per Autoveicoli ed Autotassametri

La presente formula tariffaria prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione di cui al paragrafo “Periodo di osservazione della sinistrosità”, e che si articola in 24 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio determinati secondo la tabella di merito che segue:

TABELLA CLASSI DI MERITO INTERNE O CLASSI ASSICURATRICE MILANESE

Classi di merito Assicuratrice Milanese	Coefficiente di determinazione del premio	Classi di merito Assicuratrice Milanese	Coefficiente di determinazione del premio
1F	0,37	7	0,66
1E	0,38	8	0,68
1D	0,39	9	0,72
1C	0,41	10	0,76
1B	0,43	11	0,79
1A	0,45	12	0,87
1	0,48	13	1,00
2	0,52	14	1,20
3	0,55	15	1,40
4	0,58	16	1,50
5	0,61	17	1,80
6	0,64	18	2,00

A titolo di esempio:

A parità di altri parametri di rischio per il calcolo del premio, utilizzati da Assicuratrice Milanese, quali ad esempio l'età o il Comune di residenza del proprietario, ed in assenza di modifiche tariffarie, se per una polizza assegnata alla classe di merito Assicuratrice Milanese 13 risulta pagato un premio di euro 1.000, al rinnovo, in assenza di sinistri, tale polizza sarà assegnata alla classe di merito Assicuratrice Milanese 12 ed il nuovo premio sarà pari ad euro 870.

Ciascuna impresa prevede una specifica tabella di corrispondenza, da utilizzare al momento dell'assunzione del rischio, per convertire la classe di CU, indicata nell'attestazione sullo stato del rischio, nella classe di merito interna – Assicuratrice Milanese – determinata dall'impresa anche attraverso l'individuazione di altri parametri autonomamente assunti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 133, comma 1 bis, del Codice delle assicurazioni private.

TABELLA CLASSI DI MERITO / CONVERSIONE UNIVERSALE – CU
VALIDA PER TUTTI I SETTORI CON ESCLUSIONE DEL SETTORE V

Classi di merito Assicuratrice Milanese	CU UNIVERSALE	Classi di merito Assicuratrice Milanese	CU UNIVERSALE
1F	1	7	7
1E	1	8	8
1D	1	9	9
1C	1	10	10
1B	1	11	11
1A	1	12	12
1	1	13	13
2	2	14	14
3	3	15	15
4	4	16	16
5	5	17	17
6	6	18	18

- La tabella deve essere in visione presso tutti i punti vendita e sul sito internet dell'impresa.
- I criteri evolutivi inerenti alle classi di merito interne delle imprese non incidono sull'evoluzione delle classi di CU.



Disciplina della CU – Regole specifiche

Le seguenti regole specifiche disciplinano i casi di mantenimento della classe di CU e della relativa "Tabella di sinistrosità progressiva" contenuta nell'attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria di rischio

1. All'atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito di cui all'articolo 3.3
2. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alle successive **TABELLE DELLE REGOLE EVOLUTIVE**

CLASSE DI ASSEGNAZIONE **CU** IN BASE AI SINISTRI ASSEGNATI

Classe CU di provenienza	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
01	01	03	06	09	12
02	01	04	07	10	13
03	02	05	08	11	14
04	03	06	09	12	15
05	04	07	10	13	16
06	05	08	11	14	17
07	06	09	12	15	18
08	07	10	13	16	18
09	08	11	14	17	18
10	09	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

CLASSE DI ASSEGNAZIONE **MILANESE** IN BASE AI SINISTRI ASSEGNATI

Classe CU MILANESE di provenienza	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1F	1F	1D	1A	3	6
1E	1F	1C	1	4	7
1D	1E	1B	2	5	8
1C	1D	1A	3	6	9
1B	1C	1	4	7	10
1A	1B	2	5	8	11
1	1A	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18



Per lo scatto del Malus vengono presi in considerazione i sinistri pagati anche parzialmente per i quali è stata accertata la responsabilità principale dell'Assicurato. I successivi pagamenti riferiti allo stesso sinistro non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.

Le Imprese di assicurazione che alimentano la Banca dati degli Attestati di rischio comunicano le informazioni riguardanti i sinistri tardivi intesi come sinistri non ancora indicati nell'attestato stesso in quanto pagati dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonché i sinistri relativi a coperture temporanee, laddove l'assicurato abbia cambiato Compagnia di assicurazioni.

Il termine per l'iscrizione del sinistro tardivo nell'attestato è pari a cinque anni dal ricevimento della denuncia del sinistro o della richiesta di risarcimento dei danni.

Qualora, successivamente alla stipula di una polizza di durata temporanea, venga sottoscritta una copertura annuale o di anno più frazione, i sinistri con responsabilità che abbiano interessato tali polizze, comunicati alla Banca dati degli Attestati di rischio, ai sensi dell'art. 4bis del Provvedimento IVASS n.° 35 del 19 giugno 2015, saranno riportati nell'attestato di rischio rilasciato dall'Impresa che per prima assumerà il rischio con la polizza di durata annuale, ai fini dell'attribuzione della classe di CU.

La responsabilità principale si manifesta:

- per i sinistri con massimo due veicoli coinvolti, ogni qualvolta la percentuale di responsabilità dell'Assicurato supera la soglia del 50%;
- per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, in capo al conducente al quale sia stato addebitato un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti (ancorché inferiore alla soglia del 50%)

i sinistri pagati anche parzialmente con responsabilità prioritaria dell'Assicurato inferiore o uguale al 50% non comporteranno la penalizzazione Malus, tuttavia verranno annotati nell'attestazione con l'indicazione della percentuale di responsabilità.

Allorquando la percentuale di responsabilità "cumulata" raggiunga la soglia del 51% nell'arco dell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, la Compagnia di assicurazioni procederà all'applicazione del Malus.

Nel caso di vendita, demolizione, esportazione definitiva, cessazione definitiva dalla circolazione o consegna in conto vendita del veicolo assicurato, l'intestatario al PRA o il coniuge o persona convivente di fatto o civilmente unita, può chiedere che il contratto sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà appartenente al medesimo settore tariffario conservando la classe di merito.

Nel caso di risoluzione del contratto per furto, demolizione, definitiva esportazione all'estero, cessazione definitiva dalla circolazione, vendita, cessione in conto vendita del veicolo assicurato, avvenuta prima del completamento del periodo di osservazione del contratto, il proprietario può beneficiare della classe di merito relativa all'ultima annualità completata per un altro veicolo appartenente al medesimo settore tariffario.

Qualora la classe di merito sia stata attribuita al nuovo veicolo acquistato in sostituzione di quello oggetto di furto totale, l'Assicurato proprietario ha diritto di mantenere la classe di merito precedente la perdita di possesso.

Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi, persone conviventi di fatto o civilmente unite, questa Impresa classificherà il contratto sulla base delle informazioni contenute nella relativa attestazione sullo stato del rischio; in caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi, a quest'ultimo/i è attribuita la classe di merito CU maturata su tale veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo.

Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la classe CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquistato successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.

Legge 19 dicembre 2019, n.° 157 – c.d. "Bonus Familiare RCA"

Assicuratrice Milanese, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto ed in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, **purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o prioritaria o che riportino indicazione NA e/o ND, negli ultimi cinque anni**, sulla base delle risultanze dell'Attestato di rischio, relativi ad un ulteriore veicolo, anche se di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo Attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.

Pertanto, il mantenimento della classe CU sul nuovo veicolo può avvenire a condizione che vi siano i seguenti presupposti:

- a. si tratti di nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo assicurato per la prima volta a seguito di prima immatricolazione o di voltura al PRA
- b. Si tratti di un nuovo contratto relativo ad un veicolo per il quale vi è l'obbligo di indicare la CU
- c. L'intestatario al PRA del nuovo veicolo da assicurare che beneficia degli effetti della suddetta legge sia in alternativa
 - La stessa persona intestataria al PRA di altro veicolo assicurato con polizza in corso di validità. La condizione vale anche per il caso di veicoli cointestati al PRA a condizione che vi sia identità di uno dei comproprietari con l'intestatario al PRA del nuovo veicolo
 - Un familiare stabilmente convivente (presente nello "stato di famiglia") con l'intestatario al PRA di altro veicolo assicurato con polizza in corso di validità
- d. I benefici della legge si applicano esclusivamente alle persone fisiche, identificate come consumatori con Codice Fiscale, sono pertanto escluse le Società, le ditte individuali, le associazioni, ecc.



3. Nel caso che il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca ad un veicolo già assicurato presso altra Impresa nella forma "Bonus/Malus" il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito CU di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione dello stato del rischio di cui all'art. 3.1, rilasciata dal precedente assicuratore (l'attestazione sullo stato del rischio viene acquisito direttamente per via telematica attraverso l'accesso alla banca dati degli attestati di rischio). Qualora all'atto della stipulazione del contratto l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, l'impresa acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 C.C., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.
Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e l'impresa non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall'ultimo attestato presente nella Banca Dati.
In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l'attestato, l'impresa richiede al contraente la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 C.C. relativamente all'intero quinquennio precedente, ai soli fini probatori e di verifica, l'impresa potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria il **contratto è assegnato alla classe di merito 18 (diciotto)**.
4. All'atto della stipulazione il contratto, se relativo a veicolo assicurato in precedenza in forma tariffaria diversa da quella "a franchigia" è assegnato alla classe di merito CU risultante dall'applicazione dei criteri riportati nell'art. 3.3. Qualora il contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria "a tariffa fissa", il medesimo è assegnato alla classe di merito CU 14, senza valorizzazione della sinistrosità pregressa.
5. La classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi, salvo che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione.
6. Nel caso che il contratto si riferisca ad un veicolo già assicurato, nella forma tariffaria "Bonus/Malus" per durata inferiore ad un anno, **il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato**, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione dell'ottavo comma. **Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con forma tariffaria "franchigia", il contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe di merito 13 ed il contratto è assegnato a tale classe.**
7. La disposizione di cui al terzo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa od al Commissario liquidatore. **In tal caso, qualora l'attestato di rischio non sia presente nella Banca dati degli Attestati di rischio, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato di rischio rilasciata dall'Impresa o dal Commissario liquidatore su richiesta del Contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento IVASS n.° 9 del 19 maggio 2015**
8. Le Imprese, assunto il contratto, verificano tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procedono alla riclassificazione dei contratti. Per le fattispecie di cui all'art. 9 del Regolamento IVASS n.° 9 del 19 maggio 2015, le Imprese di assicurazione istituiscono e formalizzano procedure di controllo per la verifica della correttezza dei dati relativi all'attestato di rischio, dell'identità del Contraente e, se persona diversa, dell'intestatario del veicolo, indicati nella documentazione assicurativa esibita dall'interessato per la stipula del contratto, nonché presidi organizzativi per la verifica delle dichiarazioni rilasciate dagli assicurati.
9. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il Contraente consegna una dichiarazione, rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe di merito CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla Tabella delle regole evolutive, considerando la classe di merito 14 quale classe di ingresso. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio. In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di merito CU 14.
10. Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo la disposizione del secondo comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti, per tutte le forme tariffarie, in corso con l'Impresa che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.
11. **È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio** conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella offrendo all'Impresa, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo dello stesso. **Le modalità variano a seconda che i sinistri si siano liquidati in regime di risarcimento diretto (artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni Private) o risarcimento ordinario.**
Nel primo caso la procedura di rimborso dovrà essere attivata tramite la CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.) in conformità a tempi e modalità di volta in volta previsti dalla Concessionaria stessa.
Nel secondo caso il rimborso dovrà essere effettuato direttamente ad Assicuratrice Milanese S.p.A.
Tale facoltà è consentita al Contraente anche in caso di disdetta. L'Impresa, pertanto, emetterà nuova attestazione dello stato del rischio opportunamente corretta.
12. In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo non interrompe il periodo di osservazione in corso, **purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.**



13. La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo nel caso di alienazione del veicolo assicurato ovvero nel caso di sua demolizione, distruzione o esportazione definitiva attestata dalla certificazione del P.R.A. o di sua consegna in conto vendita. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.
Tuttavia, **nel caso di furto del veicolo assicurato**, il Proprietario (o il locatario nel caso di contratti di leasing) può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà (o locatogli in leasing) della classe di merito maturata, **purché la stipula del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla data del furto. Per poter stipulare il nuovo contratto, il Contraente dovrà consegnare all'Impresa, la copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente nonché esibire il precedente contratto assicurante il veicolo colpito da furto totale.**
14. Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e l'Assicurato si sia avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio in corso al momento del furto, l'Assicurato proprietario ha diritto di mantenere la classe di merito precedente la perdita di possesso.
Tale criterio si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.
15. Nel caso di veicolo intestato soggetto portatore di handicap, la CU maturata su veicolo è riconosciuta per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente guidato il veicolo stesso, **purché le generalità degli stessi siano state registrate da almeno 12 mesi**
16. Se la proprietà del veicolo assicurato è trasferita a seguito di successione a causa di morte, la CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il defunto al momento del decesso, che hanno ereditato il veicolo.
Se l'erede, già convivente con il defunto, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo ereditato può fruire della stessa classe CU del veicolo di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del Contraente, l'Impresa che presta la garanzia sul veicolo ereditato, è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova CU.
17. Nel caso di vendita del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, l'acquirente ha diritto a mantenere la CU, risultante dall'ultimo Attestato di rischio maturato, fino alla scadenza del contratto ceduto. Alla scadenza, al nuovo contratto sarà assegnata la CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. "Bonus Familiare RCA".
Il venditore ha diritto di mantenere la CU per il periodo di validità dell'Attestato di rischio.
18. Nel caso di vendita del veicolo da una ditta individuale al proprio titolare persona fisica o da una Società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della CU.
19. Se una Società di persone o di capitali, sia proprietaria di un veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della CU a favore della persona giuridica che ne abbia acquistato la proprietà

Periodo di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- **1° periodo:**
inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- **periodi successivi:**
hanno durata dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

A titolo di esempio:

per un contratto con decorrenza 1/5/2019

- Il 1° periodo inizia il 1/5/2019 e termina il 1/3/2020
- Il 2° periodo inizia il 1/3/2020 e termina il 1/3/2021

E così via per tutti i periodi successivi

Per i contratti stipulati, su richiesta dell'Assicurato, con durata di un anno più frazione, il 1° periodo inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale

A titolo di esempio:

- per un contratto con decorrenza 15/9/2019 e scadenza 15/12/2020, il 1° periodo di osservazione inizia il 15/9/2019 e termina il 15/10/2020

E) – FORMULA TARIFFARIA Franchigia fissa ed assoluta

La presente formula tariffaria prevede l'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza. **Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.** L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

È fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.



F1) FORMULA TARIFFARIA "Bonus/Malus" per Ciclomotori e Motocicli (trasporto persone)

La presente formula tariffaria prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione definiti al comma seguente, e che si articola in 19 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio determinati secondo la tabella di merito che segue:

TABELLA CLASSI DI MERITO INTERNE O CLASSI ASSICURATRICE MILANESE

Classi di merito Assicuratrice Milanese	Coefficiente di determinazione del premio	Classi di merito Assicuratrice Milanese	Coefficiente di determinazione del premio
0	0,47	10	0,76
1	0,51	11	0,79
2	0,54	12	0,87
3	0,56	13	1,00
4	0,58	14	1,20
5	0,61	15	1,40
6	0,64	16	1,50
7	0,66	17	1,80
8	0,68	18	2,00
9	0,72		

Ciascuna impresa prevede una specifica tabella di corrispondenza, da utilizzare al momento dell'assunzione del rischio, per convertire la classe di CU, indicata nell'attestazione sullo stato del rischio, nella classe di merito interna – Assicuratrice Milanese – determinata dall'impresa anche attraverso l'individuazione di altri parametri autonomamente assunti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 133, comma 1 bis, del Codice delle assicurazioni private.

TABELLA CLASSE DI MERITO / CONVERSIONE UNIVERSALE – CU
VALIDA ESCLUSIVAMENTE PER IL SETTORE V

Classi di merito Assicuratrice Milanese	CU UNIVERSALE	Classi di merito Assicuratrice Milanese	CU UNIVERSALE
0	1	10	10
1	1	11	11
2	2	12	12
3	3	13	13
4	4	14	14
5	5	15	15
6	6	16	16
7	7	17	17
8	8	18	18
9	9		

- Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
 - 1° periodo:**
inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
 - periodi successivi:**
hanno durata dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
- All'atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito 14 (quattordici), se relativo a:
 - motociclo o motocarozzetta immatricolati per la prima volta al P.R.A. o dopo una voltura al P.R.A.
 - ciclomotore con nuova autorizzazione alla circolazione o da assicurare per la prima volta dopo passaggio di proprietà;
- Per la stipulazione di contratti relativi ai veicoli di cui al comma precedente, il **Contraente è tenuto ad esibire per:**
 - ciclomotori senza targa, il certificato di autorizzazione alla circolazione e fattura di acquisto o dichiarazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C.C. che il ciclomotore viene assicurato per la prima volta dopo passaggio di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto;**
 - ciclomotori targati, motocicli e motocarozzette, la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto.**

In difetto, il contratto è assegnato alla classe di merito 18 (diciotto).



4. Per le annualità successive a quelle della stipulazione, il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla prevista tabella di regole evolutive a seconda che l'Impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo od in periodi precedenti, nonché per i sinistri pagati fuori dal periodo di osservazione e/o sinistri relativi a coperture temporanee, disciplinati dall'art. 4bis, comma 2, del Provvedimento IVASS n.° 35 del 19 giugno 2015 e successive modifiche.
Le stesse regole saranno applicate per l'evoluzione della classe di merito della Tabella di Conversione Universale.

CLASSE DI ASSEGNAZIONE MILANESE IN BASE AI SINISTRI ASSEGNATI VALIDA ESCLUSIVAMENTE PER IL SETTORE V					
Classe CU MILANESE di provenienza	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
0	0	2	5	8	11
1	0	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

5. Nel caso che il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca a veicolo già assicurato in precedenza presso altra Impresa nella forma "Bonus/Malus" o "similare", il contratto stesso è assegnato, all'atto della stipulazione, alla classe di merito CU di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione dello stato del rischio di cui, rilasciata dal precedente assicuratore (l'attestazione sullo stato del rischio viene acquisito direttamente per via telematica attraverso l'accesso alla banca dati degli attestati di rischio). Qualora all'atto della stipulazione del contratto l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, l'impresa acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 C.C., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.
Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e l'impresa non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall'ultimo attestato presente nella Banca Dati.
In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l'attestato, l'impresa richiede al contraente la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 C.C. relativamente all'intero quinquennio precedente, ai soli fini probatori e di verifica, l'impresa potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria il **contratto è assegnato alla classe di merito 18 (diciotto).**
6. **la classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi, salvo che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione.**
7. Nel caso di veicolo precedentemente assicurato, con formule tariffarie che prevedono, ad ogni relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo, ivi comprese le formule tariffarie miste per durata inferiore all'anno, il contratto è assegnato alla medesima classe di merito CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato.
Qualora tale contratto temporaneo non riporti l'indicazione della classe CU, il contratto è assegnato alla classe CU 14.
La classe CU 14 sarà assegnata anche nel caso in cui il contratto risulti scaduto da più di tre mesi ma non oltre un anno, salvo che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione.
8. La disposizione di cui al quinto comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al commissario liquidatore. Qualora l'attestato di rischio non sia presente nella Banca dati degli Attestati di rischio, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'Impresa o dal Commissario liquidatore su richiesta del Contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento IVASS n.° 9 del 19 maggio 2015.



9. Le imprese, assunto il contratto, verificano tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procedono alla riclassificazione dei contratti. Per le fattispecie di cui all'art. 9 del Regolamento IVASS n.º 9 del 18 maggio 2015, le Imprese di assicurazione istituiscono e formalizzano procedure di controllo per la verifica della correttezza dei dati relativi all'attestato di rischio, dell'identità del Contraente e, se persona diversa, dell'intestatario del veicolo, indicati nella documentazione assicurativa esibita dall'interessato per la stipula del contratto, nonché presidi organizzativi per la verifica delle dichiarazioni rilasciate dagli assicurati.
10. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il Contraente consegna una dichiarazione, rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe di merito CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla Tabella delle regole evolutive, considerando la classe di merito 14 quale classe di ingresso. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio. In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di merito CU 14.
11. Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi quinto, sesto, settimo, ottavo e decimo la disposizione del quarto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti in corso con l'Impresa che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.
12. **È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio** conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella offrendo all'Impresa, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo dello stesso. Tale facoltà è consentita al Contraente anche in caso di disdetta. L'Impresa, pertanto, emetterà nuova attestazione dello stato del rischio opportunamente corretta.
13. In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.
14. La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo nel caso di alienazione del veicolo assicurato ovvero nel caso di sua demolizione, distruzione o esportazione definitiva attestata dalla certificazione del P.R.A. o di sua consegna in conto vendita. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.
Tuttavia, in caso di furto del veicolo assicurato, il Proprietario (o il locatario nel caso di contratti di leasing) può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà (o locatogli in leasing) della classe di merito maturata, **purché la stipula del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla data del furto**. Per poter stipulare il nuovo contratto, **il Contraente dovrà consegnare all'Impresa la copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente nonché esibire il precedente contratto assicurante il veicolo colpito da furto totale**.
15. Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e l'Assicurato si sia avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio in corso al momento del furto, l'assicurato proprietario ha diritto di mantenere la classe di merito precedente la perdita di possesso.
Tale criterio si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.
16. Nel caso di veicolo intestato soggetto portatore di handicap, la CU maturata su veicolo è riconosciuta per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente guidato il veicolo stesso, **purché le generalità degli stessi siano state registrate da almeno 12 mesi**
17. Se la proprietà del veicolo assicurato è trasferita a seguito di successione a causa di morte, la CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il defunto al momento del decesso, che hanno ereditato il veicolo.
Se l'erede, già convivente con il defunto, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo ereditato può fruire della stessa classe CU del veicolo di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del Contraente, l'Impresa che presta la garanzia sul veicolo ereditato, è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova CU.
18. Nel caso di vendita del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, l'acquirente ha diritto a mantenere la CU, risultante dall'ultimo Attestato di rischio maturato, fino alla scadenza del contratto ceduto. Alla scadenza, al nuovo contratto sarà assegnata la CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. "Bonus Familiare RCA".
Il venditore ha diritto di mantenere la CU per il periodo di validità dell'Attestato di rischio.
19. Nel caso di vendita del veicolo da una ditta individuale al proprio titolare persona fisica o da una Società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della CU.
20. Se una Società di persone o di capitali, sia proprietaria di un veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della CU a favore della persona giuridica che ne abbia acquistato la proprietà



G) FORMULA TARIFFARIA a Premio fisso – Maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus)

1. Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli ed i ciclomotori -, per usi speciali e per trasporti specifici, se nel periodo di osservazione quale definito al comma seguente, vengano pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.
2. Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
 - 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
 - periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
3. Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva, sarà aumentato del 25%.
4. Nel caso che il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Impresa, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora dall'attestazione di cui all'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, essa risulti dovuta.
5. **Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti, a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.** In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.
6. Nel caso che il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al terzo comma.
7. In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati, **il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%.**
8. Le disposizioni di cui al sesto, settimo e nono comma non si applicano se il contratto si riferisce a:
 - a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
 - b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico;
 - c) veicolo assicurato in precedenza con franchigia.
9. **Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al terzo comma.**
10. Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per una durata non inferiore ad un anno presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di personalizzazione, **qualora l'attestato di rischio non sia presente nella Banca dati degli Attestati di rischio, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'Impresa o dal Commissario liquidatore su richiesta del Contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento IVASS n.° del 19 maggio 2015.**
11. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia stata sostituzione nella persona del proprietario assicurato.
12. È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio di cui ai commi 1. e 3. offrendo all'Impresa, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo dello stesso. Tale facoltà è consentita al Contraente anche in caso di disdetta. L'Impresa, pertanto, emetterà nuova attestazione dello stato del rischio opportunamente corretta



COUSA NON È ASSICURATO

Art. 4.1 – Esclusioni e Rivalsa

L'assicurazione non è operante:

PER TUTTI I VEICOLI

- se il conducente non ha conseguito la patente ovvero è in possesso di patente idonea ma scaduta ovvero non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 Codice delle Strada e successive modificazioni.
- per sinistri avvenuti quando il veicolo assicurato NON può circolare in quanto non in regola con le norme relative alla revisione.
- Durante la circolazione su pista (autodromi e simili)
- Durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i veicoli privati.
- In caso di dolo del conducente

PER GLI AUTOVEICOLI ADIBITI A SCUOLA GUIDA

- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;

PER I VEICOLI CON TARGA PROVA

- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;

PER I VEICOLI DATI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE

- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;

Non sono inoltre assicurati i rischi di responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 4.2 – Soggetti esclusi dalla garanzia R.C. Auto

Ai sensi dell'articolo 129 del Codice delle Assicurazioni Private sono esclusi dall'assicurazione:

1. Il conducente del veicolo assicurato, sia alla sua persona sia alle sue cose, nel caso in cui egli risulti responsabile del sinistro

Limitatamente ai soli danni alle cose di proprietà non risultano garantiti (poiché non considerati terzi), i seguenti soggetti:

2. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
3. il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e altri parenti ed affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
4. ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al capoverso 3



LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA

Art. 5.1 – Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata.

Cosa si intende per Limite di indennizzo

Per Limite di indennizzo si intende l'importo massimo entro il quale la Compagnia di assicurazioni si impegna nella prestazione assicurativa, rappresentando pertanto l'obbligazione massima in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di indennizzo può essere fissato per ogni sinistro e/o per anno assicurato.

Tabella riassuntiva

I LIMITI DI INDENNIZZO, LE FRANCHIGIE E GLI SCOPERTI, SONO RIPORTATI NELLA SEGUENTE TABELLA RIASSUNTIVA

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO / MINIMO	FRANCHIGIA
Danni non derivanti dalla circolazione del veicolo assicurato	Euro 35.000 per sinistro e per anno		
GARANZIE FACOLTATIVE			
Ricorso terzi derivante da incendio esplosione e scoppio	Euro 150.000 per sinistro		
Collisione con animali selvatici	Euro 5.000 per sinistro e per anno Ed in ogni caso, se inferiore, nel limite massimo del valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro	10% Con il minimo di euro 250	



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO – PROCEDURE

Art. 6.1 – Modalità per la denuncia dei sinistri.

La denuncia del sinistro deve essere redatta utilizzando il modulo fornito dall'Impresa (cosiddetto Modulo blu/CAI) conforme a quello previsto dall'articolo 143 del Codice delle Assicurazioni Private e deve essere presentata entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.).

La denuncia di sinistro deve contenere:

- il numero della polizza
- il nome del Contraente/Assicurato
- il nome del conducente e il suo Codice Fiscale
- la data e il luogo del sinistro
- la descrizione di come è accaduto il sinistro
- la descrizione dei danni provocati
- il nome dei danneggiati, compresi eventuali terzi trasportati
- il nome di eventuali testimoni
- l'indicazione dell'autorità eventualmente intervenuta per effettuare i rilievi del sinistro

Nel caso sia applicabile la procedura di Risarcimento diretto, la denuncia del sinistro deve contenere:

Nell'ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi:

- le targhe dei due veicoli coinvolti;
- la denominazione delle due Compagnie assicurative;
- la descrizione del fatto;
- le generalità di eventuali testimoni;
- l'indicazione delle Autorità eventualmente intervenute;
- il luogo, i giorni, e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno;

Nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti la richiesta deve indicare inoltre:

- l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
- l'entità delle lesioni subite;
- la dichiarazione relativa alla speranza o meno di prestazioni di assicuratori sociali;
- l'attestazione medica di guarigione, con o senza postumi permanenti ;
- l'eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al Professionista.

Il danneggiato che si ritiene non responsabile (in tutto o in parte) del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento alla propria Impresa di Assicurazione.

La procedura di Risarcimento Diretto è un particolare sistema di indennizzo che consente al danneggiato di richiedere il risarcimento alla propria Compagnia di assicurazioni, anziché rivolgersi alla Compagnia di assicurazioni del responsabile, facilitando e velocizzando, in tal modo, la liquidazione del danno.

Tale procedura può essere attivata in caso di incidente stradale avente le seguenti caratteristiche:

- coinvolgimento di due veicoli immatricolati in Italia, Città del Vaticano o Repubblica di San Marino, assicurati per la RCA
- il Modulo blu/CAI è firmato da entrambi i conducenti
- gli eventuali danni fisici subiti dai conducenti devono essere di lieve entità
- le Compagnie assicurative dei due veicoli coinvolti devono aver aderito alla CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto)

Il Contraente/Assicurato deve comunicare all'Impresa, entro 15 giorni dalla data del sinistro, eventuali elementi necessari per consentire all'Impresa di ricostruire il fatto e le responsabilità. L'Impresa comunica poi, nei termini di cui alla Convenzione per l'indennizzo Diretto, alla Compagnia di assicurazioni di controparte la quota di responsabilità alla stessa riferita.

L'Impresa si riserva di quantificare il danno ad essa arrecato in caso di mancata o ritardata presentazione della denuncia di sinistro.

In caso di sinistro mortale o di notevole gravità la denuncia deve essere preceduta da fax, PEC o altro mezzo equipollente, indirizzato alla Sede dell'Impresa.

Alla denuncia devono seguire le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro e successivamente pervenuti al Contraente/Assicurato.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.).

Art. 6.2 – Gestione delle vertenze

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa **non riconosce** le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.



Art. 6.3 – liquidazione dei sinistri

La liquidazione dei sinistri può avvenire:

1. sulla base della procedura di "risarcimento diretto" in caso di *sinistro* tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dai quali siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, nei limiti previsti dall'Art. 149 della Legge;
2. sulla base della procedura di "**risarcimento del terzo trasportato**" per i danni subiti dai passeggeri del veicolo nei termini previsti dall'art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'Impresa di assicurazione del veicolo su quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'Impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo (in tal caso si applica la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private);
3. sulla base della "**procedura di risarcimento prevista dall'art. 148**" del Codice delle Assicurazioni Private per tutte le fattispecie di sinistro non rientranti nei punti precedenti. In tal caso il danneggiato o gli aventi diritto potranno richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all'assicurazione del responsabile a mezzo lettera raccomandata, allegando il "modulo blu" compilato in ogni sua parte ed indicando:
 - per i sinistri con soli danni a cose: il codice fiscale dei danneggiati nonché luogo, giorni, ore in cui il veicolo danneggiato è disponibile per la perizia;
 - per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: il codice fiscale, l'età, l'attività, il reddito del danneggiato, l'entità delle lesioni subite, la dichiarazione inerente la sussistenza o meno del diritto a prestazioni da parte di assicuratori sociali, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.

L'Impresa è tenuta al risarcimento o a comunicare i motivi del mancato risarcimento entro i termini definiti dalla legge, da calcolarsi dalla data di ricezione presso l'Impresa della documentazione completa, come riportato nella presente Sezione.

I termini di legge per il risarcimento (art. 8 D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006, art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private) sono:

- 30 giorni in caso di danni al veicolo o a cose e in presenza di "modulo blu" firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro;
 - 60 giorni in presenza di "modulo blu" firmato dal solo richiedente;
 - 90 giorni in caso di lesioni personali o decesso.
-



GARANZIA RCA NATANTI

COSA POSSO ASSICURARE

Art. 7.1 – Oggetto dell'assicurazione.

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o dalla giacenza del natante in acque private.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni aggiuntive", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate.

In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni aggiuntive".

Art. 7.2 – (A) Natanti adibiti a scuola guida

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore **soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.**

Art. 7.3 – (B) Danni a cose ed animali di terzi

L'Impresa assicura la responsabilità per danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi.

L'assicurazione è stipulata con **una franchigia assoluta per ogni sinistro** di:

1. per natanti ad uso privato od adibiti alla navigazione da diporto
 - o euro 100 per i natanti fino a 90 c.v.
 - o euro 200 per i natanti oltre 90 c.v.
2. per i natanti adibiti al servizio pubblico di trasporto di persona:
 - o euro 100

L'Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.

Art. 7.4 – (C) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, **esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.**

La garanzia è prestata fino ad un massimo di euro 150 per ogni danneggiato.

Art. 7.5 – (D) Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati su Natanti adibiti al trasporto pubblico di persone

1. Danni a cose ed animali di terzi

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi.

L'assicurazione è stipulata con **la franchigia assoluta di euro 100 per ogni sinistro.**

L'Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.

2. Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di euro 150 per ogni danneggiato.

Art. 7.6 – (E) Attività idrosportiva - traino di paracadute ascensionale o di deltaplano

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

valide soltanto se espressamente richieste dal Contraente e richiamate in prima facciata di polizza

F) Estensione della garanzia oltre i limiti di navigazione

A parziale deroga dell'art. 8.1, l'assicurazione vale anche per il Mar Nero e le coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Art. 8.1 – Limiti di navigazione

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei.

Art. 8.2 – Alienazione del natante

Nel caso di alienazione del natante il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa che adotterà la soluzione prevista dalle seguenti ipotesi:

a) sostituzione con altro natante

Nel caso d'alienazione del natante assicurato, qualora l'alienante, **previa restituzione del certificato e del contrassegno relativi al natante alienato**, chieda che il contratto stipulato sia reso valido per altro natante di sua proprietà l'Impresa rilascerà il certificato ed il contrassegno per il nuovo veicolo, **previo eventuale conguaglio del premio**.

b) cessione del contratto

Nel caso di trasferimento di proprietà del natante assicurato che importi la cessione del contratto di assicurazione **il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa**, la quale, **previa restituzione del certificato, e del contrassegno**, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando all'acquirente i predetti nuovi documenti; l'alienante è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza; per l'assicurazione dello stesso natante il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

c) risoluzione del contratto

Nel caso in cui l'acquirente del natante documenti di essere già Contraente di polizza di assicurazione riguardante lo stesso natante, l'Impresa assicuratrice del natante ceduto all'acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nel contratto ceduto.

Quest'ultimo sarà annullato e l'Impresa restituirà al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte e del contributo S.S.N., corrisposta e non usufruita, per il periodo di garanzia residua dal giorno in cui venga restituito il certificato di assicurazione.

Per i contratti con frazionamento del premio l'Impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione ed il contrassegno.

Art. 8.3 – Risoluzione del contratto per il furto del natante

In caso di furto totale del natante il contratto può essere risolto, a richiesta del Contraente, dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità competente. In tal caso il contratto si risolve con la restituzione della parte di premio, corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua previa consegna di copia della citata denuncia.

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il disposto di cui al comma precedente si applica previo incasso della relativa rata di premio.

L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 9.1 – Esclusioni e rivalsa.

L'assicurazione non è operante:

- **se il conducente non è abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore;**
- **nel caso di natante adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;**
- **nel caso di natante con <autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19.11.1992 n. 566)> se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;**
- **nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;**
- **nel caso di natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni vigenti.**

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

- **non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.**
- Sono **esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo di natanti adibiti al trasporto pubblico.**
- Sono **esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate**, salvo, per i natanti adibiti a trasporto pubblico di persone, il disposto degli Articoli 7.4 e 7.5.



LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA

Art. 10.1 – Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata.

Tabella riassuntiva

I LIMITI DI INDENNIZZO, LE FRANCHIGIE E GLI SCOPERTI, SONO ALTRESI' RIPORTATI NELLA SEGUENTE TABELLA RIASSUNTIVA

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO / MINIMO	FRANCHIGIA
Danni a cose ed animali di terzi per natanti ad uso privato od adibiti alla navigazione da diporto	Nel limite del massimale assicurato		Fino a 90 cv euro 100 Oltre i 90 cv euro 200
Danni a cose ed animali di terzi per i natanti adibiti al servizio pubblico di trasporto di persona	Nel limite del massimale assicurato		euro 100
Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone	euro 150 per ogni danneggiato		
Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati su Natanti adibiti al trasporto pubblico di persone	Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone euro 150 per danneggiato		Danni a cose ed animali di terzi euro 100

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO – PROCEDURE

Art. 11.1 – Modalità per la denuncia dei sinistri.

La denuncia del sinistro deve contenere il numero di polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. La predetta denuncia deve essere presentata entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 C.C.).

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le maggiori somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.).

Art. 11.2 – Gestione delle vertenze

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CVT – ALTRI DANNI AI VEICOLI

POLIZZA “NUOVA CIRCOLAZIONE PROTETTA” SEZIONE CVT – ALTRI DANNI

**DOCUMENTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA “CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI” DEL TAVOLO
TECNICO ANIA – ASSOCIAZIONE CONSUMATORI – ASSOCIAZIONE INTERMEDIARI**

Il presente Documento è altresì redatto in base alle disposizioni dell'Articolo 166 comma 2 del Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n.° 209), secondo il quale "le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza".

AREA RISERVATA

In ottemperanza al Provvedimento IVASS n.° 7 del 16/7/2013, si comunica che sul sito internet di Assicuratrice Milanese – www.assicuratricemilanese.it – è disponibile l'AREA RISERVATA, che consente, ad ogni singolo cliente, di consultare il dettaglio delle proprie polizze e delle relative scadenze.

L'accesso è gratuito attraverso la registrazione al Servizio.

INDICE

GLOSSARIO	3
------------------	----------

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	4
---	----------

VEICOLI

GARANZIA FURTO	5
-----------------------	----------

- CHE COSA POSSO ASSICURARE 5
- COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 5
- CHE COSA NON È ASSICURATO 5
- LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA 6
- COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO – PROCEDURE 6

GARANZIA INCENDIO	7
--------------------------	----------

- CHE COSA POSSO ASSICURARE 7
- COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 7
- CHE COSA NON È ASSICURATO 7
- LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA 8
- COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO – PROCEDURE 8

GARANZIA ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI	9
--	----------

- CHE COSA POSSO ASSICURARE 9
- COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 9
- CHE COSA NON È ASSICURATO 9
- LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA 9
- COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO – PROCEDURE 10

GARANZIA EVENTI NATURALI	11
---------------------------------	-----------

- CHE COSA POSSO ASSICURARE 11
- COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 11
- CHE COSA NON È ASSICURATO 11
- LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA 12
- COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO – PROCEDURE 12

GARANZIA CRISTALLI	13
---------------------------	-----------

- CHE COSA POSSO ASSICURARE 13
- COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 13
- CHE COSA NON È ASSICURATO 13
- LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA 13
- COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO – PROCEDURE 14



SEZIONE KASKO **15**

- CHE COSA POSSO ASSICURARE 15
- COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 15
- CHE COSA NON È ASSICURATO 16
- LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA 16
- COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO – PROCEDURE 17

SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE **18**

- CHE COSA POSSO ASSICURARE 18
- COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 18
- CHE COSA NON È ASSICURATO 19
- LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA 19
- COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO – PROCEDURE 20

SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA **21**

- CHE COSA POSSO ASSICURARE 21
- COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 21
- CHE COSA NON È ASSICURATO 21
- LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA 22
- COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO – PROCEDURE 22

SEZIONE RITIRO PATENTE **23**

- CHE COSA POSSO ASSICURARE 23
- COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 23
- CHE COSA NON È ASSICURATO 23
- LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA 24
- COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO – PROCEDURE 24

SEZIONE ASSISTENZA **25**

- CHE COSA POSSO ASSICURARE 25
- COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 29
- CHE COSA NON È ASSICURATO 29
- LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA 31
- COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO – PROCEDURE 31

SEZIONE GARANZIE ACCESSORIE **32**

- CHE COSA POSSO ASSICURARE 32
- COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 33
- CHE COSA NON È ASSICURATO 33
- LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA 33
- COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO – PROCEDURE 34

NATANTI

GARANZIA INCENDIO – FURTO – RAPINA **35**

- CHE COSA POSSO ASSICURARE 35
- COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 35
- CHE COSA NON È ASSICURATO 35
- LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA 36
- COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO – PROCEDURE 36



GLOSSARIO

DEFINIZIONI

APPARECCHI AUDIOFONOVISIVI

Apparecchi radio, lettori CD, mangianastri, registratori, telefoni, fax, televisori, casse acustiche, sistemi di navigazione satellitare ed altri apparecchi analoghi.

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il presente contratto.

CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)

Il Decreto Legislativo n.° 209 del 7 settembre 2005.

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

DEGRADO D'USO

Deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà.

DENUNCIA

Avviso del verificarsi di un sinistro comunicato dall'Assicurato all'Assicuratore.

FRANCHIGIA

La parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in cifre.

FURTO

La sottrazione del veicolo assicurato commessa mediante rottura, forzamento o rimozione delle serrature e/o dei mezzi di chiusura del veicolo stesso.

INCENDIO

Combustione con sviluppo di fiamma.

INDENNIZZO

La somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza.

IMPRESA

La società "Assicuratrice Milanese S.p.A."

PREMIO

Costo della copertura assicurativa.

QUATTORRUOTE

Pubblicazione mensile della Editoriale Domus S.p.A.

RAPINA

Sottrazione del veicolo mediante violenza o minaccia alla persona che lo detiene.

REGOLA PROPORZIONALE

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata ha al momento del sinistro, l'assicuratore determina l'indennizzo in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e il valore effettivo della medesima al momento del sinistro.

SCOPERTO

Parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato espressa in un percentuale dell'importo liquidato per il danno stesso.

SINISTRO

Evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.



NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Art. I – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. II – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dall'Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto (articolo 1188 del Codice Civile), la quale è autorizzata a rilasciare il certificato, oltre al contrassegno per i soli Natanti e l'eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore. Salvo diversa specifica pattuizione, il premio è annuo ed è sempre determinato per un anno assicurativo.

E' consentito il pagamento del premio in rate di pari importo, delle quali la prima all'atto della stipulazione del contratto e le successive entro le date indicate in polizza.

Art. III – Durata del contratto

Il contratto ha durata annuale oppure annuale più frazione di anno e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

La frazione, se prevista, costituisce periodo assicurativo iniziale.

Art. IV – Rinnovo del contratto

Il contratto non prevede il tacito rinnovo, pertanto, così come previsto dall'Art. III cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza.

Pur tuttavia, anche se il Contraente decide di non rinnovare il contratto con questa Impresa, per consentirgli di stipulare un nuovo contratto con altra Compagnia di assicurazioni, questa Impresa manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre le ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

In prossimità della scadenza, l'Impresa può formulare una proposta di rinnovo comunicando al Contraente il relativo premio da pagare, il quale può manifestare la volontà di accettare la proposta di rinnovo, in assenza di modifica delle sue esigenze, entro il 15° giorno successivo alla scadenza mediante il pagamento del premio proposto da Assicuratrice Milanese. Il pagamento del premio comporterà accettazione delle condizioni economiche proposte e la prosecuzione del rapporto per un'ulteriore annualità.

Se il Contraente intende modificare le coperture assicurative dovrà stipulare un nuovo contratto. Tutte le informazioni sono reperibili presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

Art. V – Forma delle comunicazioni

Ogni comunicazione deve essere fatta per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o all'Impresa.

Art. VI – Aggravamento di rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Qualora sia applicabile l'art. 144 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. VII – Esclusioni

L'assicurazione non copre i danni:

- a) Determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato e delle persone con loro coabitanti;
- b) Determinati o agevolati da dolo o colpa grave (quest'ultima solo nel caso delle garanzie Incendio/Furto, kasko e delle garanzie accessorie), delle persone, dagli stessi incaricati, alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- c) Verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo e dolosi in genere;
- d) In occasione di trasporto merci infiammabili o esplosivi;
- e) Verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni e insurrezioni;
- f) Verificatisi in conseguenza di esplosioni nucleari e/o contaminazioni radioattive;
- g) Verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d'aria, tempeste, grandine o altre calamità naturali;
- h) Verificatisi durante la partecipazione del veicolo a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara o comunque durante la partecipazione ad imprese temerarie;
- i) Verificatisi quando il veicolo è adibito ad uso diverso da quello stabilito dai documenti di circolazione;
- j) Verificatisi (solo nel caso della garanzia Kasko e Cristalli) quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni vigenti o che si trovi in stato di ebbrezza per bevande alcoliche o sostanze stupefacenti.

Art. VIII – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e per i paesi per i quali è operante l'assicurazione di Responsabilità Civile Auto.

Per i sinistri verificatisi all'estero, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato in Italia nella valuta corrente.

Art. IX – Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare all'Impresa se ha stipulato altre polizze per gli stessi rischi coperti dalla presente polizza.

L'Impresa entro 30 giorni dalla comunicazione può recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni, in tal caso l'Impresa si impegna a rimborsare all'Assicurato la parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte di legge.

Art. X – Oneri a carico del Contraente

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.

Art. XI – Rinvio alle norme di Legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. XII – Competenza territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente il Foro di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato.



GARANZIA FURTO E RAPINA

COSA POSSO ASSICURARE

Art. 1.1 – Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa assicura il risarcimento dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, **nel limite del valore assicurato**, con le relative parti di ricambio di normale dotazione di serie, **esclusi gli apparecchi audiofonovisivi se non anch'essi in dotazione di serie e purché stabilmente fissati sul veicolo**, derivanti da furto o rapina (consumati o tentati), compresi i danni subiti dal veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina dello stesso. Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto o alla rapina, **con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.**

COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Art. 1.2 – Determinazione del danno – Degradato d'uso

In caso di danno totale subito dal veicolo entro i primi 12 mesi dalla data della sua prima immatricolazione, l'Impresa risarcisce il danno per intero, **sotto deduzione dello scoperto indicato nel frontespizio di polizza**, in base al prezzo di acquisto indicato in fattura.

Trascorso tale periodo l'ammontare del danno è determinato dal valore del veicolo, indicato dalla pubblicazione "QUATTRORUOTE", dedotto il valore dell'eventuale relitto.

In caso di danno parziale, che si verifichi entro 36 mesi dalla data di prima immatricolazione, l'indennizzo verrà determinato senza tenere conto del degrado dell'autovettura e delle sue parti (**ad eccezione degli pneumatici, batteria, parti del motore, freni, frizione, ammortizzatori e comunque degli organi meccanici in genere**) nei limiti del valore assicurato o, se minore, di quello commerciale.

Quanto sopra è applicabile solamente alle autovetture. Sono, pertanto, esclusi tutti gli altri veicoli ai quali si applica il normale degrado percentuale, risultante dalla differenza tra il valore a nuovo ed il valore del veicolo al giorno del sinistro.

L'Impresa ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo.

Art. 1.3 – Assicurazione parziale

Qualora il valore del veicolo dichiarato in polizza sia inferiore all'effettivo valore al giorno del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione dei valori suddetti (art. 1907 del Codice Civile).

COSA NON È ASSICURATO

Art. 1.4 – Esclusioni specifiche di garanzia

Salvo diversa pattuizione risultante in polizza, l'assicurazione non comprende i danni:

- Ad apparecchiature ed impianti audiofonovisivi non di serie
- Alle cose trasportate

Sono altresì esclusi i danni verificatisi in occasione di furto del veicolo con chiavi vere, salvo il caso in cui tali chiavi siano state sottratte attraverso intrusione con scasso presso l'abitazione dell'assicurato e che lo stesso ne abbia fatto denuncia alle competenti Autorità.



LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA

Art. 1.5 – Limite massimo di indennizzo

Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata

Art. 1.6 – Scoperto e franchigia

In caso di sinistro, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di polizza previa **deduzione degli eventuali scoperti/franchigie/degradi contrattualmente previsti.**

Tabella riassuntiva

LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO / MINIMO	FRANCHIGIA
FURTO E RAPINA	VALORE ASSICURATO	IN FUNZIONE: <ul style="list-style-type: none">• DELLA CATEGORIA DI RISCHIO DEL VEICOLO ASSICURATO• DELLA PROVINCIA DI RESIDENZA DEL PROPRIETARIO• DELL'INSTALLAZIONE DI ANTIFURTO SATELLITARE SUL VEICOLO ASSICURATO	

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO – PROCEDURE

Art. 1.7 – Denuncia dei sinistri

L'Assicurato deve denunciare il sinistro per iscritto all'Impresa o all'Agenzia presso cui è appoggiato il contratto entro tre giorni dal fatto, astenendosi dal provvedere ad eventuali riparazioni, fatta eccezione per quelle indispensabili alla messa in circolazione del veicolo, prima che i danni siano stati rilevati dal perito dell'Impresa.

La denuncia deve essere corredata da una copia della denuncia fatta all'Autorità competente, nonché, in caso di furto totale, da tutte le copie delle chiavi in dotazione al veicolo.

In caso di incendio o furto totale l'Assicurato è tenuto, prima di ottenere la liquidazione del danno, a produrre la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico.

È facoltà dell'Impresa di richiedere idonea documentazione comprovante modello e tipo del veicolo nonché fattura d'acquisto indicante la descrizione e il valore degli eventuali accessori non di serie.

In caso di ritrovamento del veicolo indicato in polizza, l'Assicurato si impegna a fornire all'Impresa la procura a vendere il veicolo, prima della liquidazione del danno da parte dell'Impresa stessa.

È fatto obbligo all'Impresa di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta di rilascio del certificato di chiusura inchiesta, fatto salvo quanto disposto al successivo periodo.

Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'articolo 642 del Codice Penale, limitatamente all'ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell'autoveicolo stesso è effettuato previo rilascio del certificato di chiusura inchiesta.

Art. 1.8 – Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito, nella valuta corrente, entro 30 giorni dalla consegna di tutti i documenti previsti per singola garanzia, **sempreché non sia stata fatta opposizione e salvo applicazione delle norme di cui all'articolo 2742 del Codice Civile se sul veicolo insistano privilegi, pegni o ipoteche.**

In caso di altre assicurazioni, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo, entro l'ammontare globale del danno, nella proporzione esistente tra l'importo dovuto secondo il contratto e la somma complessiva degli importi dovuti da tutti gli assicuratori secondo i rispettivi contratti, esclusa ogni responsabilità solidale con gli altri assicuratori.

Nel caso la stessa polizza sia ripartita per quote fra più imprese, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Art. 1.9 – Controversie sulla liquidazione del danno

In caso di controversie sulla liquidazione del danno, le parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre Periti nominati uno per parte, a proprie spese, ed il terzo di comune accordo, a spese di ciascuna delle parti per il 50%.

In caso di disaccordo sulla nomina del terzo Perito, questi viene nominato dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio, che è presso la sede dell'agenzia che gestisce la polizza.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti e sono in ogni caso vincolati per le parti.



GARANZIA INCENDIO

COSA POSSO ASSICURARE

Art. 2.1 – Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assicura il risarcimento dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, **nel limite del valore assicurato**, con le relative parti di ricambio di normale dotazione di serie, **esclusi gli apparecchi audiofonovisivi se non anch'essi in dotazione di serie e purché stabilmente fissati sul veicolo**, derivanti da incendio con sviluppo di fiamma, esplosione e scoppio del veicolo o di parti di esso, compreso il carburante contenuto nel serbatoio.

Art. 2.2 – CONDIZIONI FACOLTATIVE

(Valide solo se richiamate in polizza)

RT) Ricorso terzi – L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato:

- In tutti i casi di responsabilità civile dell'Assicurato che non debbano essere coperti dall'assicurazione obbligatoria.
- Nei confronti dei terzi che non siano compresi tra le persone enumerate dall'Articolo 129 del Decreto Legislativo n.° 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni Private)

ID) Incendio doloso – a parziale deroga di quanto indicato all'Articolo VII – Esclusioni di cui alle **NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE**, sono ricompresi in garanzia i danni derivanti da incendio doloso.

COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Art. 2.3 – Determinazione del danno – Degradato d'uso

In caso di danno totale subito dal veicolo entro i primi 12 mesi dalla data della sua prima immatricolazione, l'Impresa risarcisce il danno per intero, **sotto deduzione dello scoperto indicato nel frontespizio di polizza**, in base al prezzo di acquisto indicato in fattura.

Trascorso tale periodo l'ammontare del danno è determinato dal valore del veicolo, indicato dalla pubblicazione "QUATTORRUOTE", dedotto il valore dell'eventuale relitto.

In caso di danno parziale, che si verifichi entro 36 mesi dalla data di prima immatricolazione, l'indennizzo verrà determinato senza tenere conto del degrado dell'autovettura e delle sue parti (**ad eccezione degli pneumatici, batteria, parti del motore, freni, frizione, ammortizzatori e comunque degli organi meccanici in genere**) nei limiti del valore assicurato o, se minore, di quello commerciale.

Quanto sopra è applicabile solamente alle autovetture. Sono, pertanto, esclusi tutti gli altri veicoli ai quali si applica il normale degrado percentuale, risultante dalla differenza tra il valore a nuovo ed il valore del veicolo al giorno del sinistro.

L'Impresa ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo.

Art. 2.4 – Assicurazione parziale

Qualora il valore del veicolo dichiarato in polizza sia inferiore all'effettivo valore al giorno del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione dei valori suddetti (art. 1907 del Codice Civile).

COSA NON È ASSICURATO

Art. 2.5 – Esclusioni specifiche di garanzia

L'assicurazione non comprende i danni:

- causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio
- ad apparecchiature ed impianti fonoaudiovisivi non di serie
- alle cose trasportate
- derivanti da incendio doloso
- alle cose trasportate anche di terzi



LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA

Art. 2.6 – Limite massimo di indennizzo

Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata

Art. 2.7 – Scoperto e franchigia

In caso di sinistro, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di polizza senza l'applicazione di alcun scoperto e/o franchigia

Tabella riassuntiva

LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI, SONO RIPORTATI NELLA SEGUENTE TABELLA RIASSUNTIVA

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO / MINIMO	FRANCHIGIA
INCENDIO – SCOPPIO	VALORE ASSICURATO		
CONDIZIONI FACOLTATIVE			
RICORSO TERZI	150.000		
INCENDIO DOLOSO	150.000		

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO – PROCEDURE

Art. 2.8 – Denuncia dei sinistri

L'Assicurato deve denunciare il sinistro per iscritto all'Impresa o all'Agenzia presso cui è appoggiato il contratto entro tre giorni dal fatto, astenendosi dal provvedere ad eventuali riparazioni, fatta eccezione per quelle indispensabili alla messa in circolazione del veicolo, prima che i danni siano stati rilevati dal perito dell'Impresa.

La denuncia deve essere corredata da una copia della denuncia fatta all'Autorità competente, nonché, in caso di furto totale, da tutte le copie delle chiavi in dotazione al veicolo.

In caso di incendio o furto totale l'Assicurato è tenuto, prima di ottenere la liquidazione del danno, a produrre la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico.

È facoltà dell'Impresa di richiedere idonea documentazione comprovante modello e tipo del veicolo nonché fattura d'acquisto indicante la descrizione e il valore degli eventuali accessori non di serie.

In caso di ritrovamento del veicolo indicato in polizza, l'Assicurato si impegna a fornire all'Impresa la procura a vendere il veicolo, prima della liquidazione del danno da parte dell'Impresa stessa.

È fatto obbligo all'Impresa di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta di rilascio del certificato di chiusura inchiesta, fatto salvo quanto disposto al successivo periodo.

Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'articolo 642 del Codice Penale, limitatamente all'ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell'autoveicolo stesso è effettuato previo rilascio del certificato di chiusura inchiesta.

Art. 2.9 – Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito, nella valuta corrente, entro 30 giorni dalla consegna di tutti i documenti previsti per singola garanzia, **sempreché non sia stata fatta opposizione e salvo applicazione delle norme di cui all'articolo 2742 del Codice Civile se sul veicolo insistano privilegi, pegni o ipoteche.**

In caso di altre assicurazioni, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo, entro l'ammontare globale del danno, nella proporzione esistente tra l'importo dovuto secondo il contratto e la somma complessiva degli importi dovuti da tutti gli assicuratori secondo i rispettivi contratti, esclusa ogni responsabilità solidale con gli altri assicuratori.

Nel caso la stessa polizza sia ripartita per quote fra più imprese, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Art. 2.10 – Controversie sulla liquidazione del danno

In caso di controversie sulla liquidazione del danno, le parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre Periti nominati uno per parte, a proprie spese, ed il terzo di comune accordo, a spese di ciascuna delle parti per il 50%.

In caso di disaccordo sulla nomina del terzo Perito, questi viene nominato dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio, che è presso la sede dell'agenzia che gestisce la polizza.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti e sono in ogni caso vincolati per le parti.



GARANZIA ATTI VANDALICI – EVENTI SOCIOPOLITICI

COSA POSSO ASSICURARE

Art. 3.1 – Oggetto dell'Assicurazione

A parziale deroga di quanto indicato all'Articolo VII – Esclusioni di cui alle NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE l'Impresa assicura il risarcimento dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, con le relative parti di ricambio di normale dotazione di serie, **esclusi gli apparecchi audiovisivi se non in dotazione di serie**, in conseguenza di:

1. atti vandalici
2. in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio.

L'Impresa risarcisce il danno secondo i criteri stabiliti dagli art. 2/8 e 2/10, **nel limite massimo di risarcimento previsto in polizza, per ogni sinistro e per anno assicurativo, previa deduzione degli eventuali scoperti/franchigie/degradi contrattualmente previsti.**

COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Art. 3.2 – Determinazione del danno – Degradato d'uso

In caso di danno totale subito dal veicolo entro i primi 12 mesi dalla data della sua prima immatricolazione, l'Impresa risarcisce il danno per intero, **sotto deduzione dello scoperto indicato nel frontespizio di polizza**, in base al prezzo di acquisto indicato in fattura.

Trascorso tale periodo l'ammontare del danno è determinato dal valore del veicolo, indicato dalla pubblicazione "QUATTORRUOTE", dedotto il valore dell'eventuale relitto.

In caso di danno parziale, che si verifichi entro 36 mesi dalla data di prima immatricolazione, l'indennizzo verrà determinato senza tenere conto del degrado dell'autovettura e delle sue parti (**ad eccezione degli pneumatici, batteria, parti del motore, freni, frizione, ammortizzatori e comunque degli organi meccanici in genere**) nei limiti del valore assicurato o, se minore, di quello commerciale.

Quanto sopra è applicabile solamente alle autovetture. Sono, pertanto, esclusi tutti gli altri veicoli ai quali si applica il normale degrado percentuale, risultante dalla differenza tra il valore a nuovo ed il valore del veicolo al giorno del sinistro.

L'Impresa ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo.

Art. 3.3 – Assicurazione parziale

Qualora il valore del veicolo dichiarato in polizza sia inferiore all'effettivo valore al giorno del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione dei valori suddetti (art. 1907 del Codice Civile).

COSA NON È ASSICURATO

Art. 3.4 – Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- Provocati da eventi riconducibili alla circolazione dei veicoli
- Ad apparecchiature ed impianti fonoaudiovisivi non di serie

LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA

Art. 3.5 – Limite massimo di indennizzo

Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata

Art. 3.6 – Scoperto e franchigia

In caso di sinistro, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di polizza previa **deduzione degli eventuali scoperti/franchigie/degradi contrattualmente previsti.**

Tabella riassuntiva

LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI, SONO RIPORTATI NELLA SEGUENTE TABELLA RIASSUNTIVA:

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO / MINIMO	FRANCHIGIA
ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI	IN FUNZIONE DELLA PROVINCIA DI RESIDENZA DEL PROPRIETARIO	IN FUNZIONE DELLA PROVINCIA DI RESIDENZA DEL PROPRIETARIO	



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO – PROCEDURE

Art. 3.7 – Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne denuncia all'Autorità, inoltrandone copia, vistata dall'Autorità stessa, all'Impresa. L'Assicurato deve altresì denunciare il sinistro per iscritto all'Impresa o all'Agenzia presso cui è appoggiato il contratto entro tre giorni dal fatto, astenendosi dal provvedere ad eventuali riparazioni, fatta eccezione per quelle indispensabili alla messa in circolazione del veicolo, prima che i danni siano stati rilevati dal perito dell'Impresa.

Art. 3.8 – Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito, nella valuta corrente, entro 30 giorni dalla consegna di tutti i documenti previsti per singola garanzia, **sempreché non sia stata fatta opposizione e salvo applicazione delle norme di cui all'articolo 2742 del Codice Civile se sul veicolo insistano privilegi, pegni o ipoteche.**

In caso di altre assicurazioni, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo, entro l'ammontare globale del danno, nella proporzione esistente tra l'importo dovuto secondo il contratto e la somma complessiva degli importi dovuti da tutti gli assicuratori secondo i rispettivi contratti, esclusa ogni responsabilità solidale con gli altri assicuratori.

Nel caso la stessa polizza sia ripartita per quote fra più imprese, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Art. 3.9 – Controversie sulla liquidazione del danno

In caso di controversie sulla liquidazione del danno, le parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre Periti nominati uno per parte, a proprie spese, ed il terzo di comune accordo, a spese di ciascuna delle parti per il 50%.

In caso di disaccordo sulla nomina del terzo Perito, questi viene nominato dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio, che è presso la sede dell'agenzia che gestisce la polizza.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti e sono in ogni caso vincolati per le parti.



GARANZIA EVENTI NATURALI

COSA POSSO ASSICURARE

Art. 4.1 - Oggetto dell'Assicurazione

A parziale deroga di quanto indicato all'Articolo VII – Esclusioni di cui alle NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE, l'Impresa assicura il risarcimento dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, **nel limite del valore assicurato**, con le relative parti di ricambio di normale dotazione di serie, **esclusi gli apparecchi audiofonovisivi se non in dotazione di serie:**

- causati da grandine, tempeste, uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, valanghe, caduta neve, eruzioni vulcaniche, terremoti, od anche a causa di fenomeni naturali definibili eccezionali in rapporto al luogo e tempo dell'evento.

Art. 4.2 – CONDIZIONI FACOLTATIVE

(Valide solo se richiamate in polizza)

CS) Collisione con animali selvatici – L'Impresa garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate a seguito di urto accidentale contro animali selvatici.

La liquidazione del danno avverrà solo a seguito di presentazione del verbale/rapporto delle Autorità di Pubblica Sicurezza, intervenuti sul luogo del sinistro, il quale dovrà inequivocabilmente certificare il verificarsi di un evento conforme al contenuto della presente garanzia. Non verranno ritenute sostitutive di quanto precede dichiarazioni di diversa natura.

COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Art. 4.3 – Determinazione del danno – Degradato d'uso

In caso di danno totale subito dal veicolo entro i primi 12 mesi dalla data della sua prima immatricolazione, l'Impresa risarcisce il danno per intero, **sotto deduzione dello scoperto indicato nel frontespizio di polizza**, in base al prezzo di acquisto indicato in fattura.

Trascorso tale periodo l'ammontare del danno è determinato dal valore del veicolo, indicato dalla pubblicazione "QUATTORRUOTE", dedotto il valore dell'eventuale relitto.

In caso di danno parziale, che si verifichi entro 36 mesi dalla data di prima immatricolazione, l'indennizzo verrà determinato senza tenere conto del degrado dell'autovettura e delle sue parti (**ad eccezione degli pneumatici, batteria, parti del motore, freni, frizione, ammortizzatori e comunque degli organi meccanici in genere**) nei limiti del valore assicurato o, se minore, di quello commerciale.

Quanto sopra è applicabile solamente alle autovetture. Sono, pertanto, esclusi tutti gli altri veicoli ai quali si applica il normale degrado percentuale, risultante dalla differenza tra il valore a nuovo ed il valore del veicolo al giorno del sinistro.

L'Impresa ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo.

Art. 4.4 – Assicurazione parziale

Qualora il valore del veicolo dichiarato in polizza sia inferiore all'effettivo valore al giorno del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione dei valori suddetti (art. 1907 del Codice Civile).

COSA NON È ASSICURATO

Art. 4.5 – Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- i danni alle apparecchiature ed attrezzature particolari non espressamente dichiarate in polizza.
- ad apparecchiature ed impianti fonovisivi non di serie



LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA

Art. 4.6 – Limite massimo di indennizzo

Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata

Art. 4.7 – Scoperto e franchigia

In caso di sinistro, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di polizza previa **deduzione degli eventuali scoperti/franchigie/degradi contrattualmente previsti.**

Tabella riassuntiva

LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI, SONO RIPORTATI NELLA SEGUENTE TABELLA RIEPILOGATIVA:

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO / MINIMO	FRANCHIGIA
EVENTI NATURALI	NEL LIMITE DEL VALORE ASSICURATO	10% CON IL MINIMO DI EURO 250	
EVENTO GRANDINE	50% DEL VALORE ASSICURATO CON IL MASSIMO DI EURO 10.000	10% CON IL MINIMO DI EURO 250	
CONDIZIONI FACOLTATIVE			
COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI	NEL LIMITE DI EURO 5.000 PER SINISTRO E PER ANNO ASSICURATIVO	10% CON IL MINIMO DI EURO 250	

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO – PROCEDURE

Art. 4.8 – Denuncia dei sinistri

L'Assicurato deve denunciare il sinistro per iscritto all'Impresa o all'Agenzia presso cui è appoggiato il contratto entro tre giorni dal fatto, astenendosi dal provvedere ad eventuali riparazioni, fatta eccezione per quelle indispensabili alla messa in circolazione del veicolo, prima che i danni siano stati rilevati dal perito dell'Impresa.

Art. 4.9 – Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito, nella valuta corrente, entro 30 giorni dalla consegna di tutti i documenti previsti per singola garanzia, **sempreché non sia stata fatta opposizione e salvo applicazione delle norme di cui all'articolo 2742 del Codice Civile se sul veicolo insistano privilegi, pegni o ipoteche.**

In caso di altre assicurazioni, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo, entro l'ammontare globale del danno, nella proporzione esistente tra l'importo dovuto secondo il contratto e la somma complessiva degli importi dovuti da tutti gli assicuratori secondo i rispettivi contratti, esclusa ogni responsabilità solidale con gli altri assicuratori.

Nel caso la stessa polizza sia ripartita per quote fra più imprese, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Art. 4.10 – Controversie sulla liquidazione del danno

In caso di controversie sulla liquidazione del danno, le parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre Periti nominati uno per parte, a proprie spese, ed il terzo di comune accordo, a spese di ciascuna delle parti per il 50%.

In caso di disaccordo sulla nomina del terzo Perito, questi viene nominato dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio, che è presso la sede dell'agenzia che gestisce la polizza.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti e sono in ogni caso vincolati per le parti.



GARANZIA CRISTALLI

COSA POSSO ASSICURARE

Art. 5.1 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti derivanti all'Assicurato, comprese le spese d'installazione e/o riparazione, per la sostituzione dei cristalli del veicolo assicurato dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi.

COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Art. 5.2 - Determinazione del danno

L'assicurazione viene prestata a Primo Rischio Assoluto senza, pertanto, l'applicazione della regola proporzionale.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 5.3 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende:

- Le rigature, le segnature e simili, salvo che le stesse siano tali da compromettere la sicurezza
- Le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli nonché quelle conseguenti ad uscita di strada e ribaltamento
- Le rotture conseguenti ad atti vandalici
- I danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli
- I danni ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni

LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI - TABELLA RIASSUNTIVA

Art. 5.4 - Limite massimo di indennizzo

La somma rimborsata per ogni sinistro, e comunque per ogni anno assicurativo, indipendentemente dai cristalli rotti, non potrà essere superiore a:

- Euro 1.000 per tutti i veicoli

Art. 5.5 - Scoperto e franchigia

In caso di sinistro, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di polizza previa **deduzione degli eventuali scoperti/franchigie/degradi contrattualmente previsti.**

Tabella riassuntiva

LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI, SONO RIPORTATI NELLA SEGUENTE TABELLA RIEPILOGATIVA:

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO / MINIMO	FRANCHIGIA
CRISTALLI - AUTOCARRI	EURO 1.000		EURO 200
CRISTALLI - ALTRI VEICOLI			EURO 150

TUTTAVIA, LA FRANCHIGIA DI EURO 150 SOPRA PREVISTA PER GLI "ALTRI VEICOLI" NON VIENE APPLICATA IN CASO DI RICORSO AI RIPARATORI AUTORIZZATI **CARGLASS**, CONVENZIONATI CON L'IMPRESA, **SEMPRE CHE AL MOMENTO DEL SINISTRO TALE CONVENZIONE SIA OPERANTE.**



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO – PROCEDURE

Art. 5.6 – Modalità del servizio – Denuncia dei sinistri

Per beneficiare delle predette condizioni l'assicurato, fornendo il numero di polizza e la data di sinistro, può rivolgersi direttamente ad uno dei centri specializzati (**Numero Verde 800.422216 – www.carglass.it**) nella riparazione di cristalli convenzionati con l'Impresa.

In ogni caso l'assicurato è libero di rivolgersi ad un proprio riparatore di fiducia diverso; in tal caso il sinistro deve essere denunciato presso l'agenzia che amministra il contratto o all'Impresa, **entro tre giorni dal fatto**, e, quindi, fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile.

Art. 5.7 – Pagamento dell'indennizzo

L'Impresa provvede al pagamento del sinistro direttamente al riparatore convenzionato intervenuto, mentre rimane a carico dell'assicurato la somma eccedente il massimale previsto dalla garanzia.



GARANZIA KASKO

COSA POSSO ASSICURARE

Art. 6.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La garanzia è operante nella forma indicata in polizza

Kasko totale

L'Impresa assicura il risarcimento dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, con le relative parti di ricambio di normale dotazione di serie, **esclusi gli apparecchi audiofonovisivi se non in dotazione di serie**, in conseguenza di collisione, urto, uscita di strada, ribaltamento, verificatisi durante la circolazione.

Kasko parziale

L'Impresa assicura il risarcimento dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, con le relative parti di ricambio di normale dotazione di serie, **esclusi gli apparecchi audiofonovisivi se non in dotazione di serie**, in conseguenza di urto accidentale con altro veicolo identificato. **L'identificazione del veicolo spetta all'Assicurato ed è obbligatoria per la validità della garanzia.**

Kasko collisione (con veicoli identificati non assicurati)

L'Impresa si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza con le relative parti di ricambio di normale dotazione di serie, **esclusi gli apparecchi audiofonovisivi se non in dotazione di serie**, in conseguenza esclusiva di collisione avvenuta con un veicolo identificato non coperto dall'assicurazione di responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione, purché il fatto sia stato regolarmente verbalizzato dalle autorità locali regolarmente intervenute sul luogo del sinistro e nel verbale risulti censito il veicolo non assicurato.

In caso di risarcimento del danno, il beneficiario si impegna a rilasciare un'apposita dichiarazione, ai sensi dell'Art. 1201 c.c., in base alla quale il beneficiario stesso dichiara di surrogare nei propri diritti Assicuratrice Milanese S.p.A. nei confronti dei responsabili civili, dei loro collaboratori solidali e del Fondo di Garanzia per le vittime della Strada.

Art. 6.2 – CONDIZIONI FACOLTATIVE

(Valide solo se richiamate in polizza)

CS) Collisione con animali selvatici – L'Impresa garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate a seguito di urto accidentale contro animali selvatici.

La liquidazione del danno avverrà solo a seguito di presentazione del verbale/rapporto delle Autorità di Pubblica Sicurezza, intervenuti sul luogo del sinistro, il quale dovrà inequivocabilmente certificare il verificarsi di un evento conforme al contenuto della presente garanzia. Non verranno ritenute sostitutive di quanto precede dichiarazioni di diversa natura.

COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Art. 6.3 – Determinazione del danno – Degradato d'uso

In caso di danno totale subito dal veicolo entro i primi 12 mesi dalla data della sua prima immatricolazione, l'Impresa risarcisce il danno per intero, **sotto deduzione dello scoperto indicato nel frontespizio di polizza.**

Trascorso tale periodo l'ammontare del danno è determinato dal valore del veicolo, indicato dalla pubblicazione "QUATTORRUOTE", dedotto il valore dell'eventuale relitto.

In caso di danno parziale, che si verifichi entro 36 mesi dalla data di prima immatricolazione, l'indennizzo verrà determinato senza tenere conto del degrado dell'autovettura e delle sue parti **(ad eccezione degli pneumatici, batteria, parti del motore, freni, frizione, ammortizzatori e comunque degli organi meccanici in genere) nei limiti del valore assicurato o, se minore, di quello commerciale.**

Quanto sopra è applicabile solamente alle autovetture. Sono, pertanto, esclusi tutti gli altri veicoli ai quali si applica il normale degrado percentuale, risultante dalla differenza tra il valore a nuovo ed il valore del veicolo al giorno del sinistro.

L'Impresa ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo.

Art. 6.4 – Assicurazione parziale

Qualora il valore del veicolo dichiarato in polizza sia inferiore all'effettivo valore al giorno del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione dei valori suddetti (art. 1907 del Codice Civile).



COSA NON È ASSICURATO

Art. 6.5 - Esclusioni

La garanzia non è operante se il sinistro si verifica quando il veicolo non è nel regolare assetto di marcia previsto dalle Norme della circolazione e dai documenti di circolazione del mezzo stesso.

Sono inoltre esclusi i danni:

- causati da oggetti, materiali od animali trasportati
- da operazioni di carico e scarico
- alle cose trasportate
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovra a spinta, o a mano o di circolazione "fuori strada"
- cagionati da surriscaldamento, grippaggio o fusione del motore comunque originati, da corto circuito o da getti di fiamma, da gelo delle cose assicurate
- provocati da caduta di neve, grandine e di oggetti di qualsiasi genere
- conseguenti a furto e rapina – consumati o tentati e derivanti da atti vandalici
- conseguenti a incendio, esplosione, scoppio non determinati dagli eventi previsti all'Oggetto dell'assicurazione di cui all'Art. 6.1 ad apparecchiature ed impianti fonoadiovisivi non di serie

LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA

Art. 6.6 – Limite massimo di indennizzo

Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata

Art. 6.7 – Scoperto e franchigia

In caso di sinistro, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di polizza previa **deduzione degli eventuali scoperti/franchigie/degradi contrattualmente previsti.**

Tabella riassuntiva

LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI, SONO RIPORTATI NELLA SEGUENTE TABELLA RIEPILOGATIVA:

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO / MINIMO	FRANCHIGIA
KASKO TOTALE	NEL LIMITE DEL VALORE ASSICURATO	IN FUNZIONE DEL VALORE DEL VEICOLO ASSICURATO	
KASKO PARZIALE	NEL LIMITE DEL VALORE ASSICURATO	IN FUNZIONE DEL VALORE DEL VEICOLO ASSICURATO	
KASKO COLLISIONE	EURO 5.000 PER SINISTRO E PER ANNO ED IN OGNI CASO, SE INFERIORE, NEL LIMITE MASSIMO DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO ASSICURATO AL MOMENTO DEL SINISTRO	10% CON IL MINIMO DI EURO 150	
CONDIZIONI FACOLTATIVE			
COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI	EURO 5.000 PER SINISTRO E PER ANNO ED IN OGNI CASO, SE INFERIORE, NEL LIMITE MASSIMO DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO ASSICURATO AL MOMENTO DEL SINISTRO	10% CON IL MINIMO DI EURO 250	



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO – PROCEDURE

Art. 6.8 – Denuncia dei sinistri

L'Assicurato deve denunciare il sinistro per iscritto all'Impresa o all'Agenzia presso cui è appoggiato il contratto entro tre giorni dal fatto, astenendosi dal provvedere ad eventuali riparazioni, fatta eccezione per quelle indispensabili alla messa in circolazione del veicolo, prima che i danni siano stati rilevati dal perito dell'Impresa.

Art. 6.9 – Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito, nella valuta corrente, entro 30 giorni dalla consegna di tutti i documenti previsti per singola garanzia, **sempreché non sia stata fatta opposizione e salvo applicazione delle norme di cui all'articolo 2742 del Codice Civile se sul veicolo insistano privilegi, pegni o ipoteche.**

In caso di altre assicurazioni, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo, entro l'ammontare globale del danno, nella proporzione esistente tra l'importo dovuto secondo il contratto e la somma complessiva degli importi dovuti da tutti gli assicuratori secondo i rispettivi contratti, esclusa ogni responsabilità solidale con gli altri assicuratori.

Nel caso la stessa polizza sia ripartita per quote fra più imprese, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Art. 6.10 – Controversie sulla liquidazione del danno

In caso di controversie sulla liquidazione del danno, le parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre Periti nominati uno per parte, a proprie spese, ed il terzo di comune accordo, a spese di ciascuna delle parti per il 50%.

In caso di disaccordo sulla nomina del terzo Perito, questi viene nominato dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio, che è presso la sede dell'agenzia che gestisce la polizza.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti e sono in ogni caso vincolati per le parti.



GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE

COSA POSSO ASSICURARE

Art. 7.1 - Oggetto dell'Assicurazione

L'assicurazione riguarda esclusivamente gli infortuni connessi alla circolazione dell'autovettura assicurata indicata in polizza. La garanzia è operante nei confronti del conducente, chiunque esso sia, purché munito di regolare patente ed autorizzato dal proprietario dell'autovettura.

L'assicurazione comprende gli infortuni subiti:

- in conseguenza di imperizia, imprudenza o negligenza anche grave (colpa grave in genere) dell'Assicurato
- in occasione di tumulti popolari e di atti violenti che abbiano movente politico o sociale (quali ad esempio attentati, sabotaggio, terrorismo ecc.) a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- in stato di malore od incoscienza

Art. 7.2 – Morte

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, l'Impresa liquida agli eredi o, se designati, ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.

Art. 7.3 – Invalidità permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, l'Impresa corrisponde l'indennizzo determinato secondo i criteri contenuti nella:

- **TABELLA PERCENTUALI INDENNIZZO INVALIDITA' PERMANENTE"**
 - o di cui alla Sezione "COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO – PROCEDURE"

Art. 7.4 – Rimborso spese di cura

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza l'Impresa assicura, fino alla concorrenza della somma indicata in polizza a tale titolo, per ogni sinistro e per anno assicurativo, il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato:

- Durante il ricovero per
 - Onorari dei chirurghi e dell'equipe operatoria
 - Diritti di sala operatoria, materiale di intervento e apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicate durante l'intervento
 - Rette di degenza
 - Assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici
 - Tickets relativi alle prestazioni di cui sopra

Se il ricovero avviene in ospedale pubblico, qualora l'Assicurato non abbia sostenuto alcuna spesa, l'Impresa corrisponderà un'indennità sostitutiva del rimborso di euro 25 per ogni giorno di ricovero, **con esclusione di quello di ricovero e di dimissione.**

Dopo il ricovero, **purché direttamente conseguenti all'infortunio e prescritti dal medico curante**, per

- Esami, acquisto medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche ambulatoriali, **avvenuti nei 180 giorni successivi al primo ricovero**
- Trattamenti fisioterapici e rieducativi, **compiuti nei 180 giorni successivi al primo ricovero**
- Cure termali, con esclusione delle spese di natura alberghiera, **compiute nei 180 giorni successivi al ricovero.**
Qualora l'infortunio non abbia dato origine a ricovero, i termini di cui sopra relativi alle prestazioni post ricovero ed alle cure termali si intendono compiuti a partire dalla data dell'infortunio stesso.
- Per il trasporto dell'Assicurato in ospedale o in clinica ed il ritorno a casa effettuati in ambulanza o mezzo sanitario idoneo.
- Per l'acquisto o il noleggio di apparecchi protesici e terapeutici, se l'infortunio abbia comportato perdite anatomiche o funzionali.

COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Art. 7.5 – Rinuncia della Società al diritto di rivalsa. Indennizzo non dovuto

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'eventuale civilmente responsabile, **tuttavia nessun indennizzo sarà dovuto nei limiti in cui la lesione o le conseguenze dell'infortunio abbiano trovato integrale ristoro risarcitorio da terzi.**



COSA NON È ASSICURATO

Art. 7.6 - Esclusioni

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- se l'utilizzo del veicolo non è effettuato in conformità alle norme vigenti;
- per le persone che, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, siano affette da alcolismo, tossicomania, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi;
- se il sinistro avviene durante la partecipazione a corse, gare e relative prove e allenamenti;
- per gli infortuni sofferti in relazione ad azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- da infarti miocardici
- per le persone di età superiore a 80 anni
- se il sinistro deriva direttamente o indirettamente da guerra, insurrezione, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche.

LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA

Art. 7.7 – Limite massimo di indennizzo

Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata

Art. 7.8 – Franchigie specifiche per il caso di invalidità permanente

- **Franchigia fissa del 3% relativa al 10%** per il caso di invalidità permanente derivante dalla guida di tutti i veicoli **con esclusione di motocicli e ciclomotori**
In caso di infortunio, indennizzabile a termini di polizza, che determini una invalidità permanente, la liquidazione dell'indennizzo verrà effettuata come segue:
 - Nel caso in cui l'invalidità permanente risulterà di grado superiore al 10% della totale, l'impresa corrisponderà l'indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia
 - Nel caso in cui l'invalidità permanente risulterà di grado pari o inferiore al 3% della totale, l'Impresa non corrisponderà alcun indennizzo
 - Nel caso in cui l'invalidità permanente risulterà di grado superiore al 3% ma non superiore al 10% della totale, l'Impresa corrisponderà l'indennizzo solo per la parte eccedente al 3%
- **Franchigia assoluta per il caso di invalidità permanente derivante dalla guida di motocicli e ciclomotori**
Non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado pari o inferiore al 5% (cinque per cento) nel caso in cui l'infortunio sia derivante dalla guida di motocicli e ciclomotori. Se essa risulterà superiore a detta percentuale, l'indennizzo verrà corrisposto per la parte eccedente.

Tabella riassuntiva

LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI, SONO ALTRESI' RIPORTATI SCHEMATICAMENTE NELLA SEGUENTE TABELLA RIEPILOGATIVA:

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO / MINIMO	FRANCHIGIA
INVALIDITA' PERMANENTE DERIVANTE DALLA GUIDA DI TUTTI I VEICOLI CON ESCLUSIONE DI MOTOCICLI E CICLOMOTORI	SOMMA ASSICURATA		FISSA DEL 3% RELATIVA AL 10%
INVALIDITA' PERMANENTE DERIVANTE DALLA GUIDA DI MOTOCICLI E CICLOMOTORI	SOMMA ASSICURATA		CON INVALIDITA' PERMANENTE PARI OD INFERIORE AL 5%
RIMBORSO SPESE DI CURA	SOMMA ASSICURATA		EURO 100
INDENNITA' SOSTITUTIVA	30 GIORNI PER ANNUALITA' ASSICURATIVA		
CURE TERMALI	30% DELLA SOMMA ASSICURATA		
ACQUISTO E NOLEGGIO DI APPARECCHI PROTESICI E TERAPEUTICI	50% DELLA SOMMA ASSICURATA		



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO – PROCEDURE

Art. 7.9 – Obbligo di denuncia del sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

L'Assicurato o, in caso di morte i beneficiari, devono consentire all'Impresa le indagini e gli accertamenti necessari e produrre, su richiesta, copia della cartella clinica completa.

In relazione alla garanzia "Rimborso spese di cura", l'Impresa effettua il rimborso previa presentazione dei documenti giustificativi di spesa in originale. Il rimborso viene effettuato a cure ultimate.

Art. 7.10 – Criteri di indennizzabilità

L'Impresa corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità permanente accertata sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Art. 7.11 – Cumulo di indennità – diritto all'indennizzo

Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro l'anno dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, l'Impresa corrisponde agli eredi o, se designati, ai beneficiari, la differenza fra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, l'Impresa paga agli eredi l'importo liquidato ed offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Art. 7.12 – Controversie sulla natura e sulle conseguenze delle lesioni

In caso di controversie sulla liquidazione del danno, le parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un collegio di tre medici nominati uno per parte, a proprie spese, ed il terzo, di comune accordo, a spese di ciascuna delle parti per il 50%.

In caso di disaccordo sulla nomina del terzo medico, questi viene nominato dal Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio, che è presso la sede dell'agenzia che gestisce la polizza. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti e sono in ogni caso vincolanti per le parti.

• TABELLA PERCENTUALI INDENNIZZO INVALIDITA' PERMANENTE" – di cui all'Art. 7.3

Arti e organi	%	Arti e organi	%
Un arto superiore	70	Un arto inferiore al di sopra del ginocchio	60
Una mano o un avambraccio	60	Un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio	50
Un pollice	18	Un occhio	25
Un indice	14	Ambedue gli occhi	100
Un medio o un anulare	8	Un rene	20
un mignolo	12	La milza	10
Una falange del pollice	9	Sordità completa di un orecchio	10
Una falange di altro dito della mano	1/3 del dito	Sordità completa di ambedue gli orecchi	40
Un piede	40	Perdita totale della voce	30
Ambedue i piedi	100	Stenosi nasale bilaterale	15
Un alluce	5	Esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento di vertebre cervicali	10
Un altro dito del piede	3	Vertebre dorsali	7
Una falange dell'alluce	2,5	12° dorsale o cinque lombari	12
Una falange di altro dito del piede	1	Esiti di frattura del sacro e del coccige con callo deforme e dolente	5

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione esercitata dall'Assicurato. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.



GARANZIA TUTELA GIUDIZIARIA

COSA POSSO ASSICURARE

Art. 8/1 – Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assume a proprio carico **alle condizioni di seguito previste**, l'onere delle spese giudiziarie e stragiudiziarie conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia.

Detta garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il veicolo indicato in polizza.

Le spese di cui sopra devono intendersi:

- le spese per un intervento di un legale;
- le spese peritali;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- le eventuali spese del Legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dall'Impresa, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato.

La garanzia si riferisce ai seguenti casi:

- controversie relative a danni subiti dal proprietario, dal conducente autorizzato o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti in occasione dell'uso del veicolo;
- controversie relative a danni cagionati dal proprietario o dal conducente autorizzato, a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza dell'uso del veicolo;
- difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e trasportati per reato colposo, compreso l'omicidio stradale, o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell'uso del veicolo;
- istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro avvenuto in conseguenza dell'uso dello stesso;
- istanza di modifica del provvedimento del ritiro della patente in conseguenza dell'uso del veicolo.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato - Contraente.

COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Art. 8.2 – Decorrenza della garanzia

La garanzia è operativa a condizione che i fatti che originano il sinistro (controversia per la quale è prestata l'assicurazione) si siano verificati:

- dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extra-contrattuale o per i procedimenti penali;
- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza della polizza per gli altri casi e che il sinistro sia stato denunciato all'Impresa entro i termini previsti dall'art. 2952, comma due, del Codice Civile, in base al quale i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Il sinistro si intende avvenuto nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento: qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Sono considerate a tutti gli effetti quale sinistro unico le azioni promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto richieste identiche o connesse e le imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto.

Art. 8.3 – Coesistenza di una assicurazione di R.C.

Qualora coesista una assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia Tutela Giudiziaria opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza.

Art. 8.4 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le controversie sorte nel territorio della Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino in conseguenza di fatti ivi verificatisi e si estende alle controversie concernenti la responsabilità extra contrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei territori dell'Unione Europea e della Svizzera.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 8.5 – Esclusioni

L'assicurazione non è operante:

- per qualsiasi controversia nei confronti della Compagnia
- se il veicolo indicato in polizza non è coperto da valida ed operante assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile della circolazione;
- nel caso di trasporto di persone, se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione o prescritto dalle leggi vigenti;
- se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza o di inosservanza dell'obbligo di fermarsi e prestare l'assistenza necessaria a coloro che hanno subito un danno alla persona (salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione);
- In relazione a fatti derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative gare.

Inoltre, sono esclusi dalla garanzia:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali (bollo su documenti, spese di registrazione di sentenza ed atti in genere, ecc);
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore indicato in polizza;
- le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario.



LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA

Art. 8.6 – Limite massimo di indennizzo

Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata

Tabella riassuntiva

LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI, SONO RIPORTATI SCHEMATICAMENTE NELLA SEGUENTE TABELLA RIEPILOGATIVA:

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO / MINIMO	FRANCHIGIA
SPESE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI CON SCELTA DEL LEGALE DA PARTE DELL'ASSICURATO	EURO 5.000		
SPESE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI CON LEGALE INDICATO DALL'IMPRESA	ILLIMITATO		

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO – PROCEDURE

Art. 8.7 – Denuncia del sinistro

Unitamente alla denuncia del sinistro l'Assicurato è tenuto a fornire all'Impresa tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere all'Impresa, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.

Art. 8.8 – Gestione del sinistro

L'Assicurato, dopo la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo all'Impresa.

L'Impresa preso atto della designazione del legale assume a proprio carico le spese relative nei limiti delle attività effettivamente prestate e quantificate secondo i minimi previsti dalle tabelle forensi vigenti, approvate dal CNF, da intendersi come parametri contrattuali

L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare dell'Impresa pena il rimborso delle spese da questa sostenute. L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria (relativi al sinistro) regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi all'Impresa.

Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, l'Impresa tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l'Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma dell'art. 1/4 (competenza territoriale) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

L'Impresa avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Qualora l'Assicurato accetti di farsi assistere da un Legale indicato dalla Società tutti i costi derivanti da prestazioni professionali restano illimitatamente in capo alla Società.



GARANZIA RITIRO PATENTE

COSA POSSO ASSICURARE

Art. 9.1 – Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assicura il rimborso delle spese sostenute per frequentare un corso di recupero presso un'autoscuola abilitata per il ripristino dei punti persi o per sostenere nuovamente la prova d'esame della patente di guida.

La garanzia deve intendersi prestata a favore dell'Assicurato nel caso il Contraente sia una persona fisica, a favore del conducente quando il Contraente sia una persona giuridica.

In base alla scelta indicata in polizza, la garanzia prevede le seguenti prestazioni:

Garanzia di Base: rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per frequentare, presso un'autoscuola abilitata, un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge del nuovo Codice della Strada.

Qualora l'Assicurato subisca, alla propria patente, la decurtazione di punti, quale conseguenza di una violazione delle norme previste dal nuovo Codice della Strada, l'Impresa garantisce il costo necessario all'Assicurato per frequentare presso un'autoscuola abilitata un corso valido per recuperare i punti ridotti a seguito delle infrazioni o sanzioni comminate.

Garanzia Plus: oltre a quanto previsto dalla Garanzia di Base, il rimborso delle spese sostenute per frequentare, presso un'autoscuola abilitata, il corso completo per sostenere nuovamente l'esame di abilitazione per riottenere la patente di guida.

Qualora l'Assicurato subisca il ritiro della propria patente di guida a seguito della decurtazione dei punti, come indicato in Garanzia di Base o a seguito di sinistro, l'Impresa garantisce il costo necessario all'Assicurato per frequentare presso un'autoscuola abilitata un corso completo per sostenere l'esame di teoria e guida che abiliti nuovamente alla guida di veicoli, mediante nuovo rilascio della patente di guida del medesimo grado di quella ritirata.

Garanzia Super: quanto previsto dalla Garanzia di Base e dalla Garanzia Plus.

COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Art. 9.2 – Decorrenza della garanzia

Garanzia di base

La garanzia ha validità dalla data di stipulazione del contratto e non è operante per le conseguenze di infrazioni commesse prima di tale data come pure i punti eventualmente già decurtati all'Assicurato prima della stipula della presente polizza

Garanzia plus

La garanzia ha validità dalla data di stipulazione del contratto e non è operante per il ritiro della patente avvenuto prima di tale data od avvenuto a seguito di punti decurtati all'Assicurato prima della stipula della presente polizza. In deroga al presente articolo si conviene che, ai fini della prestazione assicurativa, non si tiene conto dei primi 5 punti già inflitti all'Assicurato prima della stipula del contratto; la presente deroga vale esclusivamente ai fini del conteggio del ritiro della patente di guida.

Ai fini della validità dell'assicurazione l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa entro cinque giorni l'avvenuto ricevimento, da parte del Dipartimento Trasporti Terrestri, dell'applicazione della sanzione o l'esito negativo dei ricorsi all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Garanzia Super: quanto previsto dalla Garanzia di Base e dalla Garanzia Plus.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 9.3 – Esclusioni

La garanzia non è operante:

- a) se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guida un veicolo con patente diversa da quella prescritta (salvo che si tratti di patente speciale) oppure non ottempera agli obblighi prescritti in patente;
- b) se l'assicurato partecipa a corse, gare e competizioni sportive ed alle relative prove in qualsiasi modo effettuate;
- c) se la decurtazione dei punti o il ritiro della patente dell'Assicurato avviene in conseguenza di attività illecite di rilevanza penale come pure in caso di imputazione di fuga e/o di omissioni di soccorso, a meno che l'Assicurato sia prosciolto od assolto da tali reati.



LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA

Art. 9.4 – Limite massimo di indennizzo

Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata

Tabella riassuntiva

LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI, SONO RIPORTATI SCHEMATICAMENTE NELLA SEGUENTE TABELLA RIEPILOGATIVA:

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO / MINIMO	FRANCHIGIA
GARANZIA DI BASE	EURO 300 PER SINISTRO E PER ANNO		
GARANZIA PLUS	EURO 600 PER SINISTRO E PER ANNO		
GARANZIA SUPER	QUANTO PREVISTO PER LE GARANZIE DI BASE E SUPER		

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO – PROCEDURE

Art. 9.5 – Denuncia dei sinistri

Unitamente alla denuncia del sinistro l'Assicurato è tenuto a fornire all'Impresa tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere all'Impresa, con la massima urgenza, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.

Art. 9.6 – Pagamento dell'indennizzo

Garanzia di base

L'Impresa provvederà al rimborso della spesa sostenuta dall'Assicurato dietro presentazione da parte dell'Assicurato della relativa attestazione comprovante la frequenza al corso di recupero ed al pagamento dello stesso.

Garanzia plus

L'Impresa provvederà al rimborso della spesa sostenuta dall'Assicurato dietro presentazione della relativa attestazione comprovante la frequenza al corso teorico-pratico di guida, al pagamento dello stesso e di aver sostenuto l'esame.

Garanzia Super: quanto previsto dalla Garanzia di Base e dalla Garanzia Plus.



SEZIONE ASSISTENZA

COSA POSSO ASSICURARE

In base alla scelta indicata in polizza, la garanzia prevede le seguenti prestazioni:

PACCHETTO GARANZIE A) CONFORT

ASSISTENZA AL VEICOLO

Art. 10.1 – Soccorso stradale

1.a Traino

Qualora, in conseguenza di sinistro, o nel caso in cui il veicolo rimanesse comunque immobilizzato per una delle seguenti cause: furto, smarrimento e/o rottura chiavi, mancanza di carburante, foratura di uno o più pneumatici, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o all'officina indicata dall'Assicurato, **purché si trovi entro un raggio di 100 km. (andata e ritorno) dal luogo in cui si è verificato il sinistro, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 200 Euro per sinistro.**

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).

Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.

1.b Officina Mobile in Italia

Qualora, in conseguenza di sinistro, o nel caso in cui il veicolo rimanesse comunque immobilizzato per una delle seguenti cause: furto, smarrimento e/o rottura chiavi, mancanza di carburante, foratura di uno o più pneumatici, o se fosse necessario montare le catene da neve, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità non superiore ai 30 minuti di lavoro e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto del fermo, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione 1.a.

L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 200 Euro per sinistro.

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

Art. 10.2 – Recupero del veicolo fuori dalla sede stradale

Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, **tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 200 Euro per sinistro.**

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).

Art. 10.3 – Demolizione del veicolo in Italia

Qualora l'Assicurato, a seguito di incidente, incendio, furto o rapina, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (DPR 915 del 10.09.82 art. 15 e Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285 del 30.04.92 art. 103; D.Lgs. n°22 del 05.02.1997 art. 46) debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizzerà il recupero del veicolo mediante carroattrezzi e la sua demolizione. Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, **il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.**

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione (originale);
- foglio complementare / certificato di proprietà (originale);
- targhe autoveicolo;
(in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal PRA)
- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al PRA (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al PRA (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata". L'Impresa terrà a proprio carico i costi relativi al recupero del veicolo con carroattrezzi, alla sua demolizione ed alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico. Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.



Art. 10.4 – Auto in sostituzione in Italia

Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da una officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i temporari ufficiali della casa stessa, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un'autovettura di 1200 cc. di cilindrata, con percorrenza illimitata, per un massimo per sinistro di:

- tre giorni consecutivi in caso di guasto
- sette giorni consecutivi in tutti gli altri casi.

L'Impresa terrà a proprio carico le relative spese.

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere.

Art. 10.5 – Viaggio per il recupero del veicolo

Qualora il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato nel medesimo paese dove è stato perpetrato il furto o la rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo.

Le seguenti prestazioni sono operanti esclusivamente quando il sinistro si verifica all'estero

Art. 10.6 – Invio pezzi di ricambio

Qualora, in conseguenza di sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione restano a carico dell'Impresa.

Art. 10.7 – Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato nel medesimo paese ove è stato perpetrato il furto o la rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Centrale Operativa sono a carico dell'Impresa.

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa provvede al suo rimpatrio, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. **L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.**

Art. 10.8 – Abbandono legale

Qualora, nei casi previsti dalla precedente prestazione 7. *Rimpatrio del veicolo*, il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa, in alternativa alla prestazione 7. *Rimpatrio del veicolo*, provvederà ad organizzare la demolizione del veicolo ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare lo stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione, tenendo l'Impresa a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.

Restano a carico dell'Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.

ASSISTENZA ALLA PERSONA

Le seguenti prestazioni sono operanti quando il sinistro si verifica ad oltre 50 Km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Art. 10.9 – Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio

Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per 36 ore o all'estero per 5 giorni, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe;

oppure:

- un veicolo ad uso privato senza autista di 1200 c.c. di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore. Restano in questo caso a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di 300 Euro per sinistro** complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati).

Art. 10.10 – Spese d'albergo

Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo l'Impresa a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di **100,00 Euro per persona e per giorno con un limite di 300,00 Euro per sinistro e per anno.**



Art. 10.11 – Autista a disposizione

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo a seguito di infortunio oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve.
L'Impresa terrà a proprio carico il costo dell'autista.

Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

Art. 10.12 – Consulenza medica telefonica

Qualora a seguito di infortunio, causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato necessiti di una consulenza medica può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

Art. 10.13 – Rientro sanitario

Qualora a seguito di infortunio, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico della Impresa, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa.

La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei.

L'Impresa, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

Art. 10.14 – Rientro salma

Qualora, a seguito di incidente, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo l'Impresa a proprio carico i relativi costi **fino ad un massimo per sinistro di 2.500 Euro se accaduto in Italia e di 5.000 Euro se accaduto all'estero**, ancorché siano coinvolti più Assicurati.

Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

Art. 10.15 – Rientro con un familiare

Qualora, in caso di "Rientro sanitario" dell'Assicurato in base alle condizioni della prestazione di cui al precedente punto 13., i medici della Struttura Organizzativa non ritengano necessaria l'assistenza sanitaria durante il viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per il "Rientro sanitario" un familiare dell'Assicurato, presente sul posto.

L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo per sinistro di 250 Euro se accaduto in Italia e di 500 Euro se accaduto all'estero.**

L'Impresa, qualora abbia provveduto al rientro del familiare dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato

Art. 10.16 – Viaggio di un familiare

Qualora a seguito di infortunio, causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato, in viaggio da solo, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di dieci giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell'Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l'Assicurato ricoverato.

L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo.

Qualora l'Assicurato necessiti di assistenza personale, la Struttura Organizzativa provvederà inoltre a ricercare e prenotare un albergo per il familiare, tenendo l'Impresa a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione **fino ad un massimo per sinistro di 100,00 Euro per giorno con un limite di 200 Euro se accaduto in Italia e di 150,00 Euro per giorno con un limite di 500 Euro se accaduto all'estero.**

Art. 10.17 – Accompagnamento minori

Qualora l'Assicurato, accompagnato da minori di 15 anni, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.

L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di 300 Euro per sinistro. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.**

L'Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.

Le seguenti prestazioni sono operanti esclusivamente quando il sinistro si verifica all'estero

Art. 10.18 – Anticipo spese di prima necessità

Qualora a seguito di sinistro l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di 1.000 Euro per sinistro.

Art. 10.19 – Anticipo spese legali

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino ad un massimo di 1.500 Euro per sinistro.



Art. 10.20 – Anticipo delle cauzioni penale e civile

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, fino ad un massimo di 5.000 Euro per sinistro, tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.

Art. 10.21 – Interprete a disposizione

Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in seguito ad incidente oppure in seguito ad infortunio, l'Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarlo, tenendo l'Impresa a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative per sinistro.

PACCHETTO GARANZIE B) BASIC

ASSISTENZA AL VEICOLO

Art. 10.22 – Soccorso stradale

1.a Traino

Qualora, in conseguenza di sinistro, o nel caso in cui il veicolo rimanesse comunque immobilizzato per una delle seguenti cause: furto, smarrimento e/o rottura chiavi, mancanza di carburante, foratura di uno o più pneumatici, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o all'officina indicata dall'Assicurato, purché si trovi entro un raggio di 100 km. (andata e ritorno) dal luogo in cui si è verificato il sinistro, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 200 Euro per sinistro.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).

Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.

1.b Officina Mobile in Italia

Qualora, in conseguenza di sinistro, o nel caso in cui il veicolo rimanesse comunque immobilizzato per una delle seguenti cause: furto, smarrimento e/o rottura chiavi, mancanza di carburante, foratura di uno o più pneumatici, o se fosse necessario montare le catene da neve, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità non superiore ai 30 minuti di lavoro e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto del fermo, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.

Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione 1.a.

L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 200 Euro per sinistro.

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso

Art. 10.23 – Recupero del veicolo fuori dalla sede stradale

Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potersi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 200 Euro per sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).

ASSISTENZA ALLA PERSONA

Le seguenti prestazioni sono operanti quando il sinistro si verifica ad oltre 50 Km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Art. 10.24 – Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio

Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per 36 ore o all'estero per 5 giorni, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe;

oppure:

- un veicolo ad uso privato senza autista di 1200 c.c. di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore.

Restano in questo caso a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 300 Euro per sinistro complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati).

Art. 10.25 – Spese d'albergo

Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo l'Impresa a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di 100,00 Euro per persona e per giorno con un limite di 300,00 Euro per sinistro e per anno.



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Art. 10.26

Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità della polizza, fatta eccezione per le "Assistenze telefoniche".

Art. 10.27

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.

Art. 10.28

Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia immediatamente preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.

Art. 10.29

La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni.

Art. 10.30

Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 10.31

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automobilistiche, motociclistiche, motonautiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui l'Assicurato sottopone il veicolo; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall'assicurato (malattie preesistenti); malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <http://watch.exclusive-analysis.com/lists/cargo> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0".

Art. 10.32

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione



LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA

Art. 10.33 – Limite massimo del numero di prestazioni

Tutte le prestazioni sono fornite per un massimo di tre volte per tipo per ogni annualità assicurativa, salvo diversamente regolato dall'oggetto dell'assicurazione e dalla tabella sottostante.

Tabella riassuntiva

Valida per entrambi i pacchetti di assistenza – CONFORT e BASIC

LIMITI DI INDENNIZZO OVE PREVISTI, FRANCHIGIE E SCOPERTI, SONO ALTRESI' RIPORTATI NELLA SEGUENTE TABELLA RIASSUNTIVA:

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO / MINIMO	FRANCHIGIA
TRAINO	EURO 200 PER SINISTRO		
OFFICINA MOBILE IN ITALIA	EURO 200 PER SINISTRO		
RECUPERO DEL VEICOLO FUORI DALLA SEDE STRADALE	EURO 200 PER SINISTRO		
RIENTRO DEI PASSEGGERI /PROSECUZIONE DEL VIAGGIO	EURO 300 PER SINISTRO		
SPESE D'ALBERGO	EURO 100 PER PERSONA E PER GIORNO CON IL MASSIMO DI EURO 300 PER SINISTRO E PER ANNO		
RIENTRO SALMA	EURO 2.500 PER SINISTRO ACCADUTO IN ITALIA EURO 5.000 PER SINISTRO ACCADUTO ALL'ESTERO		
RIENTRO CON FAMILIARE	EURO 250 PER SINISTRO ACCADUTO IN ITALIA EURO 500 PER SINISTRO ACCADUTO ALL'ESTERO		
ACCOMPAGNAMENTO MINORI	EURO 300 PER SINISTRO		
ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA'	EURO 1.000 PER SINISTRO		
ANTICIPO SPESE LEGALI	EURO 1.500 PER SINISTRO		
ANTICIPO DELLE CAUZIONI PENALE E CIVILE	EURO 5.000 PER SINISTRO		



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO – PROCEDURE

Art. 10.34 – Istruzioni per la richiesta di assistenza

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde

800.08.75.06

oppure al numero di Milano:

02.58.24.51.93

oppure se non può telefonare, può inviare un telegramma a:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

Piazza Trento, 8

20135 MILANO

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero di polizza preceduto dalla sigla **MILA**
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Art. 10.35 – Obblighi in caso di sinistro

- a) Relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.
- b) Tutte le eccedenze ai massimali così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.
L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
- l) A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Compagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla Compagnia di assicurazione che ha erogato la prestazione.



GARANZIE ACCESSORIE

COSA POSSO ASSICURARE

Art. 11.1 – Oggetto dell'assicurazione

In base alla scelta indicata in polizza, la garanzia prevede le seguenti garanzie:

GARANZIE A PACCHETTO "A"

Rimborso imposta di proprietà

In caso di sinistro che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo, l'Impresa rimborsa la parte di imposta di proprietà pagata e non utilizzata **per il periodo intercorrente tra la data del sinistro e la data di scadenza dell'imposta pagata.**

Spese per la sottrazione o smarrimento chiavi

In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o del sistema di sbloccaggio del sistema di antifurto del veicolo, vengono rimborsate le spese sostenute dall'assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di mano d'opera per l'apertura delle portiere e/o dello sbloccaggio del sistema elettronico di antifurto.

Spese di rimozione e parcheggio

In caso di furto del veicolo con questa copertura vengono rimborsate le spese documentate che l'assicurato ha sostenuto per la rimozione ed il parcheggio del veicolo disposti dall'Autorità, **dal giorno del ritrovamento fino a quello dell'avvenuta comunicazione all'assicurato del ritrovamento dello stesso.**

Spese di lavaggio e disinfestazione

In caso di furto del veicolo **e del successivo ritrovamento**, vengono rimborsate le spese sostenute dall'assicurato per il lavaggio e la disinfestazione del veicolo.

Perdita Bagaglio

In caso di incendio o di incidente da circolazione **che comportino la perdita totale del veicolo assicurato o la antieconomicità della sua riparazione**, saranno rimborsati i danni ai bagagli portati in viaggio.

Danni indiretti

L'assicurazione è estesa ai danni indiretti derivanti dall'impossibilità di utilizzare l'autovettura a causa di incendio totale oppure in caso di furto o rapina totale anche se seguito da ritrovamento.

GARANZIE A PACCHETTO "B"

Rimborso imposta di proprietà

In caso di sinistro che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo, l'Impresa rimborsa la parte di imposta di proprietà pagata e non utilizzata per il periodo intercorrente tra la data del sinistro e la data di scadenza dell'imposta pagata.

Soccorso vittime della strada

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti cagionati all'abitacolo del veicolo, verificatisi in occasione del trasporto di vittime di incidenti stradali **dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso.**

Collisione con veicoli non assicurati

L'Impresa, in caso di collisione del veicolo con altro veicolo identificato e **non coperto da garanzia assicurativa per la Responsabilità Civile Autoveicoli**, indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo stesso, **in proporzione della responsabilità del terzo ai sensi dell'art. 2054 del Codice Civile.**

Perdita Bagaglio

In caso di incendio o di incidente da circolazione **che comportino la perdita totale del veicolo assicurato o la antieconomicità della sua riparazione**, saranno rimborsati i danni ai bagagli portati in viaggio.

GARANZIE A PACCHETTO "A + B"

Rimborso imposta di proprietà

In caso di sinistro che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo, l'Impresa rimborsa la parte di imposta di proprietà pagata e non utilizzata **per il periodo intercorrente tra la data del sinistro e la data di scadenza dell'imposta pagata.**

Danni indiretti

L'assicurazione è estesa ai danni indiretti derivanti dall'impossibilità di utilizzare l'autovettura a causa di incendio totale oppure in caso di furto o rapina totale anche se seguito da ritrovamento.

Spese di rimozione e parcheggio

In caso di furto del veicolo con questa copertura vengono rimborsate le spese documentate che l'assicurato ha sostenuto per la rimozione ed il parcheggio del veicolo disposti dall'Autorità, **dal giorno del ritrovamento fino a quello dell'avvenuta comunicazione all'assicurato del ritrovamento dello stesso.**

Spese di lavaggio e disinfestazione

In caso di furto del veicolo e del successivo ritrovamento, vengono rimborsate le spese sostenute dall'assicurato per il lavaggio e la disinfestazione del veicolo.



Perdita Bagaglio

In caso di incendio o di incidente da circolazione **che comportino la perdita totale del veicolo assicurato o la antieconomicità della sua riparazione**, saranno rimborsati i danni ai bagagli portati in viaggio.

Ripristino "AIR-BAG"

L'Impresa rimborsa al proprietario del veicolo le spese sostenute per il ripristino degli air-bag, in dotazione al veicolo, apertisi in seguito a collisione con altro veicolo.

Spese per la sottrazione o smarrimento chiavi

In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o del sistema di sbloccaggio del sistema di antifurto del veicolo, vengono rimborsate le spese sostenute dall'assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di mano d'opera per l'apertura delle portiere e/o dello sbloccaggio del sistema elettronico di antifurto.

Soccorso vittime della strada

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti cagionati all'abitacolo del veicolo, verificatisi in occasione del trasporto di vittime di incidenti stradali **dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso**.

Collisione con veicoli non assicurati

L'Impresa, in caso di collisione del veicolo con altro veicolo identificato e **non coperto da garanzia assicurativa per la Responsabilità Civile Autoveicoli**, indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo stesso, **in proporzione della responsabilità del terzo ai sensi dell'art. 2054 del Codice Civile**.

COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Art. 11.2 – Limitazioni di garanzia

Garanzia Perdita Bagaglio

La garanzia è valida esclusivamente per **indumenti, capi di vestiario, oggetti di uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio**.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 11.3 – Esclusioni

Garanzia Perdita Bagaglio

Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di materiale prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi radio, ottici e simili, nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato.

LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA

Art. 11.4 – Limite massimo di indennizzo

Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata

Tabella riassuntiva

LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI, SONO RIPORTATI SCHEMATICAMENTE NELLA SEGUENTE TABELLA RIEPILOGATIVA:

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO / MINIMO	FRANCHIGIA
RIMBORSO IMPOSTA DI PROPRIETA'	EURO 300		
DANNI INDIRETTI	EURO 10 PER CIASCUN GIORNO DI MANCATO UTILIZZO PER UN MASSIMO DI 30 GIORNI		
SPESE DI RIMOZIONE E PARCHEGGIO	EURO 300 PER SINISTRO E ANNO		
SPESE DI LAVAGGIO E DISINFESTAZIONE	EURO 100		
PERDITA BAGAGLIO	EURO 200 PER SINISTRO E ANNO		
RIPRISTINO "AIR-BAG"	EURO 750 PER SINISTRO E PER ANNO		
SPESE PER LA SOTTRAZIONE O SMARRIMENTO CHIAVI	EURO 350 PER SINISTRO E PER ANNO		
SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA	EURO 200		
COLLISIONE CON VEICOLI NON ASSICURATI	EURO 1.000		



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO – PROCEDURE

Art. 11.5 – Denuncia dei sinistri

L'Assicurato deve denunciare il sinistro per iscritto all'Impresa o all'Agenzia presso cui è appoggiato il contratto entro tre giorni dal fatto.

Per le seguenti garanzie, inoltre, l'Assicurato stesso dovrà:

- **Perdita Bagaglio**
Far constatare i danni alle Autorità competenti e chiedere che venga redatto regolare processo verbale.
- **Collisione con veicoli non assicurati**
Far constatare i danni alle Autorità competenti e chiedere che venga redatto regolare processo verbale.
- **Spese per la sottrazione o smarrimento chiavi**
Fornire all'Impresa regolare fattura delle spese sostenute.



GARANZIA INCENDIO, FURTO E RAPINA

COSA POSSO ASSICURARE

Art.12.1 – Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti arrecati al natante assicurato, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente fissati sul natante stesso, in conseguenza di :

- incendio
- furto (totale, parziale o tentato)
- rapina
- furto o tentativo di furto di oggetti non assicurati riposti a bordo del natante stesso;
- navigazione abusiva conseguente a furto o rapina.

In caso di sinistro l'Impresa rimborserà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di polizza **con la deduzione dello scoperto indicato al paragrafo LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA, salva diversa indicazione risultante in polizza.**

Resta convenuto che lo scoperto ed il relativo minimo, è a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, assicurarlo presso altra Impresa.

Art. 12.2 – Ricorso terzi da incendio

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in conseguenza di incendio o scoppio del natante che sia indennizzabile ai sensi dell'art. 12.1.

La garanzia è operante:

- in tutti i casi di responsabilità civile dell'Assicurato che non debbano essere coperti dall'assicurazione obbligatoria;
- nei confronti dei terzi che non siano compresi tra le persone enumerate dall'art. 129 del Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni Private);

COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Art. 12.3 – Valutazione dei danni – Nomina dei periti

In caso di sinistro che causi la perdita totale del natante, l'ammontare dell'indennizzo è determinato in base al valore commerciale del natante e delle sue parti accessorie al momento del sinistro, avuto riguardo ai valori medi di quotazione del mercato.

Si considera perdita totale anche il caso in cui l'entità dell'indennizzo, valutato in base al criterio di cui al successivo paragrafo, sia uguale o superiore al valore commerciale del natante al momento del sinistro; in tal caso è facoltà dell'Impresa di subentrare nella proprietà dei residui del natante, corrispondendone all'Assicurato il controvalore.

Per i danni parziali si applica la riduzione per uso e vetustà al costo dei materiali di nuova fornitura, **per i quali dovrà essere documentato l'acquisto**, avuto riguardo al valore commerciale del natante al momento del sinistro.

L'Impresa ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del natante danneggiato nonché di sostituire il natante stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo.

In ogni caso, se il valore del natante dichiarato in polizza è inferiore al suo valore commerciale al momento del sinistro, la liquidazione avverrà secondo il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Qualora la garanzia sia estesa all'estero, gli indennizzi per i danni ivi sopravvenuti verranno liquidati in Italia con valuta italiana.

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le Parti, ovvero quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dall'Assicurato.

In caso di disaccordo verrà nominato un terzo perito la cui scelta, mancando l'accordo tra i primi due, verrà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha luogo la residenza o il domicilio elettivo o la sede legale dell'Assicurato. Le decisioni dei periti saranno prese a maggioranza, senza formalità alcuna, ed impegneranno le Parti rinunciando queste sin d'ora a qualsiasi impugnativa, anche presso l'Autorità Giudiziaria.

Ciascuna delle Parti sopporterà le spese del perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo.

Art. 12.4 – Adeguamento del valore assicurato e del premio

Relativamente alle garanzie prestate sulla base del valore del natante, l'Impresa si impegna in occasione dell'eventuale rinnovo, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso.

Art. 12.5 – Estensione territoriale

Le garanzie sono operanti per i danni che avvengono negli stessi luoghi nei quali è operante l'assicurazione di Responsabilità Civile del natante.



COSA NON È ASSICURATO

Art. 12.6 – Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- Avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo o comunque dolosi, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- Determinati o agevolati da dolo o da colpa grave dell'Assicurato, delle persone di cui deve rispondere a norma di legge o da lui incaricate della sorveglianza del natante, o con lui conviventi o dei suoi dipendenti;
- Causati da bruciate verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici ed elettronici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- Di furto e rapina per apparecchi "audiofonovisivi" quali radio, radiotelefoni, lettori di cassette o compact disc, televisori, registratori ed altre apparecchiature del genere, anche se stabilmente fissati sul natante assicurato. Sono invece comprese le apparecchiature integrate nella strumentazione del natante e costituenti dotazione di serie in quanto incluse, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del natante assicurato.

LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA

Art. 12.7 – Limite massimo di indennizzo

Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata

Art. 12.8 Scoperto e franchigia

In caso di sinistro, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di polizza previa **deduzione degli eventuali scoperti/franchigie/degradi contrattualmente previsti.**

Tabella riassuntiva

LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI SONO RIPORTATI SCHEMATICAMENTE NELLA SEGUENTE TABELLA RIEPILOGATIVA:

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO / MINIMO	FRANCHIGIA
FURTO – INCENDIO – RAPINA NATANTI CON MOTORE ENTROBORDO	VALORE ASSICURTO	10% CON IL MINIMO DI EURO 150	
FURTO – INCENDIO – RAPINA NATANTI CON MOTORE FUORIBORDO	VALORE ASSICURATO	20% CON IL MINIMO DI EURO 250	
RICORSO TERZI DA INCENDIO	EURO 50.000		

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO – PROCEDURE

Art. 12.9 – Modalità della denuncia di sinistro - obblighi relativi

L'Assicurato o il Contraente in caso di sinistro deve presentare denuncia all'Impresa entro tre giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, astenendosi dal provvedere ad eventuali riparazioni prima che i danni siano stati rilevati dall'Impresa, fatta eccezione per quelle di prima necessità.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. Nel caso di Furto, Rapina, Incendio o Scoppio, l'Assicurato deve inoltre presentare denuncia all'Autorità competente, trasmettendone copia all'Impresa. Se il furto o la rapina sono avvenuti all'estero la denuncia dovrà essere reiterata all'Autorità Italiana.

Art. 12.10 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e concordato il danno, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni; in caso di furto totale senza ritrovamento, il pagamento avverrà, **purché l'Assicurato, a richiesta dell'Impresa, abbia prodotto la scheda di "perdita di possesso" e "l'estratto cronologico" rilasciato dagli organi competenti;** Impresa, sia in caso di furto parziale o totale che di rapina, ha la facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere il certificato di "chiusura istruttoria".

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CLIENTI / ASSICURATI / PROSPECT RAMI DANNI

1. Titolare del trattamento

Assicuratrice Milanese S.p.A., con sede legale in Corso Libertà, 53 - 41018 San Cesario sul Panaro (MO), CF e P.IVA 08589510158 (di seguito, "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito, "GDPR") che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.

2. Responsabile Protezione Dati

Il Responsabile Protezione Dati della Compagnia risponde ai seguenti indirizzi di contatto:

- Assicuratrice Milanese S.p.A., Corso Libertà, 53 – 41018, San Cesario sul Panaro (MO)
- dpo@assicuratricemilanese.it

3. Finalità del trattamento

I suoi dati personali – ivi compresi quelli appartenenti alle categorie particolari¹ - da Lei conferiti in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare, saranno utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali, per le seguenti finalità:

¹ L'art. 4 n. 1 del GDPR definisce come dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale o identificabile, anche indirettamente, oppure le informazioni riguardanti una persona la cui identità è nota o può comunque essere accertata mediante informazioni supplementari (Convenzione 108 del 1981, art. 2, lett. a) e Direttiva sulla protezione dei dati 95/46/CE, articolo. 2, lett. a)).

La persona a cui si riferiscono i dati soggetti al trattamento si definisce "interessato".

I dati personali si dividono in due categorie principali:

- i dati identificativi: le informazioni di identificazione personale (PII, Personally Identifiable Information) sono dati che consentono l'identificazione diretta dell'interessato. Secondo la definizione utilizzata dall'Istituto nazionale degli standard e della tecnologia (NIST) tra tali dati rientrano:
 - nome e cognome
 - indirizzo di casa
 - indirizzo email
 - numero identificativo nazionale
 - numero di passaporto
 - indirizzo IP (quando collegato ad altri dati)
 - numero di targa del veicolo
 - numero di patente
 - volto, impronte digitali o calligrafia
 - numeri di carta di credito
 - identità digitale
 - data di nascita
 - luogo di nascita
 - informazioni genetiche
 - numero di telefono
 - account name o nickname.

A) Anche senza il consenso espresso (art. 6 lett. b) - e) del GDPR):

- i. **per attività preliminari all'instaurazione del rapporto assicurativo:** predisposizione di preventivi e/o quotazioni per l'emissione di una polizza; valutazione delle richieste ed esigenze dell'assicurato; identificazione del "mercato di riferimento" al quale l'assicurato appartiene o strumentali alle predette (quali, a titolo esemplificativo la registrazione, l'organizzazione e l'archiviazione dei dati raccolti per i trattamenti in argomento);
- ii. **per finalità "assicurative":** quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali da parte del Titolare, per lo svolgimento dell'attività assicurativa e di coassicurazione per l'ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato e per la gestione e liquidazione dei sinistri; la registrazione e l'accesso al servizio "home insurance" attraverso il quale consultare i contratti assicurativi in essere con la Compagnia; per la raccolta del premio assicurativo; per il pagamento delle altre prestazioni previste dal contratto assicurativo sottoscritto, per finalità di riassicurazione;
- iii. **per l'adempimento di specifici obblighi di legge e tutela del Titolare in sede giurisdizionale:** prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; antiterrorismo, gestione e controllo interno; vigilanza assicurativa sui sinistri; etc..

N.B. Si precisa che, qualora per i trattamenti sopra indicati fosse necessaria l'acquisizione di dati appartenenti alle categorie particolari (a titolo esemplificativo, dati relativi allo stato di salute) Le sarà richiesto uno specifico consenso quale preconditione necessaria della legittimità dei trattamenti. Il mancato conferimento di tali dati o l'eventuale esercizio da parte sua dei diritti di cui al successivo articolo 9 potrebbero comportare **l'impossibilità per il Titolare ed i Responsabili esterni designati di procedere all'erogazione delle prestazioni connesse ai trattamenti indicati.**

B) Solo previo specifico consenso (art. 7 GDPR):

- i. **per finalità di marketing e ricerche di mercato proprie del Titolare:** quali l'invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate alla clientela, inviti alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di propri prodotti o servizi della Società o di altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale (con modalità automatizzate, tra cui a titolo esemplificativo la posta elettronica, sms, mms, smart messaging, ovvero attraverso l'invio di messaggi a carattere commerciale veicolati attraverso l'*home insurance*, oltre alle modalità tradizionali quali, invio di posta cartacea e telefonate con operatore), nonché per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti;

• **Categorie particolari di dati** (art. 9 comma 1 GDPR)

- dati genetici: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
- dati biometrici: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
- dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
- dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale;
- dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
- dati giudiziari, atti a rivelare l'esistenza di provvedimenti penali suscettibili di iscrizione nel casellario giudiziale, o la qualità di indagato o imputato.

- ii. **per finalità di marketing e ricerche di mercato di Società terze:** i suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali, a titolo esemplificativo, le Società del Gruppo Modena Capitale Estense). Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i Suoi dati personali per proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta cartacea, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da tali soggetti terzi.

Per le finalità di trattamento descritte

- Nell'ambito del Ramo Responsabilità civile auto (in breve RCA) la raccolta dei dati, potrà avvenire presso l'interessato o presso altri soggetti o tramite strumenti elettronici (quali, ad esempio i prodotti che prevedono la Scatola Nera che può essere da Lei installata sul Suo veicolo per fini assicurativi); i dati potranno essere riferiti all'interessato stesso o a terzi (a titolo esemplificativo, famigliari o terzi danneggiati in un sinistro; etc.).

Sono altresì necessarie attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato per il calcolo del rischio e del relativo premio assicurativo: per maggiori informazioni La invitiamo a visionare il successivo articolo 8 "Esistenza di un processo decisionale automatizzato". La Società potrà acquisire non direttamente da Lei i seguenti dati relativi alla circolazione del veicolo assicurato, quali ad esempio: i Km complessivi percorsi, i Km percorsi oltre il limite nominale di velocità per tipologia di strada, l'accadimento di eventuali urti con altri veicoli o ostacoli.

- Nell'ambito degli altri Rami Danni, la raccolta dei dati potrà avvenire presso l'interessato o presso altri soggetti o tramite strumenti elettronici (quali, ad esempio, banche dati per la verifica dei dati catastali o gli albi professionali); i dati potranno essere riferiti all'interessato stesso o a terzi (a titolo esemplificativo, famigliari o terzi danneggiati in un sinistro, etc.).

Nel caso in cui l'interessato comunichi dati personali relativi a terzi, è responsabile della suddetta comunicazione ed è tenuto ad informarli nonché acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi all'utilizzo dei loro dati in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare; con gli altri soggetti che supportano il Titolare nello svolgimento di detti trattamenti e con le altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale.

La mancata prestazione del consenso al trattamento dei suoi dati (**ivi comprese le categorie particolari di dati**) per le finalità di cui alla **lettera B)**, comporta unicamente l'impossibilità per il Titolare ed i Responsabili esterni designati, di svolgere le attività connesse ai trattamenti indicati e per l'interessato, a titolo esemplificativo, di ricevere comunicazioni di marketing, eventualmente personalizzate che non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa e sui rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione di cui alla **lettera A)**.

Per lo svolgimento delle attività strumentali e funzionali a detti trattamenti (**lettere A e B**), ci si potrà avvalere di altre Società - di norma designate Responsabili del trattamento - e di altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, anch'esse designate Responsabili del trattamento.

4. Base giuridica dei trattamenti

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:

- paragrafo **3.A**, la base giuridica degli stessi sono:
 - (i) adempimento agli obblighi pre-contrattuali (per la gestione delle fasi precontrattuali – emissione di preventivo/quotazione; individuazione delle richieste e bisogni della clientela; classificazione del cliente nel corretto mercato di riferimento; etc.);
 - (ii) adempimenti agli obblighi contrattuali (ivi incluse le attività di raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; etc.);
 - (iii) adempimento alla normativa applicabile di settore, sia nazionale che comunitaria (quale l'invio di comunicazioni obbligatorie in corso di contratto, verifiche antiterrorismo, etc.) ed al perseguimento dell'interesse legittimo della Società (per le attività di prevenzione delle frodi, indagini, tutela dei propri diritti anche in sede giudiziaria).
- paragrafo **3.B**, la base giuridica degli stessi sono: i consensi eventualmente prestati.

5. Categorie di destinatari dei dati personali

Per le finalità di cui al **par. 3.A** (trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge) i dati potranno essere conosciuti da parte di:

- dipendenti e collaboratori del Titolare o delle Società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale cui appartiene il Titolare, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, designati incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
- (i) assicuratori, coassicuratori e riassicuratori (ii) distributori assicurativi (agenti, broker, banche) (iii) banche, istituti di credito; (iv) società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale; (v) legali; periti; medici; centri medici, soggetti coinvolti nelle attività di riparazione automezzi e beni assicurati (vi) società di servizi, fornitori, società di postalizzazione (vii) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (viii) società di recupero crediti; (ix) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, Ivass ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (x) magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche e di Vigilanza.

Per le finalità di cui al **par. 3.B** (trattamenti svolti per finalità di marketing e ricerche di mercato) i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie: (i) società del Gruppo Modena Capitale Estense; (ii) società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale (iii) società di servizi; fornitori; outsourcer, etc..

6. Trasferimento dati

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all'interno dell'Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate Responsabili del trattamento. Attualmente i server sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

7. Periodo di conservazione dei dati personali

I Suoi dati personali verranno conservati per il seguente periodo di tempo:

In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.A – RAMO RCA:

- i. dati precontrattuali (in caso di mancata stipula della polizza): per 60 giorni dalla data di decorrenza del preventivo/quotazione;
- ii. dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo che potranno estendersi fino a 20 qualora si sia verificato un sinistro con conseguenze “mortalì” connesso alla polizza assicurativa;
- iii. dati inerenti alle attività antifrode e all'attività di contrasto al terrorismo: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo; dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;

In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.A – ALTRI RAMI DANNI:

- i. dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo che potranno estendersi fino a 20 qualora si sia verificato un sinistro con conseguenze “mortalì” connesso alla polizza assicurativa;
- ii. dati inerenti alle attività antifrode e all'attività di contrasto al terrorismo: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo; dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;

In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.B: due anni dalla loro comunicazione o dalla conferma circa la possibilità di loro utilizzo per tali finalità.

8. Esistenza di un processo decisionale automatizzato

Nell'ambito del Ramo RCA

La informiamo che la Compagnia, al fine di valutare e predisporre i propri preventivi, calcolare la classe di rischio ed il premio assicurativo, così come previsto dalla normativa applicabile, necessita di svolgere delle attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato analizzando i dati inerenti alla precedente storia assicurativa del soggetto interessato e pregressi eventi (quali, ad esempio i sinistri). Questo processo viene svolto utilizzando algoritmi prestabiliti e limitati all'esigenza precipua di calcolo del rischio connesso con l'attività assicurativa ed è necessario per la stipula del contratto di assicurazione, per la natura stessa del rapporto (a tal riguardo pertanto, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale o nell'adempimento alla richiesta di preventivo avanzata dal soggetto interessato).

Inoltre, come stabilito dalla normativa, è possibile che alcune tipologie di prodotti assicurativi inerenti alla RCA prevedano l'inserimento sul mezzo di trasporto di dispositivi elettronici di tracciamento degli eventi, comunemente chiamati “Scatola Nera”. In questo caso, la Compagnia potrebbe trattare i relativi dati personali connessi all'attività del veicolo in connessione ad eventi rilevanti quali incidenti o contestazioni aventi valenza in base al rapporto assicurativo. A tal riguardo, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale e nella sua esecuzione sulla base delle vigenti norme che hanno introdotto l'uso di tali strumentazioni in ausilio all'attività di accertamento dei fatti in occasione di contestazioni e indagini nascenti da eventi stradali.

Infine, la Compagnia può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività antifrode ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovranazionali in materia di antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiterrorismo.

Nell'ambito degli altri Rami Danni

La Compagnia può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività antifrode ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovranazionali in materia di antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiterrorismo.

9. Diritti dell'interessato

Nella Sua qualità di interessato possiede i diritti di cui all'art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:

- i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- ii. ottenere l'indicazione:
 - a. dell'origine dei dati personali;
 - b. delle finalità e modalità del trattamento;
 - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d. degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR;
 - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR e precisamente:

- f. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- g. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- h. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere precedenti sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- i. l'opposizione, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- j. nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

N.B. I diritti di cui agli artt. 16 – 21 del GDPR sono esercitabili dall'interessato ove la loro applicabilità non pregiudichi la gestione del rapporto assicurativo e l'adempimento ad obblighi di legge o regolamentari previsti dalla normativa primaria e secondaria applicabile al settore assicurativo.

10. Modalità di esercizio dei diritti

Per l'esercizio dei propri diritti potrà avvalersi delle seguenti modalità:

- Inviare una raccomandata a.r. indirizzata a Assicuratrice Milanese S.p.A., Corso Libertà n. 53, 41018 – San Cesario sul Panaro (MO);
- Inviare una e-mail all'indirizzo: servizio.clienti@assicuratricemilanese.it
- Inviare una e-mail all'indirizzo: dpo@assicuratricemilanese.it
- Inviare una e-mail a mezzo PEC all'indirizzo assicuratricemilanese@legalmail.it

11. Minori

I Servizi del Titolare riferiti al trattamento in oggetto non sono destinati a minori di 18 anni e il Titolare non raccoglie intenzionalmente informazioni personali riferite ai minori, salvo che l'interessato per le finalità descritte al **par. 3.A** della presente nell'ambito della gestione del contratto ivi inclusi i sinistri non siano coinvolti soggetti minori, per i quali sarà sempre richiesto il consenso espresso di un genitore o di chi ne fa le veci (anche per il trattamento delle categorie particolari di dati). Nel caso in cui informazioni su minori fossero involontariamente registrate, il Titolare le cancellerà in modo tempestivo, su richiesta degli utenti.

12. Modifiche alla presente Informativa

La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente la sezione dedicata alla protezione dei dati personali sul nostro sito internet www.assicuratricemilanese.it pubblicata altresì sul suo profilo *home insurance* e di riferirsi alla versione più aggiornata.

Il Titolare r.l.p.t.
Assicuratrice Milanese S.p.A.

Pierluigi Mancuso

